



Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : I VICENDE PROCESSUALI

b. : 8

fasc. : UA 19 COMPARSE FRIEBKE/BENTIVEGNA

COMPARSE
PRIBKE
C/
BENTIVEGNA

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- SEZIONE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO elettivamente domiciliato in Roma
Via Arno, 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo
rappresenta e difende con l'Avv. Bruno Andreozzi anche
disgiuntamente per procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

Sig. PRIEBKE ERICH (Avv. L. Borrè)

- 1) Nella comparsa di costituzione e di risposta si è fatto ampio ricorso alle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione (in atti) che ha confermato quella della Corte di Appello militare di Roma che, escludendo ogni attenuante, condannava Priebke (e il suo coimputato Hass) alla pena dell'ergastolo, che l'attore sta scontando. Non v'è dubbio – tanto risultando anche dalla suddetta sentenza che egli – alle dirette dipendenze del Col. Kapper – partecipò personalmente ad azioni repressive, arresti, interrogatori e torture che venivano imprigionati nel carcere tedesco di Via Tasso e inoltre partecipò alla realizzazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Ci riportiamo pertanto alla motivazione impressionante di detta sentenza, dove, tra l'altro, si riferisce che l'attore ha partecipato in più occasioni alle torture inflitte ai detenuti all'interno del Comando tedesco di Via Tasso; e per la partecipazione alla strage delle Cave Ardeatine, ove furono aggiunti 5 prigionieri in

più, rispetto a quelli predisposti, tutti sacrificati nella terribile strage. ✓

Ci riportiamo a detta memoria di costituzione. Abbiamo ricordato che tra le bande di criminali che operavano in Roma acquistò notorietà quella del tenente dei Granatieri Pietro Koch, con i suoi aguzzini della "Pensione Iaccarino" e il questore fascista Pietro Caruso) "funzione direttive riguardo gli interrogatori nella camera di tortura di Via Tasso".

Abbiamo precisato che la medaglia d'oro Maurizio Giglio (che ^{era} partecipò alla "Operazione di Via Rasella" ^{cadde da quella finestra} nelle mani degli aguzzini e torturatori Koch e Caruso ^{fu ucciso} nel 1945), che lo consegnò ^{a Kappler e quindi a Priebke} al Priebke per essere ucciso ^{da lui} ~~per suo ordine~~ alle Cave Ardeatine, il 24 marzo 1944 insieme ad altre 334 (trecentotrentaquattro) persone.

Nel riportarci a detta memoria di costituzione controparte in data 27.11.1970 ha depositato lo stralcio di alcune deposizioni raccolte; tra le quali quelle del Maggiore Tompkins, capo della missione alleata in Roma (pag. 113 - 117 di). Dalle risposte di questo maggiore all'Avv. Taormina (legale di), risulta chiaramente che a Roma Koch era alle dipendenze di Kappler e Priebke e che quindi difficilmente potesse farsi una distinzione nelle vicende del tenente Giglio tra la sua cattura, la detenzione, le torture e l'assassinio alle Fosse Ardeatine.

Circa i rapporti tra Kappler, Priebke e Koch si veda anche quanto segue nel saggio di Massimiliano Griner "La banda Koch - il

✓ per eliminare
testimoni scomodi

reparto speciale di polizia, 1943 - 1944", Bollati e Boringhieri, Torino, 2000, pag. 432.

Nella presentazione di Mimmo Franzinelli, a pag. XV, si ricorda che Koch, gregario della "Banda Carità" di Firenze, nel dicembre del 1943 si trasferì a Roma "con una dozzina di elementi forgiatisi nel gruppo Carità.... L'esordio, il 12 dicembre 1943, fu quanto mai fortunato con l'arresto del generale d'Armata Mario Caracciolo di Feroletto.... Il prigioniero fu interrogato dal tenente colonnello Kappler e fotografato nell'abito talare che indossava al momento della cattura..."

A pag. XVI tra l'altro si legge: "...Pietro Koch, sino a quel momento modesto sottocapomanipolo della 92° Legione di Firenze, si mise in proprio, capitanando a Roma un nuovo reparto autonomo di polizia, sotto l'egida di Kappler e in rapporti di cameratesca fraternità col capitano delle SS Erich Priebke. La collaborazione con Kappler culminò nella segnalazione di una trentina di prigionieri da massacrare alle Fosse Ardeatine. I germanici conobbero l'esatta dinamica dell'attentato di Via Rasella proprio grazie ad un rapporto di Koch, che aveva scompaginato la rete centrale dei GAP romani".

"Per soppesare il contributo fornito dalla "Banda" ai suoi referenti politico-militari durante i sei mesi della fase romana basti elencare alcuni degli antifascisti catturati: il socialista Eugenio Colorni (spirato dopo un'agonia di due giorni in seguito alle ferite riportate nello scontro a fuoco); l'ufficiale Maurizio Giglio

Manuale

Vine Wm. en

capitolo

tabella

Tabella

si

(referente del controspionaggio alleato, fu torturato e poi ucciso alle Fosse Ardeatine); lo studente comunista Luigi Pintor; lo scrittore Mario Puccini; il dirigente comunista Giovanni Roveda; i capi del GAP Franco Calamandrei e Carlo Salinari; il regista Luchino Visconti".

2. La "gravissima lesione dell'onore" subite dal Priebke sarebbero contenute in un brano a pag. 10 del libro "Operazione Via Rasella" nel quale – nell'ambito delle atrocità compiute in quel periodo a Roma da Kappler, Priebke, Koch, e Shutz e altri - è stato compiuto l'errore di presentare il tenente Giglio sottoposto in vita ai suoi aguzzini e trascinato poi nella tragica morte delle Fosse Ardeatine dal Priebke, ove si consumò un "barbaro eccidio in danno ai prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari della jus gentium....connotate dall'incommensurabile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità (dalla sentenza di Cassazione già prodotta).

3. Si pone il problema di valutare l'errore contenuto nel libro come diffamazione dell'attore che ha dedotto "gravissime lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" (così dedotti dal Priebke nell'atto introduttivo del giudizio).

L'errore contenuto nel libro è stato rettificato. *da noi*

Per il resto, non si può fare a meno di valutare le considerazioni della Corte di Cassazione che abbiamo riportato a pagg. 28 e 29 della nostra memoria di costituzione e tutto l'operato del Priebke

che, fondatamente, risulta nel libro "Operazione Via Rasella" per domandarsi se può essere ritenuto rilevante l'errore stesso nell'impressionante quadro di tutte le vicende che possono essergli pacificamente attribuite.

È comunque da escludere, come abbiamo già dedotto, che dalla pretesa diffamazione possa essere derivato all'attore un qualche "danno morale".

*Quanto le
funzioni
della
di*

Quanto alle attribuite "funzioni direttive" riguardo agli interrogatori nelle camere di tortura.

4. Si richiama anzitutto, nel quadro della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'art. 59 codice penale, che ha per oggetto le "circostanze non conosciute o erroneamente supposte" e quindi le responsabilità che possono derivare dalla violazione della continenza sostanziale (verità storica della notizia pubblicata). "La continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa quale riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari (C.A. Milano, 13.12.1996).

L'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca (che normalmente deve vertere sul fatto) è anche collegato alla complessità della cronaca stessa nel quadro di avvenimenti sui quali l'esercizio del controllo e di verifica sia stato particolarmente difficile per l'intrecciarsi di avvenimenti storici che l'autore vuole chiarire, o per i quali ha assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti (Cassazione penale,

Sez. V, 17.5.1992, Saltarelli). Nonostante il riscontro della verità del fatto nel diritto di cronaca si può incorrere in errore (Cassazione penale Sez. V, 20.11.1999, Andreoli).

È pacifico che la illustrazione della posizione del Priebke sia d'attuale all'ergastolo, sia per gli atti gravissimi che ha compiuto, rientra nell'interesse pubblico e sociale (Cass. Sez. III, 22.01.1996 n. 465).

Sia pure per alcuni contrasti il prevalente orientamento della Cassazione tende a riconoscere ^{l'assimila} dalla diffamazione a condizione che la notizia, pur non vera, sia almeno seriamente accertata (Cass. 27.08.1980, Luridiana). In sostanza, la giurisprudenza attribuisce valore scriminante al "putativo" (Cass. 17.05.1972 n. 1499); secondo un orientamento di maggioranza la putatività è invocabile quando "la discrepanza dei fatti narrati rispetto a quelli richiamati accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea ma esige il controllo dei fatti oggetto della narrazione (^{Passaz.} penale, 11.11.1987, Barbieri).

Sulla efficacia discriminante della putatività Cass. 29.8.1990 n. 8923, e per l'apprezzamento di merito.

- Il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi, riconosciuti dall'art. 21 cost., ed è legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè, in quest'ultimo caso, frutto di un serio lavoro

non solo con l'arr
 sbagliato, ma
 le notizie in
 Cronaca fedele da
 la concezione
 affrontata da
 De Simone
 come valida

come è accaduto
 l'errore

di indagine) dei fatti narrati; 3) correttezza delle espressioni usate. – T. Roma, 14 luglio 1989, Gunnella c. Soc. ed. La Repubblica, in Dir. Informazione e informatica, 1989, 952.

- Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato qualora la notizia pubblicata abbia basi non artificiose, sia accompagnata da un contesto di circostanze concordanti, si riferisca ad un caso che obiettivamente rivesta le caratteristiche di pubblico interesse. – T. Roma, 22 aprile 1989, Giuffrè c. Paese Sera, in Dir. Informazione e informatica, 1989, 964.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- SEZIONE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO elettivamente domiciliato in Roma
Via Arno, 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo
rappresenta e difende con l'Avv. Bruno Andreozzi anche
disgiuntamente per procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

Sig. PRIEBKE ERICH (Avv. L. Borrè)

MEMORIA DI REPLICA

1. Con riferimento alle deduzioni idi controparte, la quale tende ad isolare dal contesto criminoso del quale il Priebke ha fatto parte a buon titolo nel periodo relativo alla resistenza a Roma e del quale si discute, riteniamo opportuno, contro le affermazioni di cui alla memoria conclusionale di riportare testualmente alcuni stralci delle sentenze di Cassazione n. 1230 del 16.11.98 di cui già ci siamo occupati.

"FATTO:

pagg. 9-10. Riporta considerazioni del Tribunale.

"Sono stati innanzitutto rilevati i ruoli rispettivamente svolti dall'Hass e dal Priebke all'interno del Comando militare tedesco di Roma (il primo,.....; il secondo alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler

nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente alle operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri e alla loro uccisione, "in posizione di assoluta preminenza organizzativa", mentre l'Hass.....)".

"Si è poi affermato che l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione dalle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati".

Pag. 11

"4.- La corte militare d'appello.....recepiva la narrazione degli eventi contenuta nelle citate decisioni del 1948 e del 1952 con alcune rettificazioni e integrazioni necessitate dal sopravvenire di risultanze probatorie, ad esempio in tema di: ruolo e posizione dei due imputati all'interno dell'organizzazione romana delle SS e modalità di partecipazione di ciascuno di essi alle varie fasi dell'eccidio....."

DIRITTO

Pagg. 23-24:

.....

"Sono stati innanzitutto indicati i ruoli rispettivamente ricoperti dall'Hass e dal Priebke all'interno del comando militare tedesco di Roma (il primo.....; il secondo, alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del parigrado cap. Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, diretto partecipe di operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso)..."

Pag. 25:

"Ciò posto, rileva il collegio che i punti di censura relativi al preteso "travisamento del fatto" si limitano, ancorché sotto la specie del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, allo svolgimento di una serie di deduzioni di mero fatto, tutte concernenti circostanze già esaurientemente vagliate e analizzate nei precedenti gradi di giudizio e disattese con argomentazioni non più rivalutabili nella presente sede di legittimità, in quanto riservate ai giudici competenti per il merito ed immuni altresì da vizi logico-giuridici di sorta".

2. Pare utile riferire una serie di elementi e circostanze che nell'ambito della complessa vicenda hanno influito nel determinismo dell'errore che è oggetto della causa.

Per quanto si riferisce all'errore contenuto nel saggio "Operazione via Rasella" circa l'arresto del ten. Maurizio Giglio da parte del Priebke dobbiamo rilevare:

Bentivegna fu avvicinato da De Simone, di cui era amico e che già conosceva come storico attendibile della Resistenza Romana per i libri che già aveva pubblicato ("Venti angeli sopra Roma"; "Roma città prigioniera", ed. Mursia) il quale gli propose di pubblicare "insieme" un saggio sui fatti di via Rasella per i tipi degli Editori Riuniti.

La Casa Editrice cercò in tutti i modi che risultasse esclusiva la nominatività di Bentivegna come autore del saggio, richiesta che fu nettamente e decisamente respinta da Bentivegna per tre diversi motivi:

a) egli si riteneva in grado, avendo già scritto ampiamente e in diverse sedi sull'argomento, in particolare, nel 1983, per i tipi della Mursia un libro di memorie: "Achtung Banditen – Roma 1944", che ha avuto numerose successive edizioni, di produrre l'opera che gli veniva richiesta senza supervisioni più o meno mascherate, che considerava umilianti per se, ma soprattutto per l'amico Cesare De Simone, cui non riteneva giusto lasciare il ruolo di "negro"; riteneva anzi che l'apporto della nominatività di Cesare De Simone quale coautore

- avrebbe accresciuto l'attendibilità e la oggettività della pubblicazione;
- b) riteneva altresì che la produzione di un'opera siffatta comportasse responsabilità morali, politiche e giudiziarie che si sentiva di assumere per se, ma non certo per qualsiasi altro, per quanto stimabile egli fosse; e che, in ogni caso, malgrado la reciproca vigilanza, ciascuno si dovesse assumere le responsabilità che una pubblicazione siffatta avrebbe comportato;
- c) La Editori Riuniti, soprattutto nella persona del suo direttore editoriale Roberto Bonchio (ne può far fede anche la Sig.ra Carla Bozzo, con la quale i due coautori avevano instaurato uno stretto rapporto di collaborazione editoriale), insistette molto, e alla fine presentò una copertina già confezionata nella quale al nome di Rosario Bentivegna, indicato come l'autore del volume, era stato aggiunto "in collaborazione con Cesare De Simone";
- d) Bentivegna rifiutò anche quella soluzione, e alla fine fu accettato il compromesso che nella seconda facciata di frontespizio i due Autori fossero indicati paritariamente responsabili della pubblicazione.
- e) Riguardo poi all'errore concretamente verificatosi circa l'arresto del ten. Maurizio Giglio, sono da rilevare le seguenti circostanze:

- Rosario Bentivegna, nel suo libro "Achtung Banditen", fin dal 1983 e in tutte le successive edizioni e ristampe fino al 1997, cita due volte il ten. Maurizio Giglio:

pag. 75: racconta di aver conosciuto in casa Leto, oltre ad altri ragazzi antifascisti, *"anche Maurizio Giglio, Caduto alle Ardeatine"*;

pag. 180: parlando del problema delle torture, afferma: *"La capacità dei miei compagni (dei GAP – arrestati da Koch alla fine di aprile 1944 e trasferiti subito dopo i primi "interrogatori" dallo stesso Koch a via Tasso, nelle mani di Kappler e dei suoi accoliti – n.d.r.) di resistere per tanto tempo alle torture – capacità del resto pari a quella di centinaia di altri combattenti romani come Labò, Marchesi, Gesmundo, Mattei, Maurizio Giglio – è stata incredibile. Penso sia molto meno duro morire che affrontare una tale prova"*.

E' da ricordare che alcuni degli arrestati, in particolare il comandante dei GAP Carlo Salinari e Duilio Grigioni, portiere dello stabile nella cui cantina-carbonaia aveva offerto rifugio ai GAP e aveva collocato la "santabarbara" dell'organizzazione clandestina, conoscevano il vero nome di Rosario Bentivegna e di Carla Capponi, principali ricercati dal Koch e successivamente dalle SS di via Tasso, sulle cui teste, oltretutto, pendevano taglie milionarie, mentre sia gli inquirenti che il delatore Guglielmo Blasi ne conoscevano solo gli pseudonimi, "Paolo" ed "Elena". Anzi, sia "Paolo" che "Elena", ritenendolo meno esposto ai rischi della

guerriglia urbana contro i tedeschi e i fascisti, avevano consegnato a Duilio Grigioni le loro lettere di addio per i famigliari nel caso in cui fossero stati catturati o fossero caduti in combattimento, e in casa di Grigioni Bentivegna aveva lasciato un libro di poesie di G. Leopardi con il suo nome sulla seconda pagina di frontespizio.

- Cesare De Simone, nel suo libro "Roma città prigioniera" (Mursia, 1994), cita Maurizio Giglio una sola volta, a pag. 264: "... Maurizio Giglio, 22 anni, tenente di fanteria, nome di battaglia Cervo, ferocemente torturato a via Tasso, ucciso alle Ardeatine, medaglia d'oro..."
- La sorte occorsa ai suoi diretti compagni di lotta (Carlo Salinari, Silvio Serra, Luigi Pintor, Franco Ferri, Raoul Falcioni, Duilio Grigioni), arrestati da Koch, "interrogati" alla Pensione Jaccarino e poi subito trasferiti a via Tasso, dove, dopo ulteriori "interrogatori", furono sottoposti a processo e condannati a morte, rese attendibile per Bentivegna l'informazione di Cesare De Simone a proposito degli "interrogatori" subiti da Maurizio Giglio in via Tasso. D'altra parte era noto – ed è stato rilevato, sulla base di ineccepibili riscontri testimoniali, nelle sentenze di primo e secondo grado dei Tribunali militari e accolto dalla Cassazione (v. pag. 25, cit.) – che al Priebke era affidata la gestione degli "interrogatori" stessi, e dei metodi con cui venivano condotti

- E' da rilevare infine che la gestione della repressione della Resistenza, politica, militare e di "intelligence", era condotta nella Roma occupata, oltre che dalla Polizia di Stato (questore Caruso, fucilato nel settembre del 1944, e altri funzionari della questura centrale, e di commissariati di periferia) anche da altre formazioni della polizia italiana (Polizia Africa Italiana, Guardia di Finanza, che tra l'altro fornivano ai nazisti i plotoni di esecuzione e gli ufficiali che li comandavano e che eseguirono condanne a morte, per esempio a Forte Bravetta, oltre cento volte, dal settembre 1943 al 3 giugno 1944; è tuttavia doveroso ricordare che molti funzionari e militi delle stesse formazioni di polizia di Stato, e, addirittura, interi reparti di esse, non solo presero parte attiva alla Resistenza ma aiutarono in tutti i modi i perseguitati e spesso salvarono loro la vita). Operavano anche in senso repressivo della Resistenza la Milizia ferroviaria, la Milizia stradale, la Guardia Nazionale Repubblicana (ex-MVSN), ma soprattutto le forze armate dell'esercito e della polizia tedesche (Gestapo, SS, Feldgendarmarie, "intelligence": per esempio il reparto attaccato dai partigiani romani in via Rasella era l'11° Compagnia del 3° battaglione dello "SS Politzei Regiment Bozen", costituito da volontari e particolarmente addestrato per la lotta anti-guerriglia e anti-sommossa) e da gruppuscoli e bande varie messe insieme dai ras repubblicani (Banda Koch, Legione Muti, Gruppo "Roma o morte", Gruppo "Onore e combattimento", banda Bardi-Pollastrini, operante in Palazzo Braschi) o da pochi ma efficienti

personaggi esperti in "doppio gioco" e che riuscirono a sfuggire alla sorte che toccò al Caruso, allo Scarpato, al Koch, al Testorio, al Sabelli, che furono fucilati al Forte Bravetta dopo la Liberazione. La gran parte dei criminali nazisti o collaborazionisti repubblicani, tuttavia, riuscì a sfuggire alla Giustizia Militare e/o alle Corti d'Assise Speciali (esempio ne è Celeste Di Porto, detta la "pantera nera", o "la spia di Piazza Giudia", che vendeva i suoi correligionari per 2000 lire ciascuno; dopo la Liberazione si rifugiò in un convento, si convertì al cattolicesimo e si fece suora). Uno di costoro, per errore, fu massacrato dagli stessi nazisti alle Fosse Ardeatine (vedi la testimonianza resa da Carla Angelini, allora studentessa di medicina, arrestata e tradotta in via Tasso). Molti altri se la cavarono con condanne all'ergastolo (come Guglielmo Blasi) o con lunghi anni di detenzione, ma l'amnistia Togliatti, nel 1946, li riportò rapidamente in libertà.

- Ne deriva che non era facile seguire l'iter dei diversi trasferimenti da una sede poliziesca – o giudiziaria – all'altra, e questo è certamente alla base dell'errore compiuto dagli autori del saggio "Operazione via Rasella" a proposito dell'arresto del ten. Maurizio Giglio, e malgrado l'attenzione, dimostrata dagli autori nel corso dell'estensione dell'opera, nella raccolta della documentazione, tale che non ha trovato altra opposizione oltre quella dell'ergastolano Priebke, su un aspetto tutto sommato secondario rispetto agli eventi drammatici narrati e alle responsabilità criminali del Priebke stesso, sia in genere che in

riferimento alla Medaglia d'Oro Maurizio Giglio, da lui comunque assassinato con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

A proposito di errori, anche l'avv. Borrè commette il suo (pag. 2 della comparsa conclusionale), quando afferma che Maurizio Giglio, arrestato dalla "c.d. banda Koch", *"fu sempre detenuto nel comando operativo della stessa, la Pensione Jaccarino, ove rimase finché non venne tradotto a Regina Coeli...."*.

No. Maurizio Giglio fu detenuto e torturato nella precedente sede della "c.d. Banda Koch", la pensione Oltremare, in via Principe Amedeo, 2, come risulta anche dalla testimonianza del Maggiore Thompkins presentata da controparte.

3. Il convenuto, riferendosi all'articolata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diffamazione, anche perché non sia consentito all'attore di trarre vantaggio da vicende altamente criminose alle quali, nel loro complesso, ha contribuito in modo determinante, ritiene di aver dimostrato le difficoltà – nelle particolari condizioni in cui versava Roma durante l'occupazione nazista – di avere notizie certe sui tragitti polizieschi e giudiziari dei malcapitati che furono fatti oggetto di feroci e dimostrate persecuzioni e torture materiali e morali, cui seguiva molto spesso uno spietato assassinio.

L'errore denunciato dal Priebke a proposito dell'arresto e delle torture subite dal Ten. Giglio non può avere, né aveva avuto (per

manca di dolo) da parte degli AA. del saggio "Operazione Via Rasella", alcuna intenzione diffamatoria, peraltro inutile ad ogni effetto ai fini del "disonore" e del "disvalore" che al Priebke è stato riconosciuto al massimo livello dai suoi giudici per i suoi delitti, e se è vero che il Ten. Giglio fu consegnato dal Koch ai nazisti di via Tasso poco prima dell'esecuzione, è altresì vero che egli lo ha assassinato con freddezza premeditazione e crudeltà.

Che cos'altro si poteva dire di più, a proposito dei mandanti e degli esecutori delle stragi naziste in Europa, di quanto ne hanno detto tribunali militari, penali e civili, italiani e Alleati, fino al Tribunale Internazionale di Norimberga, a parte la rivolta morale che hanno provocato in tutto il mondo?

Roma, 7 marzo 2002

Avv. Franco Agostini

Avv. Bruno Andreozzi

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- SEZIONE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO elettivamente domiciliato in Roma
Via Arno, 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo
rappresenta e difende con l'Avv. Bruno Andreozzi anche
disgiuntamente per procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

Sig. PRIEBKE ERICH (Avv. L. Borrè)

MEMORIA DI REPLICA

1. Con riferimento alle deduzioni di controparte, la quale tende ad isolare dal contesto criminoso del quale il Priebke ha fatto parte a buon titolo nel periodo relativo alla resistenza a Roma e del quale si discute, riteniamo opportuno, contro le affermazioni di cui alla memoria conclusionale di riportare testualmente alcuni stralci delle sentenze di Cassazione n. 1230 del 16.11.98 di cui già ci siamo occupati.

"FATTO:

pagg. 9-10. Riporta considerazioni del Tribunale.

"Sono stati innanzitutto rilevati i ruoli rispettivamente svolti dall'Hass e dal Priebke all'interno del Comando militare tedesco di Roma (il primo,.....; il secondo alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler

nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente alle operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri e alla loro uccisione, "in posizione di assoluta preminenza organizzativa", mentre l'Hass.....)".

"Si è poi affermato che l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione dalle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati".

Pag. 11

"4.- La corte militare d'appello.....recepiva la narrazione degli eventi contenuta nelle citate decisioni del 1948 e del 1952 con alcune rettificazioni e integrazioni necessitate dal sopravvenire di risultanze probatorie, ad esempio in tema di: ruolo e posizione dei due imputati all'interno dell'organizzazione romana delle SS e modalità di partecipazione di ciascuno di essi alle varie fasi dell'eccidio....."

DIRITTO

Pagg. 23-24:

.....

"Sono stati innanzitutto indicati i ruoli rispettivamente ricoperti dall'Hass e dal Priebke all'interno del comando militare tedesco di Roma (il primo.....; il secondo, alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del parigrado cap. Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, diretto partecipe di operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso)..."

Pag. 25:

"Ciò posto, rileva il collegio che i punti di censura relativi al preteso "travisamento del fatto" si limitano, ancorché sotto la specie del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, allo svolgimento di una serie di deduzioni di mero fatto, tutte concernenti circostanze già esaurientemente vagliate e analizzate nei precedenti gradi di giudizio e disattese con argomentazioni non più rivalutabili nella presente sede di legittimità, in quanto riservate ai giudici competenti per il merito ed immuni altresì da vizi logico-giuridici di sorta".

2. Pare utile riferire una serie di elementi e circostanze che nell'ambito della complessa vicenda hanno influito nel determinismo dell'errore che è oggetto della causa.

Per quanto si riferisce all'errore contenuto nel saggio "Operazione via Rasella" circa l'arresto del ten. Maurizio Giglio da parte del Priebke dobbiamo rilevare:

Bentivegna fu avvicinato da De Simone, di cui era amico e che già conosceva come storico attendibile della Resistenza Romana per i libri che già aveva pubblicato ("Venti angeli sopra Roma"; "Roma città prigioniera", ed. Mursia) il quale gli propose di pubblicare "insieme" un saggio sui fatti di via Rasella per i tipi degli Editori Riuniti.

La Casa Editrice cercò in tutti i modi che risultasse esclusiva la nominatività di Bentivegna come autore del saggio, richiesta che fu nettamente e decisamente respinta da Bentivegna per tre diversi motivi:

- a) egli si riteneva in grado, avendo già scritto ampiamente e in diverse sedi sull'argomento, in particolare, nel 1983, per i tipi della Mursia un libro di memorie: "Achtung Banditen - Roma 1944", che ha avuto numerose successive edizioni, di produrre l'opera che gli veniva richiesta senza supervisioni più o meno mascherate, che considerava umilianti per se, ma soprattutto per l'amico Cesare De Simone, cui non riteneva giusto lasciare il ruolo di "negro"; riteneva anzi che l'apporto della nominatività di Cesare De Simone quale coautore

avrebbe accresciuto l'attendibilità e la oggettività della pubblicazione;

- b) riteneva altresì che la produzione di un'opera siffatta comportasse responsabilità morali, politiche e giudiziarie che si sentiva di assumere per se, ma non certo per qualsiasi altro, per quanto stimabile egli fosse; e che, in ogni caso, malgrado la reciproca vigilanza, ciascuno si dovesse assumere le responsabilità che una pubblicazione siffatta avrebbe comportato;
- c) La Editori Riuniti, soprattutto nella persona del suo direttore editoriale Roberto Bonchio (ne può far fede anche la Sig.ra Carla Bozzo, con la quale i due coautori avevano instaurato uno stretto rapporto di collaborazione editoriale), insistette molto, e alla fine presentò una copertina già confezionata nella quale al nome di Rosario Bentivegna, indicato come l'autore del volume, era stato aggiunto "in collaborazione con Cesare De Simone";
- d) Bentivegna rifiutò anche quella soluzione, e alla fine fu accettato il compromesso che nella seconda facciata di frontespizio i due Autori fossero indicati paritariamente responsabili della pubblicazione.
- e) Riguardo poi all'errore concretamente verificatosi circa l'arresto del ten. Maurizio Giglio, sono da rilevare le seguenti circostanze:

- Rosario Bentivegna, nel suo libro "Acthung Banditen", fin dal 1983 e in tutte le successive edizioni e ristampe fino al 1997, cita due volte il ten. Maurizio Giglio:

pag. 75: racconta di aver conosciuto in casa Leto, oltre ad altri ragazzi antifascisti, *"anche Maurizio Giglio, Caduto alle Ardeatine"*;

pag. 180: parlando del problema delle torture, afferma: *"La capacità dei miei compagni (dei GAP – arrestati da Koch alla fine di aprile 1944 e trasferiti subito dopo i primi "interrogatori" dallo stesso Koch a via Tasso, nelle mani di Kappler e dei suoi accoliti – n.d.r.) di resistere per tanto tempo alle torture – capacità del resto pari a quella di centinaia di altri combattenti romani come Labò, Marchesi, Gesmundo, Mattei, Maurizio Giglio – è stata incredibile. Penso sia molto meno duro morire che affrontare una tale prova"*.

E' da ricordare che alcuni degli arrestati, in particolare il comandante dei GAP Carlo Salinari e Duilio Grigioni, portiere dello stabile nella cui cantina-carbonaia aveva offerto rifugio ai GAP e aveva collocato la "santabarbara" dell'organizzazione clandestina, conoscevano il vero nome di Rosario Bentivegna e di Carla Capponi, principali ricercati dal Koch e successivamente dalle SS di via Tasso, sulle cui teste, oltretutto, pendevano taglie milionarie, mentre sia gli inquirenti che il delatore Guglielmo Blasi ne conoscevano solo gli pseudonimi, "Paolo" ed "Elena". Anzi, sia "Paolo" che "Elena", ritenendolo meno esposto ai rischi della

guerriglia urbana contro i tedeschi e i fascisti, avevano consegnato a Duilio Grigioni le loro lettere di addio per i famigliari nel caso in cui fossero stati catturati o fossero caduti in combattimento, e in casa di Grigioni Bentivegna aveva lasciato un libro di poesie di G. Leopardi con il suo nome sulla seconda pagina di frontespizio.

- Cesare De Simone, nel suo libro "Roma città prigioniera" (Mursia, 1994), cita Maurizio Giglio una sola volta, a pag. 264: "... Maurizio Giglio, 22 anni, tenente di fanteria, nome di battaglia Cervo, ferocemente torturato a via Tasso, ucciso alle Ardeatine, medaglia d'oro..."
- La sorte occorsa ai suoi diretti compagni di lotta (Carlo Salinari, Silvio Serra, Luigi Pintor, Franco Ferri, Raoul Falcioni, Duilio Grigioni), arrestati da Koch, "interrogati" alla Pensione Jaccarino e poi subito trasferiti a via Tasso, dove, dopo ulteriori "interrogatori", furono sottoposti a processo e condannati a morte, rese attendibile per Bentivegna l'informazione di Cesare De Simone a proposito degli "interrogatori" subiti da Maurizio Giglio in via Tasso. D'altra parte era noto – ed è stato rilevato, sulla base di ineccepibili riscontri testimoniali, nelle sentenze di primo e secondo grado dei Tribunali militari e accolto dalla Cassazione (v. pag. 25, cit.) – che al Priebke era affidata la gestione degli "interrogatori" stessi, e dei metodi con cui venivano condotti

► E' da rilevare infine che la gestione della repressione della Resistenza, politica, militare e di "intelligence", era condotta nella Roma occupata, oltre che dalla Polizia di Stato (questore Caruso, fucilato nel settembre del 1944, e altri funzionari della questura centrale, e di commissariati di periferia) anche da altre formazioni della polizia italiana (Polizia Africa Italiana, Guardia di Finanza, che tra l'altro fornivano ai nazisti i plotoni di esecuzione e gli ufficiali che li comandavano e che eseguirono condanne a morte, per esempio a Forte Bravetta, oltre cento volte, dal settembre 1943 al 3 giugno 1944; è tuttavia doveroso ricordare che molti funzionari e militi delle stesse formazioni di polizia di Stato, e, addirittura, interi reparti di esse, non solo presero parte attiva alla Resistenza ma aiutarono in tutti i modi i perseguitati e spesso salvarono loro la vita). Operavano anche in senso repressivo della Resistenza la Milizia ferroviaria, la Milizia stradale, la Guardia Nazionale Repubblicana (ex-MVSN), ma soprattutto le forze armate dell'esercito e della polizia tedesche (Gestapo, SS, Feldgendarmarie, "intelligence": per esempio il reparto attaccato dai partigiani romani in via Rasella era l'11° Compagnia del 3° battaglione dello "SS Politzei Regiment Bozen", costituito da volontari e particolarmente addestrato per la lotta anti-guerriglia e anti-sommossa) e da gruppuscoli e bande varie messe insieme dai ras repubblicani (Banda Koch, Legione Muti, Gruppo "Roma o morte", Gruppo "Onore e combattimento", banda Bardi-Pollastrini, operante in Palazzo Braschi) o da pochi ma efficienti

personaggi esperti in "doppio gioco" e che riuscirono a sfuggire alla sorte che toccò al Caruso, allo Scarpato, al Koch, al Testorio, al Sabelli, che furono fucilati al Forte Bravetta dopo la Liberazione. La gran parte dei criminali nazisti o collaborazionisti repubblicani, tuttavia, riuscì a sfuggire alla Giustizia Militare e/o alle Corti d'Assise Speciali (esempio ne è Celeste Di Porto, detta la "pantera nera", o "la spia di Piazza Giudia", che vendeva i suoi correligionari per 2000 lire ciascuno; dopo la Liberazione si rifugiò in un convento, si convertì al cattolicesimo e si fece suora). Uno di costoro, per errore, fu massacrato dagli stessi nazisti alle Fosse Ardeatine (vedi la testimonianza resa da Carla Angelini, allora studentessa di medicina, arrestata e tradotta in via Tasso). Molti altri se la cavarono con condanne all'ergastolo (come Guglielmo Blasi) o con lunghi anni di detenzione, ma l'amnistia Togliatti, nel 1946, li riportò rapidamente in libertà.

- Ne deriva che non era facile seguire l'iter dei diversi trasferimenti da una sede poliziesca – o giudiziaria – all'altra, e questo è certamente alla base dell'errore compiuto dagli autori del saggio "Operazione via Rasella" a proposito dell'arresto del ten. Maurizio Giglio, e malgrado l'attenzione, dimostrata dagli autori nel corso dell'estensione dell'opera, nella raccolta della documentazione, tale che non ha trovato altra opposizione oltre quella dell'ergastolano Priebke, su un aspetto tutto sommato secondario rispetto agli eventi drammatici narrati e alle responsabilità criminali del Priebke stesso, sia in genere che in

riferimento alla Medaglia d'Oro Maurizio Giglio, da lui comunque assassinato con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

A proposito di errori, anche l'avv. Borré commette il suo (pag. 2 della comparsa conclusionale), quando afferma che Maurizio Giglio, arrestato dalla "c.d. banda Koch", *"fu sempre detenuto nel comando operativo della stessa, la Pensione Jaccarino, ove rimase finché non venne tradotto a Regina Coeli...."*.

No. Maurizio Giglio fu detenuto e torturato nella precedente sede della "c.d. Banda Koch", la pensione Oltremare, in via Principe Amedeo, 2, come risulta anche dalla testimonianza del Maggiore Thompkins presentata da controparte.

3. Il convenuto, riferendosi all'articolata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diffamazione, anche perché non sia consentito all'attore di trarre vantaggio da vicende altamente criminose alle quali, nel loro complesso, ha contribuito in modo determinante, ritiene di aver dimostrato le difficoltà – nelle particolari condizioni in cui versava Roma durante l'occupazione nazista – di avere notizie certe sui tragitti polizieschi e giudiziari dei malcapitati che furono fatti oggetto di feroci e dimostrate persecuzioni e torture materiali e morali, cui seguiva molto spesso uno spietato assassinio.

L'errore denunciato dal Priebke a proposito dell'arresto e delle torture subite dal Ten. Giglio non può avere, né aveva avuto (per

mancanza di dolo) da parte degli AA. del saggio "Operazione Via Rasella", alcuna intenzione diffamatoria, peraltro inutile ad ogni effetto ai fini del "disonore" e del "disvalore" che al Priebke è stato riconosciuto al massimo livello dai suoi giudici per i suoi delitti, e se è vero che il Ten. Giglio fu consegnato dal Koch ai nazisti di via Tasso poco prima dell'esecuzione, è altresì vero che egli lo ha assassinato con freddezza premeditazione e crudeltà.

Che cos'altro si poteva dire di più, a proposito dei mandanti e degli esecutori delle stragi naziste in Europa, di quanto ne hanno detto tribunali militari, penali e civili, italiani e Alleati, fino al Tribunale Internazionale di Norimberga, a parte la rivolta morale che hanno provocato in tutto il mondo?

Roma, 7 marzo 2002

Avv. Franco Agostini

Avv. Bruno Andreozzi

Il 16 dicembre 1999 è stato notificato alla *Editori Riuniti s.p.a.* e a *Rosario Bentivegna* un atto di citazione dell'avv. *Lorenzo Borrè*, V.le Angelico, 70, Roma, in nome e per conto del Sig. *Erich Priebke*, condannato all'ergastolo con sentenza definitiva per concorso in violenza per omicidio continuato e aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, attualmente detenuto in Roma, con il quale il noto capitano delle SS lamentava che *Rosario Bentivegna*, nel libro "*Operazione via Rasella*", scritto a quattro mani con *Cesare De Simone*, edito dalla società convenuta, aveva "riportato la menzogna che il sig. *Erich Priebke* aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso e che seviziò per un mese il tenente Maurizio Giglio provocandogli gravissime piaghe".

A ristoro della "gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" dell'ergastolano *Priebke*, viene avanzata la richiesta di 300.000.000 (diconsi trecento milioni) di lire, più la distruzione del libro, la pubblicazione della sentenza, le spese legali e quant'altro.

A parte "l'onore, la reputazione e la dignità morale" dell'ergastolano *Priebke*, risulta dalle sentenze emesse contro di lui dalla magistratura militare e dalla Cassazione, in particolare a pag. 9 della sentenza emessa dalla *Suprema Corte*, sez. 1° penale, Presidente Sacchetti, relatore Canzio, n. 1230/98 (Allegato n. 1), che egli, "(.....alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'*Aussenkommando* della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione

3

31

romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, 'in assoluta preminenza organizzativa'.....)”.

La Cassazione, come è noto, ha confermato la condanna all'ergastolo del *Priebke* (e dell'*Hass*, suo coimputato) comminata dalla Corte d'Appello Militare a riforma della sentenza di primo grado che, accogliendo le attenuanti generiche, come vedremo dopo, aveva condannato il *Priebke* a 15 anni, di cui dieci condonati (l'*Hass* a dieci anni), respingendo in toto le tesi della difesa.

A parte le considerazioni di alto interesse giuridico e morale espresse sulla vicenda della strage delle Ardeatine sia nella sentenza della Corte d'Appello militare che in quella della Cassazione, ci sembra opportuno ricordare alcune osservazioni che appaiono nella sentenza della Suprema Corte, ad illustrazione della “persona” *Priebke*.

Oltre quanto già detto, la sentenza ricorda in “Fatto”, alle pagg. 11 e seguenti le conclusioni della *Corte Militare d'Appello* che, “escluse per entrambi gli imputati le attenuanti....., li condannava alla pena dell'ergastolo”; “..... Ravvisava per entrambi le aggravanti della premeditazione e della crudeltà,..... escludeva altresì il concorso di attenuanti generiche, atteso il peso marginale degli elementi

del tempo trascorso dal fatto e dall'età avanzatissima degli imputati rispetto alla "inaudita gravità" e "disumanità" del "barbaro eccidio" di cui essi si resero protagonisti, indice di "ineguagliabile malvagità", anche sotto il profilo della "capacità a delinquere" e della "tendenza criminosa" degli autori".

In "Diritto", alle pagine 23 e 24, "II, Sulla manifesta criminalità dell'ordine e sullo stato di necessità....." la relazione ricorda le conclusioni dei giudici di merito su *"i ruoli ricoperti dal Priebke all'interno del comando militare tedesco di Roma.....in posizione di assoluta preminenza organizzativa" e "che anche l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione delle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati".*

E ancora: *".....i due ufficiali, mediante la partecipazione alle riunioni preparatorie e la costante presenza sul luogo della strage, accompagnata dalla diretta e programmata uccisione da parte di ciascuno di essi di almeno due persone ai fini di esemplarità per la truppa, avessero realizzato, nell'ambito del concordato progetto criminoso, un contributo concorsuale significativo, determinante, rafforzativo e di sicura agevolazione per tutte le altre uccisioni, sia per quelle prestabilite in numero di trecentotrenta che per quelle eccedenti in numero di cinque, le*

22
relazione

quali "seppure non programmate rientravano nella logica dell'azione rapida e clandestina destinata a rimanere tale."".

Afferma la Suprema Corte (pagg. 26-27-28-29): "I giudici di merito....., disattendendo la tesi del difetto da parte degli imputati della "coscienza e volontà" di dare esecuzione a un ordine superiore criminoso, oltre a sottolineare gli oggettivi aspetti di manifesta criminalità, hanno evidenziato, anche sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza da parte degli imputati della manifesta criminalità dell'ordine e addirittura l'"adesione psicologica" – "per ideologia o abito mentale o per calcolo di convenienza – al medesimo, eseguito con la massima disponibilità e prontezza, senza che mai il dubbio o gli imperativi della coscienza minassero l'una o l'altra"

....."Nella fattispecie in esame l'ordine superiore concerneva il compimento di una feroce rappresaglia nei confronti di trecentotrentacinque persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche.....un ordine siffatto.....avente ad oggetto l'esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello jus gentium recava intrinsecamente e ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti e per la efferata modalità collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e ictu oculi riconoscibile criminalità dello sterminio di massa. Di talché, agli ufficiali destinatari di quell'ordine, obbiettivamente connotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile

disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità, non era consentito dubbio alcuno per dubbi o incertezze interpretative e s'imponevail dovere di disobbedienza gerarchica. I convincimenti ideologici, di natura politico-militare, religiosa o razziale, e gli atteggiamenti psicologici d'indifferenza o addirittura di adesione alla manifesta criminalità dell'ordine superiore, lungi dal giustificare i comportamenti delittuosi dei subordinati, costituivano anzi segnali inequivocabili e certi della cosciente rappresentazione da parte dell'agente del carattere palesemente delittuoso dell'azione intrapresa" (sottolineato dal redattore).

"E però, conclude la Cassazione (pag. 31), punizioni disciplinari o anche misure coercitive, meramente eventuali, sembrano davvero poca e irrividente cosa a fronte della perpetrata strage di persone innocenti....."

Non c'è proporzione, afferma la Corte, "fra l'effettivo pericolo prospettato (ma non attuale) e i fatti omicidiari che gli imputati sarebbero stati costretti a commettere".

"Sulle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone....." (Cap. III, pagg. 31 e segg.) la Cassazione respinge le doglianze della difesa ricordando che "la corte militare d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione.....sia sotto il profilo psicologico che sotto quello cronologico".

Infatti ".....le concrete modalità dell'eccidio.....furono concordate da (Kappler) con i suoi ufficiali in occasione di ripetuti incontri e riunionicui seguì, dopo un non irrilevante intervallo temporale costituito da alcune ore, la fase esecutiva.....Nessun ripensamento intervenne nell'animo degli imputati neppure di fronte

all'incalzante succedersi degli eventi di morte presso le Cave Ardeatine.....e l'azione delittuosa programmata venne eseguita senza esitazione alcuna.....La premeditazione (è) nella condotta di adesione al delitto di ciascuno dei soggetti agenti.....”

“Parimenti infondata”, ritiene la Corte è l’ulteriore “censura” della difesa “in ordine alla ritenuta aggravante della crudeltà verso le persone. Il giudice di merito ha configurato esplicitamente, circa le modalità di esecuzione dell’eccidio di massa, gli estremi dell’aggravante in questione “nella stessa materialità del fatto”, caratterizzatoda una incommensurabile spietatezza, efferatezza e insensibilità morale di macroscopica evidenza da parte dei suoi autori.....”

La Cassazione ricorda la testimonianza del soldato *Amons* e le relazione medico-legale *Ascarelli-Carella*, nella sentenza *Kappler* del 1948, di cui riporta un brano *agghiacciante* (pag. 34) circa le accertate modalità dell’eccidio.

“Trattasi dunque di apprezzamento logicamente coerente con la descritta dinamica dei tragici eventi di morte, ai quali hanno direttamente partecipato entrambi gli imputati, e con i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine all’aggravante di natura soggettiva di cui all’art. 61 n. 4 c.p. (intesa come assenza, nel comportamento dell’autore dell’illecito, di ogni sentimento di pietà e di umanità propri dell’uomo civile, rivelata dal modus agendi consistente in quid pluris rispetto all’ordinaria produzione dell’evento, tale da giustificarne la maggiore riprovevolezza sotto il profilo dell’intensità del dolo – seguono riferimenti tratti dalla

giurisprudenza della Suprema Corte) e perciò incensurabile in sede di legittimità.” (pag. 35).

La Cassazione considera infine destituite di fondamento le doglianze avanzate dalla difesa “Sulle circostanze attenuanti” (Cap. IV, pag. 35) negate dalla Corte d’Appello Militare, e conclude (pagg. 39 - 40): “L’affermazione di non meritevolezza di un più mite adeguamento sanzionatorio, sotto il profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in prospettiva, di un favorevole giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, ai sensi degli artt. 62-bis e 69 c.p., risulta dunque adeguatamente fondata su plausibili ragioni legate alla significazione più diretta ed immediata dell’effettiva gravità dei fatti contestati, nel quadro di una valutazione negativa della personalità degli imputati, che ha consentito al giudice di merito di disattendere – non arbitrariamente – le specifiche richieste in tal senso avanzate dagli imputati”.

Nei confronti del *Priebke*, quindi, la Suprema Corte conferma l’ergastolo comminatogli dalla Corte d’Appello Militare, ricordando a pag. 39, primo capoverso, a proposito della valutazione delle circostanze attenuanti, che, per non ledere i “canoni costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, dal momento che, per quanto riguarda la disciplina comune e perciò necessariamente unitaria di istituti generali -(ma lo stesso potrebbe dirsi perla tipologia delle pene principali, fra le quali non è più annoverata la pena di morte per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra solo in forza del più favorevole jus superveniens costituito dall’art. 1 della L. 13.10.1994 n.

589) - , non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano invece l'autonomo trattamento delle fattispecie criminose previste da quello speciale ed organico corpus normativo (la legge penale militare di guerra): l'esigenza cioè di mantenere costante nel tempo l'efficacia di prevenzione generale di quelle disposizioni incriminatrici e di assicurare l'omogeneità di repressione dei delitti bellici commessi durante lo stato di guerra".

Non ci dilungheremo sugli "interrogatori" cui il Pribeke, ha personalmente partecipato, o gestito, o a quelli cui ha assistito con consapevole partecipazione, né sui metodi infami che ha organizzato e applicato nell'esecuzione dei Martiri delle Ardeatine, né sulle "mansioni" e sul ruolo che in quell'occasione ricoprì il capitano *Priebke* dal principio alla fine: tutto ciò è bene illustrato in tutte le sentenze, anche in quella Quistelli, annullata dalla Suprema Corte.

Ma tutto ciò vale a qualificare il comportamento di costui, che continua a vantarsi di essere stato un "soldato", anche se non ne viene ricordata alcuna azione di combattimento in cui abbia messo a rischio la propria vita, e che ha assassinato e fatto assassinare a sangue freddo prigionieri inermi i quali, anche e soprattutto alle Fosse Ardeatine, erano ben legati, costretti, in ginocchio sopra i cadaveri insanguinati e ancora palpitanti dei loro compagni che li avevano appena preceduti, a porgere la nuca a lui e ad altri "soldati" come lui per essere massacrati.

na -
margherita
re - lito

9

annullata
dalla Suprema Corte

LA PRIMA SENTENZA DEL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

(1 Agosto 1996, Pres. e relatore A. Quistelli) (Allegato n. 2)

Erik Priebke, nato a Berlino il 29 luglio 1913, già capitano delle SS naziste, residente a San Carlo de Bariloche (Argentina) e quivi scovato da alcuni giornalisti, in seguito a richiesta del Governo Italiano fu estradato in Roma dove fu sottoposto a processo da quel Tribunale militare per **"Concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani per avere, quale appartenente alle forze armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, in concorso con Kappler Herbert ed altri militari tedeschi (già giudicati), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo con crudeltà verso le persone, cagionato la morte di 335 (trecetotrentacinque) persone, per lo più cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, con premeditata esecuzione a mezzo colpi di arma da fuoco, in Roma, località "Cave Ardeatine", in data 24 marzo 1944, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania"**.

La sentenza emessa il 1° agosto 1996 dal *Tribunale militare* di Roma, Presidente *Agostino Quistelli*, giudici *Bruno Rocchi* e *Sabatino De Marchis*, P.M. *A. Intelisano*, pur ammettendo con ampie motivazioni in fatto e in diritto la colpevolezza piena del *Priebke*, gli riconosceva circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti e dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La sentenza, come è noto, fu impugnata dal P.M. *Antonino Intelisano* e dalle parti civili, e la Suprema Corte, "con sentenza in data 15 ottobre 1996, provvedendo sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale

Militare presso la Corte Militare di Appello e da alcune parti civili avverso l'ordinanza della predetta Corte con la quale, in data 29 luglio 1996, erano state rigettate le dichiarazioni di ricusazione nei confronti del Presidente del Collegio in precedente giudizio, così disponeva:

- a) – annullava senza rinvio l'ordinanza impugnata;*
- b) – dichiarava l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio cui si riferiva la dichiarazione di ricusazione.*
- c) – dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma in data 1 agosto 1996 nei confronti del Priebke”.*

(v. sentenza n. 322 del 22 settembre 1997, pag. 4, del Tribunale Militare di Roma, Collegio presieduto dal dott. Flamini, “dinanzi al quale il procedimento era regredito nella fase degli atti preliminari al giudizio”.

(Allegato n. 3).

Tuttavia già nel testo (v. **Allegato 2**) elaborato dal collegio presieduto dal dr. *Quistelli*, la cui sentenza era stata annullata dalla Cassazione in seguito a ricusazione, e nella quale le diverse tematiche erano state divise in capitoli, al punto 5 (pagg. 41-45) viene affrontato **“Il ruolo del Priebke in via Tasso”** e **“nel compimento delle torture cui venivano sottoposti i malcapitati che cadevano nella rete del IV reparto della polizia di sicurezza tedesca, cui il Priebke apparteneva.....”**

“E’ certo che il Priebke era uomo di fiducia di Kappler per il suo carattere freddo, preciso, zelante e per il fatto che con lui collaborava anche presso l’Ambasciata tedesca, come ufficiale di collegamento e suo vice. Neppure può revocarsi in dubbio che l’imputato abbia partecipato in più occasioni alla tortura di malcapitati detenuti: lo dicono le

testimonianze dibattimentali de relato di Maria Teresa Regard, di Carla Angelini, di Maria Teresa Mattei, di Peter Tompkins, e quella istruttoria resa il 5.12.1946 dal Generale Ettore Artali (v. atti processuali prodotti dal P.M. il 10.5.96 lett. U)"

"Tali testimonianze dirette e de relato, pur non consentendo di delineare con certezza i reali contenuti dei poteri e dell'autorità del Priebke e l'esatta natura, direzione e frequenza delle sevizie dallo stesso compiute sui detenuti, sono abbastanza numerose e convergenti da condurre alla conclusione che il Priebke partecipò alle torture di via Tasso".....

.....

"Certo, l'aver commesso azioni delittuose che costituivano evidenti reati contro la persona, non favorisce una indulgente valutazione di quella che era la sua personalità durante lo stato di guerra;sembra utile riportare alcune considerazioni espresse dal Prof. Arrigo Paladini (in un documento autografo acquisito agli atti) e confermate de relato dalla moglie, Elvira Sabatini.....: "Sono stato arrestato il 4 maggio 1944 e sono stato tenuto in cella di isolamento fino al 4 giugno 1944, giorno della liberazione.....Le prime volte sono stato interrogato e massacrato di botte personalmente dal Colonnello Kappler e dal Maggiore Scultz, poi per tre volte dal Capitano Priebke (...) Ricordo perfettamente il modo di interrogare del capitano Priebke che mi ha violentemente colpito al torace con il "pugno di ferro" che usava abitualmente con i prigionieri. A differenza degli altri, il suo linguaggio non era offensivo e volgare e non perdeva facilmente la calma. La sua frase ricorrente era: "mi dispiace

signor tenente, ma lei con me deve parlare; sarà comunque fucilato, ma potrà evitare tante sofferenze a cui non potrà resistere" (.....) Ripeteva continuamente: "Se lei non parla saremo costretti a fucilare suo padre". Nel terzo interrogatorio, con voce tagliente e fredda, mi comunicò che l'esecuzione di mio padre era già avvenuta (.....) In realtà ciò non era vero in quanto mio padre era caduto in campo di concentramento già il 23/10/1943, ma io non lo sapevo e anche dopo la liberazione, per oltre due anni, ho creduto che la sua morte fosse stata causata dal mio silenzio. L'aspetto e il modo di fare del Capitano Priebke, freddo e compassato, lo ha fatto apparire (.....) più umano degli altri ufficiali delle SS. In realtà si tratta di una ferocia più raffinata, meno violenta ma terribilmente sadica. Ne è la prova la menzogna che mi è stata detta nei riguardi di mio padre".

La sentenza, sia per il comportamento di alcuni componenti del collegio giudicante che per le conclusioni che mandavano sostanzialmente libero ("quasi" assolto?) il Priebke, sollevò grande turbamento nell'opinione pubblica, nel Parlamento, e tra la grande maggioranza dei commentatori, che produssero articoli, interviste e pubblicazioni di maggiore o minor rilievo sull'evento.

~~Essa, comunque, non prende in considerazione, molte~~ altre testimonianze, che descrivono il comportamento del Priebke con ampiezza e lucidità per averne subito le "attenzioni": ne suggeriamo la lettura, in particolare per i testi *Riccardo Mancini* e *Felice Napoli*, estesamente riportate, insieme alle altre, nel libro *C. De Maso, S. Micheli; "Processo Priebke, Le testimonianze, il memoriale"*, Il Mondo 3 Edizioni, Roma, 1996, pagg. 219). (Allegato n. 4).

Particolarmente drammatica e importante la testimonianza di *Maria Teresa Mattei*, già deputato alla Costituente e sorella del tenente *Gianfranco Mattei*, medaglia d'oro alla Memoria, a proposito di un intervento sollecitato dalla madre, molto amica del cardinale *Montini*, il quale attraverso il noto padre *Pancrazio Pfeiffer* portò a *Kappler* una lettera di intercessione firmata da un'altissima personalità del Vaticano in favore del giovane prigioniero. Secondo quanto raccontò padre *Pfeiffer* alla madre di *Maria Teresa* e di *Gianfranco*, "Kappler, come una furia, la prese senza aprirla e senza leggerla. La strappò e disse a padre *Pfeiffer*: "Questa lettera io non l'ho mai ricevuta".....Padre *Pfeiffer* convocò me e mia mamma(e) riferì che *Kappler* aveva detto: "Questo comunista *Mattei* è terribile, è terribilmente silenzioso, ma ora useremo il tenente *Priebke* che saprà farlo parlare con mezzi fisici e chimici". E difatti il tenente *Gualberti* ci disse che gli erano state fatte delle iniezioni che gli elevavano la febbre oltre i quaranta. Mio fratello temeva nel delirio di poter dire dei nomi.....".

Fu così che *Gianfranco Mattei*, per non correre il rischio di tradire i suoi compagni sotto le torture, preferì darsi la morte. (v. pagg. 66-67 op. citata, allegato 4)

(?) (Allegato n. 5: *R. Katz*, "Dossier *Priebke*", ed. Rizzoli, Milano, 1996, pagg. 174).

W. Leszl ("Priebke. Anatomia di un processo", Ed. Riun., Roma, 1997, pagg. 288) esamina e condivide le tesi del Collegio giudicante circa la illegittimità della strage delle Ardeatine e la responsabilità del *Priebke* di non aver rifiutato ma anzi di aver attivamente partecipato all'esecuzione (v. Cap. III, "Questioni di fatto e questioni di diritto al processo *Priebke*, pagg.

142-210) surrogandola con citazioni e riferimenti giuridici e storiografici; in particolare al *par.* 3, pagg. 178-179, ricorda la deposizione volontaria del colonnello *Dietrich Beelitz*, il quale "cercò di sostenere che la cattura e uccisione di ostaggi, pur non menzionata dalla Convenzione dell'Aia, era rispondente dalle "leggi ed usi di guerra" dalla *Wehrmacht*, perché ciò gli era stato insegnato all'Accademia militare, ma l'unico manuale cui poté fare riferimento è quello del *Waltzog* del 1942, e naturalmente si può sospettare che l'autore di questo volesse giustificare a posteriori una pratica che, come sappiamo, era già invalsa nell'esercito nel 1941: Invece il generale *Frido von Senger und Etterlin* nella sua deposizione dichiarò espressamente di averla ritenuta illegale (n. 55, pag. 272: ciò risulta dai primi due capoversi di p. 3 della sua deposizione, e dichiara di aver invitato verbalmente i suoi subordinati ad evitare rappresaglie mediante l'uccisione di ostaggi la cui connessione con i partigiani non era in alcun modo accettabile, e dello stesso parere si mostrò anche il generale delle *Waffen-SS* *Karl Wolf* (nella sua deposizione del 1945), mentre il giudice *Hans Keller* espresse serie riserve nella sua."

~~Il terzo dei "dieci comandamenti" stampati sul libro paga di ogni soldato tedesco, ricorda sempre *Leszl*, afferma "che "il nemico che si è arreso, anche se franco tiratore o spia, non deve essere ucciso.....". Il quinto, invece, dispone che "la popolazione civile è intoccabile (o inviolabile: *unveletzlich*).Il rispetto di questa Convenzione (dell'Aia) venne meno, come abbiamo già visto, nel 1941, prima nella "operazione *Barbarossa*" contro la Russia e poi anche in Francia"~~

Fu infatti nel 1941, ricordiamo noi, che il maresciallo *Von Keitel* emise il noto ordine del giorno alle truppe dell'Asse attraverso cui disponeva la applicazione strategica della "guerra ai civili".

Riguardo al comportamento del *Priebke* anche il *Leszl* ricorda (cap. IV, Il Processo, par. 2, pag. 227) che la sentenza precisa "gli elementi a suo sfavore.....soprattutto la sua partecipazione alle torture di via Tasso.....sia pure con la restrizione che non era il più crudele". Ma, commenta l'A., "è difficile per noi metterci a fare dei confronti fra quei torturatori, per decidere chi è stato il peggiore, ma che in ogni caso una valutazione comparativa non attenua il giudizio di essere stato un "crudele torturatore". Si ha l'impressione invece che nella sentenza si finisca con l'equivocare sull'uso del comparativo e, più gravemente, nell'assolverlo da "particolare ferocia e crudeltà" per essersi limitato a ricorrere a "pugni al viso e al torace": (ma) "il pugno a mano scoperta.....non equivale al "pugno di ferro" di cui si parla nelle testimonianze." (Allegato n. 6)

Una ulteriore testimonianza sulla "presenza" del *Priebke* agli "interrogatori" è riportata su un vecchio libro di *Curatola*, "La morte ha bussato tre volte - Il diario di un torturato nell'inferno di via Tasso" che, in data non sospetta (luglio 1944, Roma, Ed. Donatello De Luigi), ricorda a pag. 40-41 i modi che quel "gentiluomo" e i suoi collaboratori usarono per "interrogarlo".

(Allegato n. 7)

LA SECONDA SENTENZA DEL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA (Presidente Flamini, rel. Lepore, 22 luglio 1997) (Allegato n. 3)

Avendo dunque la Suprema Corte dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma in data 1 agosto 1996 nei confronti del *Priebke*, e, con successiva sentenza del 10 febbraio 1997, risolto i conflitti di competenza dichiarando la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare, il *Priebke* era associato in un unico procedimento al maggiore delle SS germaniche *Karl Hass*, che nel frattempo era stato incriminato degli stessi reati contestati al *Priebke*.

Il Tribunale Militare di Roma, composto dal Presidente dr. *L. M. Flamini* e dai giudici dr. *A. Lepore* e magg. *A.M. F. Pesce*, P.M. *A. Intelisano*, dopo il dibattimento, articolatosi in 25 udienze, emetteva la sentenza n. 322 del 22. 7. 1997, estensore il dr. *Lepore*, in cui dichiarava gli imputati responsabili del reato continuato e aggravato loro ascritto, concedendo ad entrambi le circostanze attenuanti e condannando *Hass Karl* alla pena di reclusione per anni 10 e mesi otto e *Priebke Herich* alla pena di reclusione per anni quindici, ecc. ecc., applicando il condono di dieci anni per ambedue gli imputati. (vedi Allegato n. 3)

A parte la ~~infezza~~ ^{infezza} della condanna, che sarà modificata in Appello con la pena dell'ergastolo, confermata in Cassazione per ambedue gli imputati, il Tribunale ritenne di non poter applicare per il *Priebke* le conclusioni della *Corte Suprema della Nazione Argentina*, che ne aveva autorizzato l'estradizione in Italia avendo ravvisato nell'imputazione il

reato di genocidio, in quanto questo reato è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1967, e cioè 23 anni dopo i fatti di causa.

Nella *"motivazione e sviluppo delle tematiche"*, al punto 3, pagg. 20 e segg., la sentenza propone l'esame del *ruolo degli imputati nel Comando tedesco in Roma*.

A proposito del *Priebke*, *"è emerso che l'imputato era inquadrato nell'ambito del IV reparto della Polizia di sicurezza, alle dirette dipendenze del Cap. Shutz.....;che si era accattivato la fiducia di Kappler, per il quale operava anche come ufficiale di collegamento presso l'Ambasciata tedesca.....;(che)..... ha partecipato all'arresto ed agli interrogatori di coloro che venivano imprigionati in via Tasso, usando nei loro confronti ed in vario modo violenza"*.

"Lo confermano, afferma la sentenza, tra le altre risultanze, le seguenti numerose deposizioni testimoniali". Di seguito la sentenza riporta alcune delle testimonianze di cui al precedente procedimento dichiarato nullo dalla Cassazione (*Teresa Mattei, Maria Teresa Regard, Carla Angelini, Elvira Sabatini, Arrigo Paladini*; vengono citati anche i testi *Luciano Ficca e Giovanni Gigliozzi*).

"Può sicché con sicurezza affermarsi, secondo il Tribunale (pag. 24) del dispositivo, che il Priebke all'interno del Comando tedesco di via Tasso svolgeva un ruolo di preminente rilievo, partecipando ad operazioni di polizia, arresti, interrogatori, torture. Non ritiene al riguardo il Collegio indispensabile stilare tra gli ufficiali tedeschi di via Tasso una sorta di classifica di demerito e di disonore, all'interno della quale individuare l'esatta posizione in graduatoria del Priebke; appare invece sufficiente, per

una ricostruzione della vicenda di causa, l'aver comunque determinato il ruolo dell'imputato che, contrariamente a quanto adombrato dalla difesa, non ha svolto durante il suo servizio in quel Comando solo una sorta di funzione moderatrice rispetto al collerico e caratteriale capitano Schutz".

E ancora (pag. 25), a proposito della partecipazione dei due imputati all'eccidio delle Cave Ardeatine, si afferma: *"Il Priebke, dipendente diretto del Kappler, verrà chiamato a collaborare nella preparazione della strage, partecipando a formare gli elenchi dei martiri da passare per le armi e successivamente controllandoli al loro arrivo alle Cave in posizione di assoluta preminenza organizzativa....."*

A proposito della preparazione delle liste, il Tribunale, ricordando la posizione del Priebke, afferma (pag. 45) che questi, *"quale affidatario delle liste, si è accorto che vi erano cinque prigionieri in più",* anzi *"si accorse subito che vi erano cinque prigionieri in più"* (pag. 46), e che *"la volontaria esecuzione dei cinque prigionieri eccedenti.....risulta confermata dalle dichiarazioni rese dall'Hass..... nel corso del precedente giudizio"* (pag. 47).

Ciò è avvenuto, si legge, ancora a pag. 47, al fine *"di eliminare persone che, alla fine della guerra, li avrebbero con una testimonianza tanto diretta quanto precisa inchiodati alle loro responsabilità!"*

A pag. 49 il Tribunale decisamente afferma *"che l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere con piena consapevolezza e che tale consapevolezza fu massima nel Priebke, quale ufficiale che, temutario delle liste delle vittime e preposto*

alla formazione dei gruppi che di volta in volta venivano avviati alla morte, direttamente rilevò l'eccedenza numerica".

A proposito de *"L'adempimento di un dovere"* (par. 6, pag. 49) il Tribunale conclude sulla responsabilità piena degli imputati (pag. 52) e dell'inutilità del richiamo alle disposizioni di legge in merito, che comunque affermano (art. 40 CPMP e paragrafo 47 del codice penale militare tedesco in vigore all'epoca) che *"il militare che ha commesso il reato obbedendo al superiore ne risponde penalmente quando l'esecuzione dell'ordine costituisce manifestamente reato"*.

Nella fattispecie *"....gli imputati, per loro stessa ammissione, hanno ottemperato all'ordine di partecipare all'eccidio delle Cave Ardeatine non perché convinti della sua legittimità, ovvero perché non consapevoli della sua manifesta criminalità, ma solo perché preferirono anteporre il proprio personale interesse all'esecuzione di centinaia di innocenti"*.

Né vale per il Tribunale il rischio di incorrere in una condanna a morte in caso di disubbidienza, smentito da una serie di fatti che vengono puntigliosamente elencati. *"....gli imputati dichiarano di essere stati minacciati, di aver ucciso solo per sottrarsi al pericolo di essere deferiti ai tribunali delle SS. Non è vero. Né il Priebke né l'Hass hanno ricevuto alcuna minaccia, tanto meno da Kappler: il primo, il "tenente feroce" (così molti testi hanno affermato che venisse appellato il Priebke nel carcere nazista - n.d.r.), uno dei torturatori di via Tasso, era del Kappler un collaboratore tra i più fidati e diretti, tanto da essere chiamato a svolgere alle Cave Ardeatine il compito, tutt'altro che marginale e secondario, di affidatario delle liste dei detenuti..."*

Nel paragrafo 7, *“La responsabilità degli imputati...”* (pag. 57 e seg.), il dispositivo afferma (pag. 61): *“.....posizione del Priebke, non può dubitarsi che questi abbia con piena coscienza e volontà fornito il proprio contributo causale all'eccidio delle Cave Ardeatine.”.....”....ha partecipato al reato sin dal momento organizzativo...”;* egli dichiarò ad Afragola, nell'agosto del 1946, quando era prigioniero degli Alleati: *“Entrai nella cava con il secondo gruppo, uccisi un uomo con un mitra italiano; verso la fine ne uccisi un altroLe esecuzioni finirono quando già calava la sera...”* (pag. 61)

“...il Priebke deve a pieno titolo rispondere della morte non solo di trecentotrenta persone ma anche delle cinque che, deliberatamente, vennero uccise – a seguito dell'ordine impartitogli dal Kappler - di eliminare testimoni tanto pericolosi” (pag. 63).

“...è con sicurezza emerso che il Priebke ebbe subito notizia che era stata impartita la disposizione di uccidere.....dato l'incarico rivestitonel Comando militare tedesco di via Tasso egli non poteva non sapere.....anche sulla base di dati probatori certi.....” e il dispositivo ricorda il teste *Mario Cecconi* il quale, nell'udienza del 5 giugno 1997, affermò che *“...proprio il Priebke.....effettuò alle Cave Ardeatine il preliminare sopralluogo indispensabile per la preparazione dell'eccidio”* (pagg. 68-69)

“Sicché appare concretato non solo l'elemento cronologico del trascorrere tra l'ideazione e l'esecuzione del reato di un lasso di tempo apprezzabile al fine di poter l'agente riflettere (Cass., Sez. 1, 1991,

188000) ma anche il dato ideologico poiché il Priebkeha partecipato anche a studiare le modalità e a predisporre i mezzi del reato” (pag. 69).

“.....sussistenza della premeditazione: aver preparato per altri la barbara esecuzione ed averla poi personalmente eseguita....” (pag. 70)

“..... per aver agito con crudeltà verso le persone.....necessita che la condotta criminosa manifesti un “quid pluris” rispetto agli ordinari mezzi di esecuzione del reato, in quanto la malvagità dell’agente e la sua insensibilità a qualsivoglia richiamo umanitario fa sì che si fuoriesca dal normale processo di causazione dell’evento (Cass. sez 1, 1993, n. 196417): In altre parole la sussistenza dell’aggravante in esame è dimostrata dall’emergere della crudeltà, che non ricorre solo quando le modalità dell’azione manifestano la volontà di infliggere alla vittima, per il solo piacere di vederla patire, particolari sofferenze – il che concretizza le caratteristiche delle sevizie – ma anche quando venga provata nel reo l’assenza completa di sentimenti di compassione e di pietà (Cass. Sez 1, 1995, 202470). Nell’eccidio delle Cave Ardeatine indubbiamente tale crudeltà si è manifestata ed in grado di inaudita gravità....”(pag. 71)

“.....l’ordine di eseguire l’eccidio delle Cave Ardeatine non ha trovato nel Priebke un mero esecutore, bensì esso è stato recepito in spirito di piena condivisione;l’ordine superiormente impartito non si spingeva fino a dettagliarne le specifiche modalità esecutive, le quali pertanto vennero programmate ed eseguite dall’imputato” (pag. 73).

A proposito delle attenuanti generiche che, a differenza di quanto disporranno successivamente la Corte d’Appello e la Cassazione, verranno concesse dal Tribunale perché “.....dopo la fine della guerra non risultano

condotte criminose ascrivibili al Priebke..." (pag. 84), a pagina 83 si legge che "...l'esame della sua condotta antecedente al reato indurrebbe al diniego dell'attenuante in questione (per) il ruolo svolto dall'imputato all'interno del Comando tedesco di via Tasso, in particolare gli interrogatori da lui ivi tenuti con largo uso di torture ed altre violenze sia fisiche che morali.....".

*W. M. Modica
P. Brunelli*

SENTENZA DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO n. 24 del 7 marzo 1998. Presidente dott. Giuseppe Modica, Giudice Estensore dott. David Brunelli, giudici dott. Francesco Ufilugelli, Cap.Freg.MM Giancarlo Secci, Ten.Col.EI Claudio Saladini (Allegato 8)

~~Riteniamo opportuno – per completezza di documentazione – di dover fornire all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma la copia della sentenza della Corte Militare di Appello in merito al procedimento contro *Erich Priebke* e *Karl Hass*, nella quale, come abbiamo già visto, venivano accolte in pieno le doglianze del P.M. e di alcune parti civili, e che si concludeva con la condanna all'ergastolo per ambedue gli imputati.~~

La sentenza, di notevole rilievo sia in fatto che in diritto, scioglie i nodi interpretativi riportando una a una le considerazioni de Tribunale sulla **"scriminante dell'adempimento di un dovere"** (pag. 37); sulla **"responsabilità degli imputati"** (pag. 40); sulla **"premeditazione"** (pag. 44); sulla **"ricorrenza della aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone"** (pag. 48); sulla **"circostanza attenuante relativa all' inferiore che è stato determinato dal superiore"** (pag. 50); su quella **"a favore del**

militare che ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato" (pag. 51); sulle "circostanze attenuanti generiche" (pag. 52); sulla "sussistenza del concorso tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti" (pag. 56); sulla "imprescrittibilità" del reato, stanti le aggravanti rilevate (pag.60); "in ordine alla commisurazione della pena" (pag. 65); sul "condono" (pag. 66).

Dalla pag. 71 inizia l'esame dei motivi di impugnazione del Procuratore Generale, del Pubblico Ministero di primo grado, delle parti civili e degli imputati.

La Corte (pag. 88) dichiara "i motivi di appello della difesa..... infondati" e quelli della "pubblica accusa fondati nei limiti di cui alla motivazione che segue."

"L'esame del merito, afferma la Corte (pagg. 91 e segg.), propone subito il tema del controllo probatorio da operare sulla ricostruzione degli "eventi" contenuta nella citata sentenza del 1948, recepita definitivamente nella sentenza del Tribunale supremo militare(che) la sentenza impugnata fa propria". Segue un'ampia disamina, riferita al processo Kappler (1948-1952), degli elementi di fatto e di diritto, ponendo tra l'altro interessanti considerazioni sulla sentenza di primo grado di quel processo, certamente confusa ma, secondo la Corte, non correttamente interpretata.

Passa poi (pag. 107 e segg.) ad esaminare sul ruolo dei due imputati nella organizzazione romana delle SS, concludendo a pag. 110 "che il Priebke era, se non il principale, uno degli uomini di massima fiducia del Kappler" in quella organizzazione

La sentenza nota (pagg. 112 e 113) che *“presso quell'ufficio e in particolare nella conduzione del carcere Priebke svolse sicuramente un ruolo di primissimo piano quanto alle torture inferte ai prigionieri politici”* e cita *“la dichiarazione (del generale) Ettore Artale, resa l'11 novembre 1946,il quale attribuisce al Priebke il comando delle carceri di via Tasso, aggiungendo “di queste sevizie ritengo costui direttamente responsabile”, le testimonianze Ficca.....Tompkins.....Pellegrini..... A fronte di simili emergenze (e delle altre, aggiungiamo noi, che si sono verificate nel corso dei diversi procedimenti contro il Priebke) scarsamente significativi sono gli elementi invocati dalla difesa. Il teste Guzzo....., la relazione della commissione alleata..... Del resto rimane logicamente inconcepibile che il comandante di fatto di quel carcere non fosse a diretta conoscenza di cosa vi accadesse “istituzionalmente” e d'ordinario, e quanto meno non avallasse per ciò solo l'operato dei carcerieri.....Va registrata quindi al riguardo piena coerenza tra la figura del Priebke, che è possibile delineare in generale con riferimento alle mansioni ricoperte di polizia repressiva e quello che lo stesso fu chiamato a realizzare il 23 e il 24 marzo del 1944 e tale coerenza esonera di per se dal dover ricercare ulteriori elementi di spiegazione.”*

La Corte ribadisce le funzioni svolte dal *Priebke* nel corso della strage e conclude: *“.....risulta che egli, collaboratore di fiducia e della prima ora del Kappler, “aiutò” costui in tutte le fasi dell'eccidio, preparatorie ed esecutive, anche provvedendo ad uccidere personalmente due uomini, per dare l'esempio alla truppa ed evitare che questa*

manifestasse incertezze e tentennamenti, pregiudizievoli del buon esito di tutta l'operazione."

Alla pagina 121 riprende la discussione sui diversi elementi di diritto che caratterizzano giuridicamente i fatti e conclude (pag. 134 e segg.) *"che non ricorre in capo ai due odierni imputati alcuno degli elementi che possono portare alla non punibilità. Essi infatti si sono trovati ad agire in completa adesione all'ordine ricevuto e senza subire alcuna coartazione della volontà,imprimendogli in via esecutiva.....la cadenza dell'immediatezza e ineguagliabili criteri di efferatezza e disumanità.tale "ordine" prese via via corpo e si consolidò per l'inusitato zelo di chi era chiamato ad eseguirlo, ma il quadro probatorio a disposizione impone di ritenere che analoga ansiadi andare oltre persino quanto richiesto dal superioreIn questa tragica corsa alla realizzazione di una efficiente ferocia gli imputatisvolsero....gli specifici compiti operativi.....con la massima disponibilità e prontezza subito si prodigarono, in accordo tra loro e con tutti i superiori, per realizzarlo con quelle modalità. Nessun conflitto tra ordine e coscienza è emerso....."*

La Corte prosegue negando validità al ragionamento presente nella sentenza del 1948 e ricomparsa nel corso dei procedimenti contro *Priebke*, secondo il quale si escludeva che i subordinati del *Kappler* *"avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo"* e che *"appartenevano ad un'organizzazione rigidissima, dove assai facilmente si acquistava un abito mentale portato alla obbedienza pronta"*.

“Se ne potrebbe ricavare infatti l’idea che il descritto abito mentale, la disciplina rigidissimala vigenza di istruzioni, circolari o regolamenti dettanti leggi feroci circa la condotta della guerra, in aperto spregio del diritto internazionale vigente e dei più elementari principi di umanità, avessero indotto negli imputati una spiccata insensibilità ai valori fondamentali.....una sorta di “incapacità” giuridico-penale.”

“Le implicazioni di questo ragionamento sono evidentemente confliggenti con le stesse ragioni di esistenza del diritto penale e più in generale con la dimensione della giuridicità.....”

“Se quindi, per effetto dello stravolgimento delle coscienze che implicò il nazismo, si determinò la non configurabilità di quel conflitto di doveri a cui le norme ricollegano la non punibilità dell’esecutore, il giudice deve solo prendere atto della non ricorrenza del presupposto della non punibilità, piuttosto che affermare una regola di giudizio che implica una modificazione degli stessi presupposti normativi”.

La Corte passa poi ad esaminare una serie di eventi che avrebbero dovuto sollecitare almeno dubbi e perplessità negli esecutori del massacro delle Ardeatine circa la *“illiceità dell’eccidio”*, a parte l’assassinio dei *“cinque testimoni dell’eccidio non compresi nelle liste.....”* anche *“.....l’assoluta segretezza con cui esso avvenne e in cui fu mantenuto, apertamente contrastante con la funzione della rappresaglia”*

In risposta alle sollecitazioni della difesa, che insisteva sulle conclusioni cui erano giunti i giudici del 1948, la Corte propone una approfondita disamina della sentenza da quei giudici emessa, rileyandone

con acutezza i limiti e le distorsioni interpretative che ne sono derivate (pag. 141 e segg).

Per brevità – non essendo questo aspetto, pur rilevante ai fini del diritto, concernente i fatti immediati di cui oggi e in questa sede è causa – ci limitiamo a riferire, di tutto il complesso ragionamento proposto dalla Corte, che *“il contrasto evidente tra dispositivo e motivazione venne già rilevato dal Tribunale supremo militare con la sentenza del 1952, ma non dette luogo ad annullamento.....”* in quanto il giudice di legittimità, dovendo pronunciarsi esclusivamente sul ricorso dell'imputato, ritenne che *“la parte della motivazione che riguarda il dubbio.... non ha riflesso alcuno sul dispositivo di condanna”*

Avviandosi alle conclusioni, la Corte (pag. 147 e segg), esamina le diverse posizioni dei due imputati, *“accomunati però dall'aver entrambi sicuramente cagionato l'uccisione di due delle 335 persone che furono messe a morte nelle Cave Ardeatine. Tuttavia ambedue sono da ritenere allo stesso modo responsabili delle morti non direttamente cagionate, esattamente attribuite loro a titolo di concorso.”*

Il Priebke, inoltre, *“ si segnala come uno dei pilastri su cui la banda di criminali ha potuto contare sul piano operativo Non si tratta di concorso morale, ma di effettivo spiegamento di energie verso la realizzazione del piano comune..... supportato costantemente dal dolo.....”*

“Egli ha senz'altro avuto la possibilità di percepire in pieno l'incommensurabile disvalore che connotava l'eccidio, di riflettere sull'abnorme criminalità di quanto era stato richiesto loro e di quanto

andavano eseguendo, ma ciò non gli ha impedito di agire con quella freddezza, lucidità e convinzione che, ancora, a distanza di cinquanta anni, traboccano dal racconto degli accadimenti che egli propone”.

Dopo un’ampia disamina degli aspetti di fatto e di diritto riguardanti le aggravanti e le attenuanti (pag. 151 e segg.) la sentenza conclude (pag. 181): “Si consideri come il Priebke abbia mostrato nel fatto commesso quella “glacialità” di carattere che lo aveva fatto emergere tra i collaboratori del Kappler e che lo rendeva più simile al capo..... La spinta criminosa che mostra Priebke è frutto della immarcescibile certezza di essere nel “giusto”, prima che soltanto nel “doveroso” e di questa professione di fede, non ignobilmente celata, ma perversamente proclamata, egli riempie con coerenza la propria vita, sino ad oggi. La sua età avanzatissima è in questo senso un valore profondamente negativo, giacché, seppure oggi egli non abbia per ovvie ragioni la medesima “pericolosità criminale” mostrata allora, mantiene completamente inalterata la sua “capacità a delinquere” intesa come capacità riflettente del fatto commesso nella personalità dell’autore”.

“Gli anni, in conclusione, sono passati inutilmente per Hass e per Priebke, la cui vita vissuta appare la cinica conferma della ineguagliabile malvagità esibita nella commissione del reato; lungi dal poter essere invocati ai fini di una attenuazione della loro colpa, rappresentano la riprova della meritevolezza della massima pena.” (sottolineato dal redattore)

Tanto penece,
e pare che el

29

*

*

*

Il signor capitano delle SS *Erich Priebke*, così ben descritto negli elaborati dei magistrati italiani, dal Tribunale alla Corte Militare di Appello e alla Cassazione, secondo cui l'attività militare di questo "soldato", la cui attività guerriera si è espressa soltanto nelle sevizie e nel massacro di prigionieri inermi, ben legati e resi completamente inoffensivi dalle condizioni fisiche, morali, spirituali nelle quali egli e gli aguzzini che seguivano i suoi ordini li avevano ridotti, lamenta indignato la "gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" che gli è stata inferta a pag. 14 del libro "Operazione via Rasella", scritto a quattro mani da Rosario Bentivegna e Cesare De Simone.

Nella citazione ^{nell'atto} primo motivo di doglianza sarebbe ^{la menzogna} che il sig. *Erich Priebke* aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso...")

Ci sembra che a questa doglianza, come a tutte le altre presentate dai diversi e successivi difensori del *Priebke*, abbiano già dato ampia risposta il Tribunale Militare di Roma, la Corte Militare d'Appello e la Corte di Cassazione.

La "gravissima lesione dell'onore ecc. ecc. ecc." sarebbe contenuta in un brano che conclude il capitolo "Un marzo terribile" (pag. 10), nel quale si ricordano, con un'ampia e rapida carrellata, le condizioni in cui vivevano i romani sotto il terrore nazista e i bombardamenti alleati su Roma, provocati dalla presenza in città delle truppe di occupazione tedesche e delle loro installazioni militari.

del libro
"Operazione
via Rasella"

In quel *"marzo terribile"*, e, prima ancora, dal febbraio, si era accentuata, anche in seguito alla precisa richiesta degli alleati che erano sbarcati ad Anzio alla fine del mese di gennaio, l'iniziativa delle formazioni partigiane. Gli AA. ricordano che *"solo nel marzo, le azioni di guerriglia urbana saranno 75, quelle dovute a bande partigiane nella provincia 109"* e subito dopo descrivono la *"furibonda reazione nazista"*, con la drastica riduzione delle razioni alimentari, con il coprifuoco alle 16,30 e la proibizione dell'uso delle biciclette, ma soprattutto con le razzie degli uomini validi e le deportazioni, con i *"fucilati di Forte Bravetta"* e il lavoro *"a pieno ritmo"* delle *"camere di tortura di via Tasso"*.

Ricordano anche tre nomi soltanto, veramente pochi, tra le numerose vittime della ferocia sadica di *Kappler* e dei suoi più volenterosi collaboratori, *Priebke* e *Shutz*, così come ampiamente e ripetutamente, senza alcuna esitazione, li hanno riconosciuti, sulla base delle risultanze processuali, i magistrati italiani del Tribunale e della Corte Militare d'Appello e quelli della Cassazione.

Tuttavia gli AA. di *"Operazione Via Rasella"* commettono un errore: omettono di ricordare anche in quel capitolo che, al fianco dei *"camerati"* tedeschi di via Tasso, altri *"camerati"*, questa volta italiani, operavano con non minore malvagità in Roma.

Durante l'occupazione nazista svolgevano in Roma compiti di polizia politica (si fa per dire) numerose bande di criminali italiani, autonome tra loro ma inquadrate e sollecitate dai collaborazionisti italiani che si riconoscevano nel Partito Fascista Repubblicano e nella Repubblica di Salò.

La loro attività principale, di “cacciatori di taglie” e di ricattatori specializzati, era la ricerca, la delazione e la consegna ai nazisti, dietro pagamento, degli antifascisti, dei partigiani, degli ufficiali e dei soldati sbandati, degli ebrei, dei carabinieri, dei renitenti alla leva militare e del lavoro, e perfino delle personalità fasciste che non si erano volute sporcare le mani con gli occupatori nazisti e i collaborazionisti repubblicani.

Tra queste bande di criminali conquistarono una miserabile notorietà quella del tenente dei Granatieri *Pietro Koch*, che aveva tradito il suo reggimento, distintosi invece nella battaglia per la difesa di Roma del 9 e 10 settembre 1943, con i suoi aguzzini della “*pensione Jaccarino*”, e il questore fascista *Pietro Caruso*, con i pochi fidi che gli erano rimasti nella Polizia di Stato

E' questa la ragione per cui sfugge agli AA. – avendolo così presente nella loro mente per la straordinaria ed eroica resistenza che aveva saputo opporre ai suoi torturatori e spinti dal desiderio di ricordarne e onorarne il sacrificio e la memoria, – la citazione in modo impreciso del tenente *Maurizio Giglio*, medaglia d'oro, di cui del resto, per la esemplarità della sua straordinaria ed eroica vicenda, hanno parlato altri testimoni escussi nel corso dei procedimenti cui dal 1996 è stato sottoposto il *Priebke*, come una delle vittime di costui.

Infatti *Maurizio Giglio*, che, tra l'altro, uno dei due autori di “Operazione Via Rasella” aveva avuto modo di conoscere e frequentare negli anni del liceo, non cadde subito nelle grinfie del capitano nazista se non per essere assassinato con premeditazione e crudeltà nelle Cave Ardeatine.

I suoi primi aguzzini – il torturatore *Koch* (fucilato nel 1945) e il questore *Caruso* (fucilato nel 1944), che lo consegnò al suo assassino – pagarono con la vita i loro delitti. Non furono così fortunati come è stato il *Priebke*, finito nelle mani della giustizia italiana con tanto ritardo, e soprattutto dopo la abolizione della pena di morte anche per i reati militari commessi in stato di guerra, che la grande civiltà del nostro grande paese ha voluto sancire.

Ma non per questo il *Priebke* è meno colpevole nei confronti del tenente Giglio, anche se “si è limitato” ad assassinarlo, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine, insieme ad altre 334 persone, nel corso della “*esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello jus gentium..... connotato dall'incommensurabile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità....*” (v. Cass., cit., pag. 29).

~~Cosa vuole ottenere il Priebke con questo suo ricorso alla magistratura civile?~~ ^{ci pare} Gli possiamo dare atto che Maurizio Giglio è stato arrestato e torturato da Pietro Koch prima che cadesse nelle sue mani per essere trucidato alle Fosse Ardeatine.

Questo comunque non attenua in nessuna misura le sue responsabilità, che del resto, e non a caso, gli hanno procurato una esemplare condanna all'ergastolo, e la sua capacità a delinquere non si attenua se è vero, come è vero e come è stato dimostrato in giudizio, che tanti sono i nomi dei Martiri che potrebbero essere ricordati che egli ha

direttamente o indirettamente seviziato prima di assassinarli personalmente alle Fosse Ardeatine o di passarli ai carnefici di Forte Bravetta.

Siamo convinti tuttavia che la sequela di citazioni in "civile" per risarcimento danni (?) che costui ha ritenuto di inviare a scrittori, storici, memorialisti, giornalisti, editori, testimoni in giudizio e perfino alla figlia di uno dei Martiri da lui stesso assassinati, dimostrano quanto sia stata soltanto formale la sua fredda manifestazione di cordoglio nei confronti dei parenti delle sue vittime; come sia assente in lui, dopo ben 55 anni da quella strage disumana, il sia pur minimo cenno di pentimento e di rammarico, quanto sia lontana da lui la coscienza del delitto commesso.

Persiste invece in lui il rifiuto di ammettere la natura criminosa dei comportamenti suoi e dei suoi camerati, l'arroganza del vecchio nazista; la "*capacità a delinquere*" che la Corte d'Appello e la Cassazione gli hanno riconosciuto rifiutandogli ogni attenuante.


"Gli anni passati inutilmente", per il Priebke, per cui *"la vita vissuta appare la cinica conferma della ineguagliabile malvagità esibita nella commissione del reato"*, ci sollecitano il sospetto che costui voglia tenere aperta in qualche modo, di fronte alla giustizia e alla storia, l'iniziativa riduzionista o addirittura negazionista (Priebke che ci parla del suo "onore", della sua "reputazione", della sua "dignità morale" ! Ma via ! Ha letto cosa hanno scritto di lui i giudici?) dei crimini contro l'umanità che egli e i suoi camerati hanno commesso, cercando in tutte le sedi giudiziarie possibili di inficiare il grande lavoro compiuto dai magistrati italiani che lo hanno giudicato e lo hanno condannato all'ergastolo.

Questi maneggi siano di monito a quanti, nel prossimo futuro, continueranno a mostrare e a cercare "comprensione" per questo vecchio, spietato assassino, con l'intento, che potrebbe essere anche nobile, se si riferisse a delitti diversi da quelli commessi da lui e dai suoi "camerati", di attenuare i rigori della segregazione cui la giustizia italiana lo ha condannato a vita, per quanto breve ormai la sua vita possa ancora essere, ma che, nella fattispecie, assumono i connotati, se non della complicità, certamente di una iniziativa che rasenta il favoreggiamento.

Il prof. De Vagno tanto citare le
 dedurre e le documentare perché il Tribunale
 fosse valutata se in effetti la sentenza operata
 per errore nel libro possa, in questo quadro,
 ritenersi rilevante e non viziata
 anzitutto ~~da~~ ~~avvisata~~ da tutte le "vicende"
 avvenute all'atto - non solo, ma di
 escludere, in ogni caso, che dall'ipotesi
 d'infame non possa essere derivato al
 riserbo in qualche danno morale -
 Per quanto sopra

si chiede
 se oggetto della domanda del Probke
 su le conseguenze di legge in ordine alle
 spese -

si deposita;



Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA

L. D. in Medicina del lavoro

Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel & fax 06 6875067

Roma, li 10 - 2 - 02

12 pagine compresa questa



Caro Franco,

Ti accludo quanto son riuscito a ricucire. Non ho provveduto a correggere alcuni vuoti del tuo elaborato perché non sapevo che ci volevi mettere.

Domani mattina ti ritornerò il dischetto con le mie aggiunte, e resto a tua disposizione (notte e giorno !) per aiutarti a concludere questa nota.

Sono ancora sconocchiato, ma, tu lo sai, io volli, sempre volli, fortissimamente volli!

Ti abbraccio, ti ringrazio e ti chiedo umilmente perdono per non essere stato all'altezza delle tue richieste con la tempestività e la solerzia di sempre.



Prof. Dott. Rosario Bentivegna
L. Docente in Medicina del lavoro
P.za Adriana n. 5 - tel. & fax 06 6875067
ROMA - 00193

8 maggio 2000

Roma, li

Cellulare 0339 6122345

Avv. Bruno Andreozzi

Caro Bruno,

ti accludo copia dell'atto di costituzione contro Priebke preparata da Franco Agostini sulla base degli appunti che avevo preparato e che già ti ho fatto avere a suo tempo.

Te ne invio un'altra copia, da cui puoi rilevare con facilità – perché segnate – le parti che Franco non ha utilizzato.

Tenendo conto della mia scarsa competenza in materia, e poiché tu conosci bene tutta la vicenda, oltre ad avere a disposizione le sentenze da cui ho tratto gli appunti, ti sarei grato se potessi controllare anche tu se i brani che io ho tratto dalle sentenze - e sui quali non ho dubbi – sono stati da me giustamente collocati come conclusioni dei diversi collegi giudicanti, anche se erano compresi nella parte riguardante il FATTO.

Ti prego di prendere contatto con Agostini, e resto a vostra disposizione per la trasmissione dei documenti definitivi ai fini dell'apposizione delle firme nella mia qualità (che è la migliore, la più facile, la meno impegnativa e la meno faticosa) di vostro diligentissimo fattorino.

Ciao e grazie

All'attenzione di Carla Bozza
da Bentivegna

Il 16 dicembre scorso è stato notificato alla Editori Riuniti s.p.a. e a Rosario Bentivegna un atto di citazione dell'avv. Lorenzo Borrè, V.le Angelico, 70, Roma, in nome e per conto del Sig. Erich Priebke, attualmente detenuto in Roma, con il quale il noto "boia delle Ardeatine" lamentava che Rosario Bentivegna, nel libro "Operazione via Rasella", scritto a quattro mani con Cesare De Simone, edito dalla società convenuta, aveva "riportato la menzogna che il sig. Erich Priebke aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso e che seviziò per un mese il tenente Maurizio Giglio provocandogli gravissime piaghe".

A ristoro della "gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" dell'ergastolano Priebke, viene avanzata la richiesta di 300.000.000 (diconsi trecento milioni) di lire, più la distruzione del libro, la pubblicazione della sentenza, le spese legali e quant'altro.

A parte "l'onore, la reputazione e la dignità morale" dell'ergastolano Priebke, il quale, come risulta dalle sentenze emesse contro di lui dalla magistratura militare e in particolare a pag. 9 della sentenza emessa dalla *Suprema Corte di Cassazione, sez. 1° penale, Presidente Sacchetti, relatore Canzio, n. 1230/98* "(..... alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, 'in assoluta preminenza organizzativa'.....)", dobbiamo tuttavia dargli atto che il tenente Maurizio Giglio, med. d'oro al v.m., non fu torturato da lui, ma dai fascisti italiani della banda diretta da Pietro Koch (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1945) e ~~incluso~~ nella lista dei Martiri delle Ardeatine, dal questore fascista di Roma, Pietro Caruso (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1944).

Il Cap. SS Priebke, a proposito del tenente Maurizio Giglio, si è solo limitato ad assassinarlo, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine, insieme ad altri 334 cittadini italiani, nel corso della "esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentium commotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità. ..." (v. Cass., id., pag. 29).

Tutto ciò premesso, la società Editori Riuniti e Rosario Bentivegna attendono con serenità le conclusioni della magistratura.

fu consegnato ai giudici Malini,

Avv. Franco Agostini 06 8552948

Avv. Bruno Ambroozzi 06 87515714

Mania
0347 3620463

A

Un deputato Cdu chiede la grazia a Ciampi per l'ex criminale nazista. Il Quirinale: "Iniziativa non ipotizzabile"

"Non chiamatemi boia" e Priebke querela tutti

LINO Erich Priebke, l'ex fante delle SS oggi ottantenne condannato all'ergastolo in Italia per il suo coinvolgimento nell'occidio delle Fosse di via Ardeatina, si ritiene diffamato dalla stampa e dall'opinione pubblica italiana e esige per sé un risarcimento di 100 milioni (circa 100 milioni di lire). Lo sostiene il quotidiano *Sueddeutsche Zeitung*, aggiungendo che i legami di Priebke - a vari livelli - sono accentuati negli ultimi mesi e gli sforzi perché al loro interno sia concessa la grazia. Priebke non intende essere considerato nell'opinione pubblica italiana come un "torturatore", un "deportatore di massa" e un "deportatore di massa", scrive il giornale bavarese, secondo il quale «attualmente sono una trentina i procedimenti legali intentati da lui contro vari giornali,



Erich Priebke

case editrici e privati».

«A Priebke è giunto aiuto anche dalla Germania», scrive ancora la corrispondente della *Sueddeutsche*, che cita in particolare l'intervento presso il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi di Alfred Dregger, ex capogruppo Cdu al Bundestag, e del magistrato Ludwig Martin. In una lettera del settembre 1999, Dregger aveva sottolineato che senza la sua colpa Priebke è diventato «un oggetto di irrimediabile vendetta». Il magistrato, giurista ai tempi del nazismo e dal 1963 al 1974 Procuratore ge-

nerale federale a Karlsruhe, ha invocato sostenuto che un atto di clemenza da parte del presidente della Repubblica «avrebbe il riconoscimento da parte di tanti tedeschi».

Ma per il Quirinale la grazia per Priebke non sembra questione all'ordine del giorno. Secondo il quotidiano tedesco finora il presidente della Repubblica «non ha apparentemente risposto in modo formale alla richiesta di grazia», e il presidente avrebbe «meno scrupoli» del suo predecessore Oscar Luigi Scalfaro.

Ma dal Colle ricordano che di recente il consigliere della presidenza per gli Affari giuridici e costituzionali, Salvatore Sciacchi, in risposta ad un'altra sollecitazione pervenuta, ha affermato in una lettera che «al momento un'iniziativa autonoma del presidente appare non ipotizzabile».

Il 16 dicembre scorso è stato notificato alla Editori Riuniti s.p.a. e a Rosario Bentivegna un atto di citazione dell'avv. Lorenzo Borrè, V.le Angelico, 70, Roma, in nome e per conto del Sig. Erich Priebke, attualmente detenuto in Roma, con il quale il noto "boia delle Ardeatine" lamentava che Rosario Bentivegna, nel libro "Operazione via Rasella", scritto a quattro mani con Cesare De Simone, edito dalla società convenuta, aveva "riportato la menzogna che il sig. Erich Priebke aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso e che sevizio per un mese il tenente Maurizio Giglio provocandogli gravissime piaghe".

A ristoro della "gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" dell'ergastolano Priebke, viene avanzata la richiesta di 300.000.000 (diconsi trecento milioni) di lire, più la distruzione del libro, la pubblicazione della sentenza, le spese legali e quant'altro.

A parte "l'onore, la reputazione e la dignità morale" dell'ergastolano Priebke, il quale, come risulta dalle sentenze emesse contro di lui dalla magistratura militare e in particolare a pag. 9 della sentenza emessa dalla *Suprema Corte di Cassazione, sez. 1° penale, Presidente Sacchetti, relatore Canzio, n. 1230/98* "(.....alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, 'in assoluta preminenza organizzativa'.....)", dobbiamo tuttavia dargli atto che il tenente Maurizio Giglio, med. d'oro al v.m., non fu torturato da lui, ma dai fascisti italiani della banda diretta da Pietro Koch (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1945) e fu consegnato ai suoi assassini dal questore fascista di Roma, Pietro Caruso (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1944).

Il Cap. SS Priebke, a proposito del tenente Maurizio Giglio, si è solo limitato ad assassinarlo, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine, insieme ad altri 334 cittadini italiani, nel corso della "esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentiumconnotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità...." (v. Cass., id., pag. 29).

Tutto ciò premesso, la società Editori Riuniti e Rosario Bentivegna attendono con serenità le conclusioni della magistratura.

Il 16 dicembre scorso è stato notificato alla Editori Riuniti s.p.a. e a Rosario Bentivegna un atto di citazione dell'avv. Lorenzo Borrè, V.le Angelico, 70, Roma, in nome e per conto del Sig. Erich Priebke, attualmente detenuto in Roma, con il quale il noto "boia delle Ardeatine" lamentava che Rosario Bentivegna, nel libro "Operazione via Rasella", scritto a quattro mani con Cesare De Simone, edito dalla società convenuta, aveva "riportato la menzogna che il sig. Erich Priebke aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso e che seviziò per un mese il tenente Maurizio Giglio provocandogli gravissime piaghe".

A ristoro della "gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" dell'ergastolano Priebke, viene avanzata la richiesta di 300.000.000 (diconsi trecento milioni) di lire, più la distruzione del libro, la pubblicazione della sentenza, le spese legali e quant'altro.

A parte "l'onore, la reputazione e la dignità morale" dell'ergastolano Priebke, il quale, come risulta dalle sentenze emesse contro di lui dalla magistratura militare e in particolare a pag. 9 della sentenza emessa dalla *Suprema Corte di Cassazione, sez. 1° penale, Presidente Sacchetti, relatore Canzio, n. 1230/98* "(.....alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, 'in assoluta preminenza organizzativa'.....)", dobbiamo tuttavia dargli atto che il tenente Maurizio Giglio, med. d'oro al v.m., non fu torturato da lui, ma dai fascisti italiani della banda diretta da Pietro Koch (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1945) e fu consegnato ai suoi assassini dal questore fascista di Roma, Pietro Caruso (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1944).

Il Cap. SS Priebke, a proposito del tenente Maurizio Giglio, si è solo limitato ad assassinarlo, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine, insieme ad altri 334 cittadini italiani, nel corso della "esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentium connotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità...." (v. Cass., id., pag. 29).

Tutto ciò premesso, la società Editori Riuniti e Rosario Bentivegna attendono con serenità le conclusioni della magistratura.

Cludio Caporali

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA- SEZIONE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO elettivamente domiciliato in Roma
Via Arno, 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo
rappresenta e difende con l'Avv. Bruno Andreozzi anche
disgiuntamente per procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

Sig. PRIEBKE ERICH (Avv. L. Borrè)

1) Nella comparsa di costituzione e di risposta si è fatto ampio ricorso alle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione (in atti) che ha confermato quella della Corte di Appello militare di Roma che, escludendo ogni attenuante, condannava Priebke (e il suo coimputato Hass) alla pena dell'ergastolo, che l'attore sta scontando. Non v'è dubbio – tanto risultando anche dalla suddetta sentenza che egli – alle dirette dipendenze del Col. Kapper – partecipò personalmente ad azioni repressive, arresti, interrogatori e torture che venivano imprigionati nel carcere tedesco di Via Tasso e inoltre partecipò alla realizzazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Ci riportiamo pertanto alla motivazione impressionante di detta sentenza, dove, tra l'altro, si riferisce che l'attore ha partecipato in più occasioni alle torture inflitte ai detenuti all'interno del Comando tedesco di Via Tasso; e per la partecipazione alla strage delle Cave Ardeatine, ove furono aggiunti 5 prigionieri in

più rispetto a quelli predisposti, tutti sacrificati nella terribile strage, al fine manifesto di eliminare testimoni di quel delitto, *"caratterizzato, afferma la Corte, da una incommensurabile spietatezza, efferatezza e insensibilità morale di macroscopica evidenza da parte dei suoi autori"*

Ricordando l'aggravante di natura soggettiva di cui all'art. 61 n. 4 c.p., la Corte la intende *"come assenza, nel comportamento dell'autore dell'illecito, di ogni sentimento di pietà e di umanità propri dell'uomo civile, rivelata dal modus agendi consistente in quid pluris rispetto all'ordinaria produzione dell'evento"*.

La Corte ritorna più volte su questi concetti. Rispetto all'ordine ricevuto, *"gli imputati, afferma, si sono trovati ad agire in completa adesione" ad esso, che "prese via via corpo e si consolidò per l'inusitato zelo di chi era chiamato ad eseguirlo, ma il quadro probatorio a disposizione impone di ritenere che analoga ansia di andare oltre persino quanto richiesto dal superiore..... In questa tragica corsa alla realizzazione di una efficiente ferocia gli imputati svolsero gli specifici compiti operativi.....Nessun conflitto tra ordine e coscienza è emerso....."*

Il Priebke, afferma la Corte, *"era uomo di fiducia di Kappler Neppure può revocarsi in dubbio che l'imputato abbia partecipato in più occasioni alla tortura di malcapitati detenuti"*. Vengono ricordate le testimonianze di Maria Teresa Regard, Carla Angelini, Maria Teresa Mattei, Peter Thompkins, del Generale

Ettore Artali e, con amplessa di riscontro, quella del Prof. Arrigo Paladini, attraverso un suo scritto autografo acquisito agli atti e confermato dalla moglie, Elvira Sabatini.

In precedenza il Tribunale Militare di Roma, nella sua sentenza n. 322 del 22. 7. 1997, a parte la condanna, modificata in appello e trasformata in ergastolo, confermata dalla Cassazione, a proposito delle crudeli sevizie cui il Priebke sottometteva i suoi prigionieri, rileva: *"....Il Priebke all'interno del Comando tedesco di via Tasso svolgeva un ruolo di preminente rilievo, partecipando a operazioni di polizia, arresti, interrogatori, torture. Non ritiene al riguardo il Collegio indispensabile stilare tra gli ufficiali tedeschi di via Tasso una sorta di classifica di demerito e di disonore, all'interno della quale individuare l'esatta posizione in graduatoria del Priebke; appare sufficiente l'aver comunque determinato il ruolo dell'imputato....."*

Ruolo che si evince dalla durezza delle motivazioni che hanno portato alla condanna, dai riscontri testimoniali, dai ricordi dei sopravvissuti.

Ci riportiamo a detta memoria di costituzione. Abbiamo ricordato che tra le bande di criminali che operavano in Roma acquistò notorietà quella del tenente dei Granatieri Pietro Koch, con i suoi aguzzini della "Pensione Iaccarino" e il questore fascista Pietro Caruso con "funzioni direttive riguardo gli interrogatori nella camera di tortura di Via Tasso".

XX

73

Abbiamo precisato che la medaglia d'oro Maurizio Giglio (che era già caduto nelle mani degli aguzzini e torturatori della banda Koch (fucilato nel 1945) in via Romagna, ~~che~~ fu consegnato al Kappler e al suo factotum Priebke per essere ucciso da lui e per suo ordine alle Cave Ardeatine, il 24 marzo 1944 insieme ad altre 334 (trecentotrentaquattro) persone.

Nel riportarci a detta memoria di costituzione controparte in data 27.11.1970 ha depositato lo stralcio di alcune deposizioni raccolte; tra le quali quelle del Maggiore Tompkins, capo della missione alleata in Roma (pag. 113 - 117). Dalle risposte di questo maggiore all'Avv. Taormina (legale di Priebke) risulta chiaramente che a Roma Koch era ~~alle dipendenze di Kappler e Priebke~~ ^{in stretto contatto} e che quindi difficilmente potesse farsi una distinzione nelle vicende del tenente Giglio tra la sua cattura, la detenzione, le torture e l'assassinio alle Fosse Ardeatine.

Circa i rapporti tra Kappler, Priebke e Koch si veda anche quanto segue nel recente saggio di Massimiliano Griner "La banda Koch - il reparto speciale di polizia, 1943 - 1944", Bollati e Boringhieri, Torino, 2000, pag. 432.

"Nella presentazione di Mimmo Franzinelli, a pag. XV, si ricorda che Koch, gregario della "Banda Carità" di Firenze, nel dicembre del 1943 si trasferì a Roma "con una dozzina di elementi forgiatisi nel gruppo Carità.... L'esordio, il 12 dicembre 1943, fu quanto mai fortunato con l'arresto del generale d'Armata Mario Caracciolo di Feroletto.... Il prigioniero fu interrogato dal tenente

colonnello Kappler e fotografato nell'abito talare che indossava al momento della cattura...".

A pag. XVI tra l'altro si legge: "...Pietro Koch, sino a quel momento modesto sottocapomanipolo della 92° Legione di Firenze, si mise in proprio, capitanando a Roma un nuovo reparto autonomo di polizia, sotto l'egida di Kappler e in rapporti di cameratesca fraternità col capitano delle SS Erich Priebke. La collaborazione con Kappler culminò nella segnalazione di una trentina di prigionieri da massacrare alle Fosse Ardeatine. I germanici conobbero l'esatta dinamica dell'attentato di Via Rasella proprio grazie ad un rapporto di Koch, che aveva scompaginato la rete centrale dei GAP romani".

"Per soppesare il contributo fornito dalla "Banda" ai suoi referenti politico-militari durante i sei mesi della fase romana basti elencare alcuni degli antifascisti catturati: il socialista Eugenio Colomi (spirato dopo un'agonia di due giorni in seguito alle ferite riportate nello scontro a fuoco); l'ufficiale Maurizio Giglio (referente del controspionaggio alleato, fu torturato e poi ucciso alle Fosse Ardeatine); lo studente comunista Luigi Pintor; lo scrittore Mario Puccini; il dirigente comunista Giovanni Roveda; i capi del GAP Franco Calamandrei e Carlo Salinari; il regista Luchino Visconti".

2. La "gravissima lesione dell'onore" subite dal Priebke sarebbe contenuta in un brano a pag. 10 del libro "Operazione Via Rasella" nel quale - nell'ambito delle atrocità compiute in quel

periodo a Roma da Kappler, Priebke, Koch e Shutz e altri - è stato compiuto l'errore di presentare il tenente Giglio sottoposto in vita ai suoi aguzzini e trascinato poi nella tragica morte delle Fosse Ardeatine dal Priebke, *ove si consumò un "barbaro eccidio in danno ai prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari della jus gentium....connotate dall'incommensurabile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità"* (dalla sentenza di Cassazione già prodotta).

3. Si pone il problema di valutare l'errore contenuto nel libro come diffamazione dell'attore che ha dedotto "gravissime lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" (così dedotti dal Priebke nell'atto introduttivo del giudizio).

L'errore contenuto nel libro è stato da noi ammesso.

Per il resto, non si può fare a meno di valutare le considerazioni della Corte di Cassazione che abbiamo riportato a pagg. 28 e 29 della nostra memoria di costituzione e tutto l'operato del Priebke che, fondatamente, risulta nel libro "Operazione Via Rasella" per domandarsi se può essere ritenuto rilevante l'errore stesso nell'impressionante quadro di tutte le vicende che possono essergli pacificamente attribuite.

È da escludere, come abbiamo già dedotto, che dalla pretesa diffamazione possa essere derivato all'attore un qualche "danno morale", tenuto conto che il singolo episodio si inquadra in una serie di avvenimenti, ^{che} ~~ma~~ solo in parte abbiamo potuto ricordare.

Quanto alle attribuite "funzioni direttive" riguardo agli interrogatori nelle camere di tortura ci pare che esse, alla luce dei dispositivi emessi dai diversi Collegi giudicanti, e per ultimo dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione (v. allegati), siano indiscutibili.

Rimandiamo per questo alle diverse testimonianze e alle relative conclusioni cui sono giunti i Collegi giudicanti, dal Tribunale Militare alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione; ci limitiamo a ricordare, dalla testimonianza di Maria Teresa Mattei quanto riferito da Padre Pfeiffer, in seguito al suo colloquio con Kappler: *"Questo comunista Mattei è terribile, è terribilmente silenzioso, ma ora useremo il tenente Priebke che saprà farlo parlare con mezzi fisici e chimici"* (C. De Maso, S. Micheli; processo Priebke. Le Testimonianze, il memoriale", Allegato n.4). Vedi anche la drammatica relazione autografa del Prof. Arrigo Paladini, presentata dalla moglie Elvira Sabatini al Tribunale Militare di Roma (Allegato n. 2)

4. L'errore è avvenuto in quanto il libro di cui è causa è stato scritto a quattro mani da Roberto Bentivegna e ^{Celso} De Simone. → Rosato
- Bentivegna ha provveduto a preparare la narrazione degli eventi che si sono susseguiti in quel periodo drammatico del 1944, con tutti i riferimenti documentali e le polemiche e i falsi che intorno a quegli eventi si sono accavallati per decenni, e che non sono bastate ben due sentenze della Suprema Corte, la prima, Civile a

Sezioni Riunite (1957) e la seconda, Penale (1998), a spazzare via.

De Simone, noto giornalista proveniente dal Corriere della Sera e storico della Resistenza, ha aggiunto e interpolato precisazioni e materiali tratti da altra letteratura, al fine di confezionare un prodotto più adatto alla divulgazione, cui era destinato.

Malgrado le numerose riletture e revisioni dal testo, prima che questo venisse dato alle stampe, l'errore circa l'arresto del Ten. Giglio non fu rilevato dai due autori. Che tuttavia volevano ricordare lo straordinario eroismo di questo giovane ufficiale di fronte a un nemico feroce, spietato, privo di ogni barume di umanità e di onore, civile e militare. Maurizio Giglio, medaglia d'oro al valore militare (v. M. ^{Angliano a} G. Moli "Muoi Innocente -

Lettera ai caduti della Resistenza a Roma" Ed Mursia - Milano - 1994)
 questo libro è stato citato in una sua ultima lettera:
 "...sarebbe stato però bello che io che sempre ho professato e praticato la religione della Patria mi tirassi indietro al momento dell'azione.... Qui non si tratta di spirito eroico, è lo spirito umano che è in piedi e l'uomo (v. v. v.)."

Del resto il recente saggio del Griner, da noi citato, ricorda con evidenza gli stretti rapporti che intercorsero tra Koch e Kappler, tra Koch e Priebke, al punto, ricorda Griner, che mentre il questore Caruso, prima di consegnare i suoi prigionieri a Kappler, si recò dal ministro repubblicano degli Interni Bufarini Guidi per ottenerne l'autorizzazione, Koch portò direttamente i suoi prigionieri al Kappler senza alcuna esitazione, come del

resto aveva fatto in altre importanti occasioni, e come se il suo referente diretto fosse il comando delle SS di via Tasso. Lo stesso Caruso, infatti, giunto a via Tasso, si accorse di essere stato preceduto dal Koch.

5. Si richiama anzitutto, nel quadro della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'art. 59 codice penale, che ha per oggetto le "circostanze non conosciute o erroneamente supposte" e quindi le responsabilità che possono derivare dalla violazione della continenza sostanziale (verità storica della notizia pubblicata). "La continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa quale riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari (C.A. Milano, 13.12.1996).

L'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca (che normalmente deve vertere sul fatto) è anche collegato alla complessità della cronaca stessa nel quadro di avvenimenti sui quali l'esercizio del controllo e di verifica sia stato particolarmente difficile per l'intrecciarsi di avvenimenti storici che l'autore vuole chiarire, o per i quali ha assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti (Cassazione penale, Sez. V, 17.5.1992, Saltarelli). Nonostante il riscontro della verità del fatto nel diritto di cronaca si può incorrere in errore (Cassazione penale Sez. V, 20.11.1999, Andreoli).

È pacifico che la illustrazione della posizione del Priebke sia attuale all'ergastolo, sia per gli atti gravissimi che ha compiuto,

rientra nell'interesse pubblico e sociale (Cass. Sez. III, 22.01.1996 n. 465).

Sia pure per alcuni contrasti il prevalente orientamento della Cassazione tende a riconoscere la esimente dalla diffamazione a condizione che la notizia, pur non vera sia almeno seriamente accertata (Cass. 27.08.1980, Luridiana). In sostanza, la giurisprudenza attribuisce valore scriminante al "putativo" (Cass. 17.05.1972 n. 1499); secondo un orientamento di maggioranza la putatività è invocabile quando "la discrepanza dei fatti narrati rispetto a quelli richiamati accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea ma esige il controllo dei fatti oggetto della narrazione (Cassazione penale, 11.11.1987, Barbieri).

Sulla efficacia discriminante della putatività Cass. 29.8.1990 n. 8923, e per l'apprezzamento di merito:

- il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi, riconosciuti dall'art. 21 cost., ed è legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè, in quest'ultimo caso, frutto di un serio lavoro di indagine) dei fatti narrati; 3) correttezza delle espressioni usate. – T. Roma, 14 luglio 1989, Gunnella c. Soc. ed. La Repubblica, in Dir. Informazione e informatica, 1989, 952.
- il diritto di cronaca è legittimamente esercitato qualora la notizia pubblicata abbia basi non artificiose, sia

accompagnata da un contesto di circostanze concordanti, si riferisca ad un caso che obiettivamente rivesta le caratteristiche di pubblico interesse. – T. Roma, 22 aprile 1989, Giuffrè c. Paese Sera, in Dir. Informazione e informatica, 1989, 964.

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Bruno Andreozzi

M.

[Handwritten signature]

12595



REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 16.11.1998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sentenza

SEZIONE I PENALE

n. 1230/98

composta dagli Ill.mi Sigg.:

Reg. Gen.

Dott. SACCHETTI Francesco

Presidente

n. 24455/98

1. Dott. GEMELLI Torquato

Consigliere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

2. " ROSSI Bruno

"

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE

3. " CANZIO Giovanni

"

relatore

per diritti L. 12.000
il 1 DIC 1998

4. " DELEHAYE Enrico

"

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

sul ricorso proposto da:

Richiesta copia studio
dal Sig. AGI

1) HASS Karl, nato a Elmscherhagen (Kiel - Germania) il 5.10.1912

per diritti L. 12.000

2) PRIEBKE Erich, nato a Berlino (Germania) il 29.7.1913

il 1 DIC 1998
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza della Corte militare d'appello in data 7 marzo 1998 che, in parziale riforma di quella 22 luglio 1997 del Tribunale militare di Roma, condannava entrambi gli imputati alla pena dell'ergastolo per il reato di "concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani" (artt. 13 e 185, co. 1 e 2, c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 575, 577, nn. 3 e 4, 61 n. 4 c.p.), in Roma località Cave Ardeatine il 24 marzo 1944.

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. Giovanni Canzio;

Richiesta copia studio
dal Sig. ANSA

per diritti L. 12.000
il 1 DIC 1998

IL CANCELLIERE



Udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale militare, dott. Vittorio Garino, il quale ha concluso: per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al

diniogo delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 59 n. 1 c.p.m.p., e per il rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati; per l'accoglimento del ricorso della parte civile Roberto Massari e per la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile nel giudizio di secondo grado;

Uditi i difensori delle parti civili: avv. P. Nicotera, avv. Domenico Panetta, avv. Sebastiano Di Lascio, avv. Marcello Gentili, avv. Giancarlo Maniga, avv. G. Lo Mastro, avv. Bruno Andreozzi, avv. Paolo A. Sodani;

Uditi i difensori degli imputati: avv. Alberto Pisani per Karl Hass; avv. prof. Carlo Taormina e avv. Giosué Bruno Naso per Erich Priebeke.

FATTO

1.- I tragici eventi di cui è causa sono stati ampiamente ricostruiti nei diversi giudizi di merito celebrati dal dopoguerra ad oggi, secondo percorsi di lettura sostanzialmente omogenei in linea di fatto, ma che devono essere necessariamente rammentati - sia pure in sintesi - in questa sede.

Alle ore 15 del 23 marzo 1944 all'interno della città di Roma, in via Rasella, al passaggio di una compagnia di polizia tedesca del battaglione "Bozen" avveniva lo scoppio di una carica di esplosivo accompagnato dal lancio di bombe a mano: all'esito dell'attentato, opera di una squadra di partigiani italiani appartenente all'organizzazione clandestina di resistenza contro le forze militari occupanti, perdevano la vita trentadue soldati tedeschi.

Il ten. col. delle SS Herbert Kappler, comandante dell'Aussenkommando della polizia e del servizio di sicurezza di via Tasso durante l'occupazione di Roma da parte delle forze armate tedesche, giunto poco dopo sul posto con i suoi diretti collaboratori, ebbe immediato incarico dal gen. Maeltzer, comandante tedesco di Roma, di occuparsi dell'attentato; ma la ricerca e la

punizione degli autori dell'attentato non costituì la fondamentale attività dell'autorità militare o di polizia, perché nel corso di una conversazione svoltasi alle ore 17 fra il Maeltzer e il Kappler, interrotta da colloqui telefonici con il gen. von Mackensen, comandante della 14ª armata, si discusse esclusivamente del tema delle misure di rappresaglia da adottare mediante fucilazione di un non ancora definito numero di persone disponibili - fra quelle che erano state condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati punibili con la morte: c.d. "todeswürdige" -, fino al limite di dieci di esse per ogni militare tedesco deceduto; il Kappler fu incaricato di preparare l'elenco di tali persone.

Ritornato in ufficio ed appreso che dal m. llo Kesslerling era giunto l'ordine - impartito "da molto più in alto", forse addirittura da Hitler - di fucilare entro 24 ore un numero di cittadini italiani decuplo di quello dei soldati morti, il Kappler ebbe una conversazione telefonica col gen. Harster, conclusasi con la determinazione di integrare l'ancora insufficiente numero dei destinati a morte con cinquantasette ebrei detenuti in base a un precedente rastrellamento e in attesa di avviamento ai campi di concentramento; nella notte il Kappler, con l'aiuto dei suoi collaboratori, compilò una lista di duecentosettanta persone e la mattina successiva fece richiesta alla polizia italiana di preparare una seconda lista - denominata "Caruso" dal nome del questore dell'epoca - di altre cinquanta persone, scelte fra i detenuti a disposizione di quella polizia, onde raggiungere il numero di trecentoventi fissato per la rappresaglia.

Nel corso di un incontro svoltosi alle ore 12 del 24 marzo nell'ufficio del gen. Maeltzer, a seguito delle difficoltà frapposte dal magg. Dobrik del battaglione Bozen e dal col. Hanser del comando della 14ª armata all'esecuzione della rappresaglia con i propri uomini, fu ordinato al Kappler di provvedere ad essa nel numero di trecentoventi persone indicate nelle liste.

Il Kappler, riuniti a rapporto gli ufficiali, dispose che tutti gli uomini del suo comando partecipassero all'esecuzione agli ordini del cap. Schutz, mediante l'esplosione di un solo colpo di pistola alla testa di ciascuna vittima, mentre il cap. Priebke fu incaricato del controllo del numero delle persone via via fucilate e il cap. Kochler di trovare una cava idonea per l'esecuzione, i cui

ingressi, si potessero chiudere in modo da trasformarla in camera sepolcrale, ciascuno degli

ufficiali avrebbe dovuto eseguire personalmente almeno una uccisione a fini d'esemplarità per la truppa; informato poco dopo del sopravvenuto decesso di un altro soldato tedesco, il Kappler dispose d'includere nell'elenco altri dieci ebrei arrestati quella mattina.

La fucilazione ebbe luogo a partire dal pomeriggio fino alla sera del 24 marzo all'interno delle Cave Ardeatine: nell'antistante piazzale giungevano gli autocarri con le vittime, provenienti - quelle della lista tedesca - dal carcere di via Tasso e - quelle della lista "Caruso" - dal carcere di Regina Coeli; le operazioni erano dirette dal cap. Schutz, il quale avvertì i militari della truppa che quanti non si sentivano di sparare non avevano altra via d'uscita che mettersi accanto alle vittime designate; cinque soldati tedeschi prendevano in consegna cinque vittime, le accompagnavano in fondo alla cava debolmente illuminata da torce, le costringevano a inginocchiarsi - col passare delle ore anche sopra i cadaveri accatastati di coloro che le avevano preceduti - con la testa reclinata in avanti e ciascuno di essi sparava un colpo di pistola alla nuca della persona in consegna; i cadaveri, trasportati da alcuni soldati, venivano ammucchiati fino all'altezza di un metro, in fondo alla cava, alla vista di coloro che entravano subito dopo avere sentito le grida e gli spari; ciascuno degli ufficiali partecipò personalmente almeno ad un'esecuzione; il soldato Amons, inorridito dallo spettacolo, svenne e non ebbe la forza di sparare, sostituito a tal fine dai suoi commilitoni; l'esitante soldato Wetjen fu accompagnato dallo stesso Kappler all'interno della cava; i nomi delle vittime venivano cancellati di volta in volta dall'elenco tenuto dal cap. Priebeke, rimasto sul posto fino alle ore 19 quando ebbe termine l'eccidio; ciascuno degli ufficiali eseguì personalmente almeno due uccisioni per dare l'esempio alla truppa; subito dopo alcune mine fatte brillare chiusero l'accesso alla cava.

I morti furono complessivamente trecentotrentacinque, quindici in più rispetto ai trecentoventi corrispondenti al fissato parametro di dieci a uno; cinque di essi, condotti sul luogo dell'eccidio insieme con gli altri trecentotrenta, vennero individuati e collocati in disparte nel piazzale antistante dove furono visti dal ten. Kofler parlare col Kappler, mentre il disertore austriaco

Raider, pure condotto sul luogo della rappresaglia, fu ricondotto a via Tasso in considerazione della sua nazionalità.

Il giorno successivo lo Schutz e il Priebke riferirono ai Kappler che erano state fucilate cinque persone in più, sostenendo che la lista "Caruso" comprendeva cinquantacinque anziché cinquanta persone, ma ciò non corrispondeva al vero perché, in base al successivo riconoscimento delle salme, il numero dei detenuti a disposizione della polizia italiana risultò esattamente di cinquanta, sì che le cinque persone in più dovevano essere a disposizione del comando tedesco; in quello stesso giorno i giornali italiani pubblicarono il comunicato relativo all'attentato di via Rasella ed alla fucilazione di dieci "comunisti badogliani" per ciascuno dei trentadue soldati tedeschi morti, solo a seguito del successivo dissotterramento si scoprì il reale numero delle persone uccise, trecentotrentacinque anziché trecentoventi

2.- Nell'immediato dopoguerra, all'esito d'istruttoria sommaria, venne disposto il rinvio a giudizio del ten. col. H. Kappler e degli ufficiali di grado inferiore Domizlaff, Clemens, Quapp, Schutze e Wiedner - pure in servizio presso il medesimo comando militare - per rispondere del reato di concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani di cui agli artt. 13 e 185, co. 1° e 2°, c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 575, 577, nn. 3 e 4, 61 n. 4 e 5 c.p., e per il Kappler con le ulteriori aggravanti previste dall'art. 112 n. 2 e 3 c.p., "... perché, quali appartenenti alle forze armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, in concorso tra loro e con circa 40-50 militari delle SS tedesche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità né giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e in esecuzione di sanzioni collettive stabilite per un attentato commesso il 23.3.1944 in via Rasella a Roma, cagionavano, mediante colpi d'arma da fuoco esplosi con premeditazione, cinque per volta, alla nuca di ogni vittima, la morte di trecentotrentacinque persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, e precisamente n. 154 persone a disposizione dell'Aussenkommando sotto inchiesta di polizia, n. 43 persone a disposizione del tribunale militare tedesco - 1 assolta, 23 in attesa di giudizio, 16

condannate a pene detentive temporanee e 3 alla pena di morte - n. 50 persone a disposizione della questura fermate per motivi politici o di p.s., n. 10 persone arrestate nei pressi di via Rasella, n. 3 persone non identificate e n. 75 ebrei, in Roma località Cave Ardeatine, il 24 marzo 1944".

Il tribunale militare territoriale di Roma, dopo avere ricostruito analiticamente le vicende dell'attentato partigiano di via Rasella del 23 marzo 1944, nel quale rimanevano uccisi 33 soldati tedeschi, e della reazione dell'esercito occupante mediante la citata esecuzione collettiva presso le Cave Ardeatine nel giorno successivo, qualificato illegittimo il ricorso alla "rappresaglia" per l'enorme sproporzione fra le conseguenze dell'attentato e il numero delle vittime, in assenza altresì di necessità bellica o di giustificato motivo, effettuava (quanto alla posizione di vertice gerarchico del Kappler e alla relativa "indagine sul dolo" dell'imputato) una distinzione tra la fucilazione di trecentoventi persone, corrispondenti all'ordine dato dal gen. Maeltzer di uccidere dieci italiani per ogni soldato tedesco ucciso - trentadue al momento dell'ordine -, quella di ulteriori dieci persone, ordinata direttamente dal Kappler dopo essere stato informato del sopravvenuto decesso di un soldato tedesco, e quella infine di altre cinque persone eccedenti l'originaria lista delle vittime, distinzione di cui appare opportuno riportare alcuni passaggi motivazionali.

"... L'ordine di uccidere trecentoventi persone in relazione a trentadue morti, pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano degli omicidi, non può affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler...", ovvero che questi "... abbia avuto coscienza e volontà di obbedire a un ordine illegittimo...", in considerazione dello "stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti", dell'"abito mentale portato all'obbedienza pronta formato nell'organizzazione delle SS dalla disciplina rigidissima", della circostanza che ordini analoghi in precedenza erano stati eseguiti in varie zone d'operazione, della circostanza che il comando, proveniente dal gen. Maeltzer, potesse risalire addirittura a un ordine del Fuehrer.

Piena era invece la responsabilità del Kappler per la fucilazione di altri dieci ebrei - costituenti dieci omicidi volontari continuati - da lui autonomamente disposta dopo avere appreso della

sopravvenuta morte di un soldato tedesco senza avere ricevuto alcun ordine in proposito: egli agì

"arbitrariamente e illegalmente nell'intento di porre in rilievo la sua personalità come quello di chi adotta pronte, energiche e spregiudicate misure", onde accrescere *"il suo prestigio davanti ai capi nazisti"*, rinvenendosi *"la causale nella sfrenata e aberrante ambizione dell'uomo... permeato fino all'exasperazione di nazismo"*.

La fucilazione delle altre cinque persone, prelevate in più del numero stabilito fra i detenuti a disposizione dei tedeschi, fu dovuta invece ad un *"errore"*, perché *"... il cap. Schutz e il cap. Priebke, preposti alla direzione dell'esecuzione e al controllo delle vittime nella frenetica foga di effettuare l'esecuzione con la massima rapidità, non s'accorsero che esse erano estranee alle liste fatte in precedenza..."*, sì che *"la loro uccisione si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive date dal Kappler per un'esecuzione in grande massa e alla straordinaria negligenza di quei due capitani"*: il Kappler, oltre che dei dieci omicidi volontari suindicati, risponde anche di questi 5 omicidi a titolo di *aberratio ictus* ex art. 82, co. 2°, c.p.

Il Kappler veniva pertanto condannato, con sentenza di data 20.7.1948, alla pena dell'ergastolo per gli indicati omicidi volontari continuati e pluriaggravati dall'aver agito con crudeltà verso le vittime, con premeditazione e con approfittamento di circostanze minoratrici della privata difesa, nonché ai sensi degli artt. 47 n. 2 e 58 c.p.m.p.

Quanto alla posizione degli altri cinque imputati, che avevano ricevuto ordine dal Kappler di partecipare all'esecuzione collettiva di cittadini italiani conseguente all'attentato partigiano, osservava il tribunale che: taluni, sebbene avessero presenziato alle prime indagini come il Domzilaff e il Clemens, ovvero avessero collaborato nella compilazione delle liste come il Quapp, *"non erano a conoscenza di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori"*; altri, come lo Schutze e il Wiedner, *"erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione e assieme ad altri erano stati condotti alle Cave Ardeatine"*; loro *"non sapevano che dieci persone venivano fatte fucilare al di*

fuori dell'ordine ricevuto né intervenivano in quell'attività che doveva determinare per errore la morte di cinque persone".

Tenuto conto dell'appartenenza ad un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dell'abito mentale portato alla pronta obbedienza, del timore di una denuncia al tribunale militare delle SS, e considerato che questi imputati *"erano ignari dell'esatta situazione che portava alla fucilazione mentre erano a conoscenza che ordini aventi lo stesso contenuto spesso erano stati eseguiti in zone d'operazioni"*, il tribunale riteneva dovesse escludersi che loro *"avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo"* e, con la medesima sentenza, li assolveva *"per avere agito nell'esecuzione di un ordine di un superiore"*.

Il tribunale supremo militare, pur rettificando la motivazione della prima decisione sulla *"rappresaglia"* per l'attentato partigiano - nel senso di escluderne in radice la legittimità da parte dell'esercito tedesco occupante -, ne confermava la ricostruzione fattuale della vicenda e le valutazioni, in punto sia di *"dubbio circa la coscienza e la volontà dell'imputato di obbedire ad un ordine criminoso per quanto ha tratto alla fucilazione dei trecentoventi"* che di responsabilità per l'uccisione delle altre quindici persone; e pertanto, nonostante l'esclusione dell'aggravante della premeditazione per quest'ultimi delitti (*"per l'immediata contestualità tra la notizia del decesso del 33° soldato e la deliberazione di aggiungere altre dieci persone all'elenco delle vittime"* e, quanto all'uccisione degli altri cinque, per l'esecuzione *"commessa in continenti dell'intera strage"*), con sentenza in data 25.10.1952, divenuta irrevocabile il 19.12.1953 a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione, respingeva il ricorso del Kappler.

3.- Herbert Hass e Erich Priebke - maggiore e, rispettivamente, capitano delle SS germaniche - sono stati infine chiamati a rispondere davanti al tribunale militare di Roma del reato di *"concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani"*, di cui agli artt. 13 e 185, commi 1° e 2° c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 575, 577 nn. 3 e 4, 61 n. 4 c.p., in concorso con Herbert Kappler ed altri militari tedeschi (alcuni dei quali già giudicati con le summenzionate

sentenze) "per avere cagionato la morte di trecentotrentacinque persone, per lo più cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, con premeditata esecuzione a mezzo di colpi d'arma da fuoco, in Roma, loc. Cave Ardeatine, in data 24 marzo 1944 durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania".

Il tribunale, pur affermando di condividere integralmente la ricostruzione degli eventi riportata nelle decisioni passate in giudicato riguardanti Kappler e gli altri cinque ufficiali del comando tedesco - recepite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. -, ribadita la tesi dell'illegittimità della rappresaglia contro la popolazione civile a seguito dell'attentato partigiano di via Rasella per difetto dei presupposti della proporzionalità e della necessità, escludeva in premessa l'effetto preclusivo della *res judicata* formatasi in quel diverso giudizio nei confronti degli odierni imputati, pure concorrenti nel medesimo reato, attesa l'autonomia di ciascuna posizione concorsuale e di ciascun rapporto processuale.

Sono stati innanzi tutto identificati i ruoli rispettivamente svolti dall'Hass e dal Priebke all'interno del Comando militare tedesco di Roma (il primo, quale dirigente del 6° reparto delle SS cui era demandato il servizio informazioni politiche col compito di occuparsi dello spionaggio all'estero, con proprio ufficio e relativa autonomia funzionale presso l'Ambasciata germanica; il secondo, alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado cap. Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, "in posizione di assoluta preminenza organizzativa", mentre l'Hass venne informato dal Kappler e chiamato a partecipare alla riunione operativa con gli ufficiali la mattina del 24 marzo, presenziò

alla fase dell'esecuzione, dall'inizio alla fine, mediante la personale uccisione di almeno due prigionieri per dare l'esempio alla truppa)

Si è poi affermato - secondo una rilettura delle medesime risultanze probatorie del processo Kappler condotta alla luce delle dichiarazioni successivamente rese dal teste Cecconi e dall'imputato Hass (il Kappler gli aveva raccontato la mattina del 25 marzo che per errore erano state portate 335 anziché 330 persone e "poiché cinque persone in più alla fine c'erano, erano state passate per le armi") - che l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione dalle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati.

Il tribunale, escluse le cause di giustificazione dell'adempimento di un ordine gerarchico - per il suo contenuto intrinsecamente e manifestamente criminoso - e dello stato di necessità - quantomeno per l'evidente sproporzione fra il pericolo in ipotesi incombente su di essi e il fatto commesso -, dichiarava con sentenza in data 22.7.1997 gli imputati colpevoli di concorso nel delitto di violenza con omicidio continuato e pluriaggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione (quest'ultima ascrivibile al solo Priebke, ma estensibile all'Hass a norma dell'art. 118 c.p., applicabile nella formulazione previgente la novella del 1980 in forza del principio di ultrattività della legge penale militare di guerra sancito dall'art. 23 c.p.m.g.).

Ritenute sussistenti per entrambi gli imputati l'attenuante dell'art. 59 n. 1 c.p.m.p. per essere stati determinati dal Kappler, superiore gerarchico, a concorrere nella commissione del reato, e le attenuanti generiche, nonché per il solo Hass anche quella della minima importanza nella partecipazione al reato di cui all'art. 59 n. 2, c.p.m.p., quel giudice escludeva la possibilità di procedere al giudizio di comparazione fra esse (dovendosi apprezzare in quel caso la subvalenza delle attenuanti) ed applicava l'art. 69 co. 4° c.p. nella formulazione previgente la novella del 1974 in forza della citata ultrattività della legge penale di guerra.

Affermata quindi l'imprescrittibilità del reato, siccome astrattamente punibile con la pena

dell'ergastolo e configurabile come crimine di guerra contro l'umanità secondo il diritto internazionale, l'Hass veniva condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione e il Priebke a quella di anni 15 di reclusione, pene parzialmente condonate nella misura di anni 10, oltre al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e alla rifusione delle relative spese di difesa.

4.- La corte militare d'appello, in accoglimento del gravame della pubblica accusa e in parziale riforma della citata decisione di primo grado, escluse per entrambi gli imputati le attenuanti di cui agli artt. 62-bis c.p. e 59 n. 1 c.p.m.p. e per l'Hass anche quella di cui all'art. 59 n. 2 c.p.m.p., li condannava alla pena dell'ergastolo, oltre la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, con esclusione delle parcelle presentate da difensori sprovvisti di procura speciale per il giudizio d'appello.

La corte recepiva la narrazione degli eventi contenuta nelle citate decisioni del 1948 e del 1952 con alcune rettificazioni e integrazioni necessitate dal sopravvenire di risultanze probatorie, ad esempio in tema di: ruolo e posizione dei due imputati all'interno dell'organizzazione romana delle SS e modalità di partecipazione di ciascuno di essi alla varie fasi dell'eccidio; formazione e veicolazione dell'ordine ricevuto dal Kappler di fucilare "ostaggi italiani" e "condannati a morte" in numero di dieci a uno, a titolo di rappresaglia per le uccisioni dei soldati tedeschi nell'attentato partigiano di via Rasella, e di autonome determinazioni dello stesso; deliberata e clandestina uccisione di cinque persone in più rispetto alla voluta proporzione di dieci a uno per i motivi indicati dal giudice di primo grado.

Disattendeva quindi la tesi difensiva della preclusione processuale nascente dal giudicato - *in parte qua* - assolutorio, formatosi nel 1948 nel processo a carico di H. Kappler e di altri cinque ufficiali tedeschi che avevano partecipato all'eccidio delle Cave Ardeatine, nei confronti degli odierni imputati, pure concorrenti nel medesimo reato, in considerazione dell'autonomia di ciascuna posizione concorsuale e dell'inesistenza di situazioni di logica "inconciliabilità dei fatti di

base", ricostruiti da entrambi i giudici di merito nell'immediato dopoguerra in termini di oggettiva

illiceità, seppure con diversificazione della posizione dei singoli concorrenti "in punto di dolo".

Ribadite l'illegittimità della rappresaglia contro la popolazione civile a seguito dell'attentato partigiano di via Rasella, per difetto dei presupposti della proporzionalità e della necessità di fatto o giuridica, e l'assenza degli estremi delle invocate esimenti - anche sotto il profilo putativo - dell'esecuzione di un ordine vincolante e insindacabile, per la sua manifesta criminosità, e dello stato di necessità, per difetto di minaccia alla vita o all'integrità fisica degli ufficiali delle SS romane in caso di rifiuto di obbedienza all'ordine di uccidere, la corte evidenziava il rilevante e consapevole contributo causale della già descritta attività concorsuale dei due imputati nelle varie fasi della strage.

Ravvisava per entrambi le aggravanti della premeditazione - questa facente capo direttamente anche all'Hass e non al solo Priebke - e della crudeltà, e, disattesa la configurabilità dell'attenuante della determinazione al reato da parte del superiore per l'assenza di una minorata condizione di resistenza psicologica da parte del subordinato, e per l'Hass anche di quella della minima partecipazione al fatto per il primario contributo da lui fornito alla esecuzione collettiva, escludeva altresì il concorso di attenuanti generiche, atteso il peso marginale degli elementi del tempo trascorso dal fatto e dell'età avanzatissima degli imputati rispetto alla "inaudita gravità" e "disumanità" del "barbaro eccidio" di cui essi si resero protagonisti, indice di "ineguagliabile malvagità", anche sotto il profilo della "capacità a delinquere" e della "tendenza criminosa" degli autori.

La comminatoria dell'ergastolo per il reato contestato ostava in radice all'intervento della prescrizione prevista dall'art. 157 c.p. come causa estintiva del reato per il quale sia invece prevista una pena detentiva temporanea.

5.- Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi gli imputati e il difensore della parte civile Roberto Massari, articolando plurimi motivi di gravame sotto i seguenti profili.

5.1. - Il difensore di Karl Hass, avv. A. Pisani, chiedendo la rimessione del procedimento alle

Sezioni Unite di questa Corte "data la complessità e delicatezza delle questioni svolte", ha denunciato: a) il "travisamento dei fatti" circa la ricostruzione degli eventi che seguirono l'attentato di via Rasella, in particolare circa le modalità di formazione dell'ordine di esecuzione della rappresaglia; b) la violazione del disposto dell'art. 630 lett. a) in relazione all'art. 669 c.p.p., e degli artt. 43 e 110 c.p., in ordine alla richiesta declaratoria d'improcedibilità per la preclusione derivante dal giudicato formatosi nel 1948 nei confronti degli altri cinque ufficiali concorrenti nel medesimo reato; c) l'erronea interpretazione degli artt. 40 c.p.m.p., 51 e 59 c.p. e l'illogicità della motivazione sulla prova della rappresentazione da parte dell'imputato dell'illegittimità e manifesta criminalità dell'ordine di eseguire la rappresaglia, valutata in termini dissimili da quanto stabilito con la sentenza assolutoria pronunciata nel 1948 nei confronti degli altri ufficiali del comando delle SS, soprattutto per l'uccisione delle cinque persone in più rispetto al fissato numero delle vittime; d) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione dello stato di necessità scusante in considerazione delle conseguenze che sarebbero derivate in caso di disobbedienza all'ordine; e) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e della crudeltà, la prima valutata in modo dissimile da quanto già stabilito a carico del medesimo Kappler; f) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle attenuanti di cui all'art. 59, nn. 1 e 2, c.p.m.p. e delle attenuanti generiche, attese la tardissima età del ricorrente e l'assenza di pregiudizi nel tempo successivo al fatto addebitato, con richiesta di conseguente declaratoria di prescrizione del reato.

5.2. - I difensori di Erich Priebke, avv. G.B. Naso e avv. prof. C. Taormina, hanno dedotto - con autonomi ricorsi - a) il "travisamento dei fatti" circa la ricostruzione degli eventi, effettuata in termini incompatibili con quanto stabilito con la sentenza pronunciata nel 1948 (di assoluzione dubitativa quanto a 32 uccisioni) nei confronti del Kappler e (di assoluzione piena per tutte le uccisioni) degli altri cinque ufficiali concorrenti nel medesimo reato quanto alla consapevolezza

dell'illegittimità dell'ordine di rappresaglia, con conseguente violazione del divieto di *bis in idem* previsto dall'art. 649 c.p.p. "anche quale strumento preventivo di risoluzione dei conflitti teorici di giudicati", in riferimento sistematico agli artt. 630 lett. a) e 669.8, relativamente alla richiesta declaratoria d'improcedibilità per la preclusione derivante dal giudicato formatosi nel 1948; b) il vizio logico di motivazione e il travisamento dei fatti, in relazione all'art. 192 c.p.p., in ordine alla rivisitazione storico-giudiziarica della formazione e veicolazione dell'ordine di eseguire la rappresaglia e alla prova dell'attribuibilità all'imputato di una potestà decisoria e di una condotta autonoma avente incidenza causale nella produzione dell'evento, sia nella fase preparatoria della predisposizione e tenuta delle liste che nella fase esecutiva dell'eccidio, soprattutto per l'uccisione delle cinque persone in più rispetto alla deliberata proporzione; c) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esimente prevista, soprattutto per il profilo putativo, dagli artt. 40 c.p.m.p., 51 e 59 c.p., in ordine alla prova della rappresentazione da parte dell'imputato dell'illegittimità e manifesta criminalità dell'ordine di eseguire la rappresaglia; d) la violazione di legge e il vizio motivazionale quanto all'esclusione dello stato di necessità quanto meno putativo, scusante in considerazione delle conseguenze che sarebbero derivate in caso di disobbedienza all'ordine; e) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone; f) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 59 n. 1 c.p.m.p. e delle attenuanti generiche, attese l'avanzatissima età del ricorrente e il trascorrere del tempo dal fatto addebitato senza la commissione di ulteriori reati.

5.3.- Ha proposto altresì ricorso per cassazione l'avv. P.A. Sodani, difensore della parte civile Roberto Massari, deducendo la violazione degli artt. 100, comma 3, e 541 c.p.p. in punto di rifusione delle spese del giudizio d'appello, denegata da quel giudice sull'erroneo presupposto della mancanza di specifica procura speciale per la fase di gravame, poiché l'originaria procura era

stata rilasciata dall'interessato al difensore per l'intero "procedimento" e non solo per il primo grado di giudizio.

DIRITTO

Il difensore di Karl Hass, avv. A. Pisani, ha chiesto che il procedimento "data la complessità e la delicatezza delle questioni svolte" sia devoluto, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite di questa Corte.

Il Collegio non ritiene di dover rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite poiché le questioni di diritto sottoposte al suo esame possono essere decise sulla base delle ragioni che si esporranno qui di seguito.

I) Sulla preclusione derivante dal giudicato penale.

1.- Dev'essere esaminato per primo, in ordine logico, il motivo di gravame con il quale i difensori degli imputati hanno denunciato il "travisamento dei fatti" nella ricostruzione degli eventi di cui è causa, che sarebbe stata effettuata dal giudice di merito in termini incompatibili con quanto stabilito con la sentenza pronunciata il 20 luglio 1948 (di assoluzione dubitativa quanto a 320 uccisioni) nei confronti del Kappler e (di assoluzione piena per tutte le uccisioni) degli altri cinque ufficiali del comando romano delle SS, gerarchicamente subordinati e concorrenti nel medesimo reato - in particolare, quanto alla consapevolezza dell'illegittimità e criminalità dell'ordine di rappresaglia -, nonché la conseguente violazione da parte di quel giudice del divieto di bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p.

Disposizione quest'ultima che, nella prospettiva difensiva, funzionerebbe "anche quale strumento preventivo di risoluzione dei conflitti teorici tra giudicati", mediante la declaratoria d'improcedibilità per la preclusione derivante dal giudicato, e che sarebbe da interpretare sistematicamente in relazione alla disciplina predisposta dagli artt. 630.1 lett. a) e 669.8 c.p.p., sulla revisione della sentenza irrevocabile di condanna "se i fatti stabiliti a fondamento non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile" e, rispettivamente:

sui poteri del giudice dell'esecuzione in caso di pluralità di sentenze irrevocabili, una di condanna e l'altra di proscioglimento, pronunciate per il medesimo fatto

Ritiene il Collegio che la censura sia destituita di fondamento giuridico

2.- L'operatività della garanzia del divieto di his in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona e per lo stesso fatto sul quale si è formato il giudicato penale: se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, a seconda della fase in cui la causa preclusiva è rilevata.

Il valore della "cosa giudicata penale", risolvendosi nella regola, di natura strettamente processuale ed a contenuto negativo, del divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p., v. l'art. 90 c.p.p. 1930), esplica una funzione di garanzia per la persona imputata e ne postula l'identità con il soggetto già irrevocabilmente condannato o prosciolto.

Di talché, la preclusione derivante dal giudicato penale nei confronti di un determinato imputato per un certo fatto - giusta l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente dominante (Cass., sez. V, 31.10.1995, Gavinelli, rv. 203379; sez. I, 29.9.1995, Bernocchi, in *Riv. pen.*, 1996, 486; sez. IV, 14.4.1988, Zuccari, rv. 179259; sez. VI, 25.3.1986, De Martino, in *Cass. pen.*, 1987, 1201) - non esplica alcuna efficacia vincolante nei confronti dei coimputati per i quali si sia proceduto separatamente, neppure se concorrenti nello stesso reato, a cagione dell'autonomia dei singoli rapporti processuali concernenti ciascun imputato, con la conseguente possibilità di una diversa valutazione dello stesso fatto da parte di più giudici, dandosi esclusivamente luogo ad un'ipotesi di revisione della sentenza di condanna in caso d'inconciliabilità dei "fatti stabiliti a fondamento" della stessa rispetto a quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile a norma dell'art. 630.1 lett. a) c.p.p.

Che la disciplina sistematica della prevenzione del conflitto teorico fra giudicati, ispirata al generale principio del *favor rei*, sia per ciò stesso legata al presupposto di identità del soggetto imputato, trova conferma nella circostanza che anche le altre norme di chiusura, poste

dall'ordinamento a rimedio della situazione determinata dal mancato funzionamento della

preclusione di un secondo giudizio e ispirate anch'esse, oltre che alla funzione di garanzia del *ne bis in idem*, al principio del *favor rei*, presuppongono l'identità (non solo del fatto, ma altresì) della persona.

- Gli artt. 620 l. lett. h) e 621 c.p.p. (v. gli artt. 539 n. 7 e 540 c.p.p. 1930) prescrivono che la Corte di cassazione pronunci sentenza di annullamento senza rinvio "se vi è contraddizione tra la sentenza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da altro giudice penale", ordinando l'esecuzione della prima sentenza, e, se si tratta di una sentenza di condanna, di quella che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'art. 669 (avvertendosi in giurisprudenza che, *a fortiori*, in caso di sentenza definitiva anteriore di condanna e di sentenza posteriore di proscioglimento, per mere ragioni di equità e superandosi il criterio dell'intangibilità del giudicato e quello conseguente della prevenzione dei giudizi, vanno ordinati l'esecuzione della seconda e l'annullamento della prima, ovvero che, qualora la sentenza anteriore a quella divenuta definitiva sia ancora soggetta ad impugnazione e sia più favorevole all'imputato, per il prevalere del criterio del *favor rei*, si annulla quella posteriore, essendosi in presenza di una lacuna della legge che va colmata avendo presenti le scelte operate dal legislatore sia in sede di cognizione che in sede di esecuzione: Cass., sez. I, 4.5.1984, Pratelli, rv. 164685-688).

- L'art. 669 c.p.p. (v. l'art. 579 del previgente codice di rito) detta per il giudice dell'esecuzione le regole per stabilire quale sia la decisione da eseguire - e quella da revocare - nel caso in cui siano state emesse irrevocabilmente più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ancora una volta ribadendo, anche *in executivis*, la regola della prevalenza della condanna meno grave fra più sentenze di condanna o del proscioglimento - comma 8° - fra più sentenze, una di condanna e l'altra di proscioglimento (Cass., sez. II 18.2.1992, Viriglio, rv. 189347).

L'art. 733 lett. f) c.p.p. preclude infine il riconoscimento della sentenza straniera quando per lo

stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile.

Nulla autorizza dunque a ritenere che tale coerente disciplina normativa, peculiare espressione del ne bis in idem ed allo stesso tempo del favor rei, sia suscettibile di applicazione analogica nei confronti di imputati diversi, sia pure concorrenti nel medesimo fatto-reato per il quale si sia già formato il giudicato a carico di altro imputato: a prescindere da ogni confusione concettuale fra fenomeni distinti, il richiamo all'analogia maschererebbe, in tal caso, un'inammissibile e asistemica adesione alla teoria dell'efficacia esterna e riflessa del giudicato penale nel processo penale.

Ritiene pertanto il Collegio che l'ipotizzato conflitto teorico di giudicati non sia prevenibile in radice tramite la richiesta declaratoria d'improcedibilità, fondata in via analogica sull'art. 649 c.p.p., nell'interpretazione letterale e sistematica di tale norma in riferimento alle correlate disposizioni degli artt. 620.1 lett. h), 621, 669 e 733 lett. f) stesso codice di rito.

3.- Che l'ordinamento processuale non garantisca affatto alla res giudicata penale né pregiudizialità vincolante, né stabilità decisoria esterna o erga omnes trova solida conferma nella disposizione dell'art. 238-bis c.p.p., recentemente inserita dall'art. 3.2 d.l. 306/92 conv. in l. 356/92 nel capo VII sui "documenti" del titolo II dedicato ai "mezzi di prova", che così recita:
"Fermo quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma 3".

Si è affermato in giurisprudenza che la ratio della norma è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (Cass., sez. II, 19.5.1994, Rapanà, rv. 198107), nel senso che l'utilizzazione ai fini del decidere di risultanze di fatto emergenti anche dalla motivazione, e non dal solo dispositivo, delle sentenze divenute irrevocabili acquisite ex art. 238-bis, per il richiamo agli artt. 187 e 192.3, implica innanzi tutto l'accertamento della rilevanza

di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova e poi una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente (Cass., sez. I, 20.5.1997, Bottaro, rv. 207930; 25.5.1995, Ronch, rv. 202624).

Nemmeno per questa via è dunque riconosciuta dall'ordinamento processuale portata vincolante alla sentenza divenuta irrevocabile, prodotta quale mezzo di prova documentale ed acquisita al fascicolo del dibattimento: la critica utilizzazione della complessiva piattaforma probatoria è imposta, infatti, dalla regola per cui la prova del "fatto" in essa accertato - per tale intendendosi ogni elemento fattuale, ossia non valutativo, in essa ritenuto per avvenuto ovvero negato nella sua fenomenica esistenza, che abbia concorso con il suo accertamento giudiziale a fondare il convincimento del giudice e la pronuncia conclusiva - dev'essere apprezzata insieme con gli "altri elementi di prova", acquisiti *ex novo*, "che ne confermino l'attendibilità".

Anche la norma dell'art. 238-bis, pur riflettendo una concreta esigenza di coordinamento probatorio fra processi e di raccordo fra distinte realtà processuali, al pari dello strumento pure attinente alla circolazione della prova offerto dall'art. 238 per i verbali di prove di altro procedimento, presuppone l'autonomia delle valutazioni giudiziali.

Sembra invero non convincente, sotto il profilo teorico e dogmatico, l'idea di un peculiare carattere di prova legale dei fatti enunciati nelle premesse di una sentenza irrevocabile, idonea a costituire, in veste di documento, fonte vincolante di convincimento del giudice e a tenere luogo della diretta formazione e valutazione delle prove in una diversa sede processuale.

Comunque si vogliano intendere le indissolubili e reciproche interazioni fra "fatto" e "valore" contenute nella sentenza penale irrevocabile, correttamente introdotta negli atti processuali mediante lo strumento dell'art. 238-bis, l'acquisizione di siffatto "elemento di prova" non comporta giammai per il giudice di merito automatismi di sorta nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei "fatti" (né tantomeno dei "giudizi di fatto" e delle soluzioni di

una *questio facti* contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione) accertati dal giudice *ad quem*, in forza di un' impropria situazione di pregiudizialità rispetto al *dictum* e di un' inammissibile efficacia *erga omnes* del giudicato penale, attesa la persistente autonomia e libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio riservate in via esclusiva al giudice *ad quem*.

4.- Si conferma pertanto (anche alla luce della delineata interpretazione circa il valore e i limiti di strumento probatorio della sentenza penale irrevocabile in quel profilo di diritto positivo - l'art. 238-bis c.p.p. - sicuramente di più avanzata rilevanza esterna dell'accertamento irrevocabile) la fondatezza del consolidato principio giurisprudenziale per il quale il giudicato penale formatosi nei confronti di un determinato imputato per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quest'ultimo in relazione alla posizione di altri imputati, concorrenti nel medesimo reato; ed anzi, in caso di assoluzione con sentenza irrevocabile di un imputato, il giudice del separato procedimento a carico di altro imputato, concorrente nel medesimo reato, può rivalutare il comportamento dell'assolto all'unico fine, fermo il divieto del *bis in idem* a tutela del soggetto nei cui confronti si è esaurita l'azione penale, di accertare la sussistenza o il grado di responsabilità dell'imputato sottoposto al suo giudizio.

Ed è stata proprio questa l'operazione ermeneutica condotta dal giudice di merito nella fattispecie in esame.

Il tribunale militare prima e la corte militare d'appello poi, pur affermando di condividere sostanzialmente la ricostruzione e la narrazione degli eventi storici di base, riportata nelle citate decisioni irrevocabili del 1948 e del 1952 riguardanti Kappler e gli altri cinque ufficiali del comando tedesco - recepite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. -, hanno correttamente proceduto all'autonoma rilettura dei medesimi, incontrovertibili, dati fattuali e in pari tempo a quelle rettificazioni e integrazioni necessitate dal sopravvenire di ulteriori e specifiche risultanze probatorie, orali e documentali, acquisite nel giudizio *ad quem* con il crisma dell'oralità e

dell'immediatezza, dandone congrua spiegazione nel discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità degli odierni imputati.

Ad esempio: in tema di ruolo e posizione dei due imputati all'interno dell'organizzazione romana delle SS e modalità di partecipazione di ciascuno di essi alla varie fasi dell'eccidio; di formazione e veicolazione dell'ordine ricevuto dal Kappler di fucilare "ostaggi italiani" e "condannati a morte" in numero di dieci a uno, a titolo di rappresaglia per le uccisioni dei soldati tedeschi nell'attentato partigiano di via Rasella, e di autonome determinazioni dello stesso Kappler (a prescindere dalla superfluità del mero argomentare "storiografico" in ordine alla posizione, ormai preclusa, di questo imputato rispetto alle posizioni degli odierni coimputati); di deliberata e clandestina uccisione di cinque persone in più rispetto alla voluta proporzione di dieci a uno, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce".

5.- Che anzi, il giudice di secondo grado, disatteso l'assunto del primo giudice di un'assoluta irrilevanza probatoria delle pregresse irrevocabili statuizioni in ordine all'accertamento a lui demandato, si è deliberatamente posto nell'ottica della prevenzione di futuri conflitti teorici di giudicati e della coerenza logica tra essi, riconoscendo come ispirato al principio del *favor rei*, oltre che a quello di economia processuale, il rimedio predisposto contro l'ingiustizia di una sentenza dalla disciplina della revisione di cui all'art. 630,1 lett. a) c.p.p. (v. l'art. 554 lett. a) c.p.p. 1930).

La corte militare d'appello si è fatta carico di spiegare le ragioni per le quali non era neppure astrattamente ipotizzabile una situazione di conflitto, teorico e futuro, di giudicati che rendesse la decisione *inutiliter data* per incompatibilità o "inconciliabilità dei fatti di base" inerenti all'eccidio delle Cave Ardeatine, osservando, con un ragionamento di esemplare linearità logico-giuridica, che la formula assolutoria (parzialmente per Kappler e totalmente per gli altri cinque imputati) della sentenza del 1948 trovava linfa e fondamento in una "indagine sul dolo" degli autori di un fatto-reato apprezzato comunque nella sua oggettiva illiceità: in particolare, sulla consapevolezza

dell'illegittimità e criminalità dell'ordine di rappresaglia, qualificata per il Kappler in termini di

dubbio di rappresentazione quanto all'uccisione di trecentoventi prigionieri e di errore o *aberratio delicti* quanto all'uccisione delle cinque persone in più, nonché in termini di sicuro difetto di rappresentazione per gli altri coimputati, ufficiali al primo gerarchicamente subordinati.

Mette conto altresì di osservare che l'esenzione da pena riconosciuta agli esecutori di ordini illegittimi, subordinatamente al verificarsi di certi presupposti, "non discrimina il fatto in sé" (Corte cost., sent. 6.7.1972 n. 123), perché, da un lato, il superiore che ha dato l'ordine risponde sempre del reato e, dall'altro, anche la concorrente responsabilità dell'esecutore è affermata o esclusa in presenza di talune "situazioni speciali" disciplinate - come appresso si dirà più diffusamente - dagli artt. 40 c.p.m.p. e 51 c.p.: trattasi invero di circostanza di esclusione della pena di natura personale e soggettiva, per ciò stesso priva di efficacia, a norma dell'art. 119 c.p., per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Orbene, appare evidente l'impossibilità di prospettare in termini di inconciliabilità dei fatti di base ex art. 630.1 lett. a) c.p.p. le differenti operazioni valutative condotte da più giudici circa la definizione delle singole condotte, degli spazi delle rispettive potestà decisorie e dei profili di colpevolezza di ciascun concorrente nella realizzazione del medesimo reato, pure ricostruito nel suo essenziale nucleo storico - l'attentato partigiano di via Rasella, la reazione del comando tedesco, l'ordine di uccisione in proporzione di dieci a uno, la formazione e tenuta delle liste delle vittime, le modalità esecutive dell'eccidio delle Cave Ardeatine, la presenza di persone in numero eccedente quello prefissato ecc. - in termini fattualmente identici e addirittura perfettamente sovrapponibili.

S'intende cioè affermare il principio per il quale la sentenza irrevocabile di proscioglimento di alcuni imputati è irrilevante nel giudizio successivamente instaurato a carico di un diverso imputato al quale sia contestato il concorso nel medesimo fatto, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il proscioglimento dei primi sia stato esplicitamente motivato dal giudice alla stregua di "un'indagine sul dolo", circa l'esatta rappresentazione e consapevolezza da parte di

ciascuno di loro dei connotati d'illegittimità e criminosità dell'ordine formulato dal superiore gerarchico, mentre il fatto storico accertato risulti comunque oggettivamente illecito.

In questo caso, non inerendo l'inconciliabilità agli elementi storici adottati per la ricostruzione dei fatti di reato e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non è dato postulare quella contraddittorietà dei fatti di base, essenziali o costitutivi, che potrebbe preludere al conflitto teorico di giudicati ed alla revisione di cui all'art. 630.1 lett. a) del codice di rito (giurisprudenza consolidata: cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 24.10.1997, Gentilini, rv. 208834; sez. V, 9.7.1997, Garrone, rv. 208608; sez. III, 3.11.1994, Masi, rv. 200729; sez. I, 30.11.1992, Agnese, rv. 194797; sez. I, 12.6.1986, Amboni, in *Riv. pen.*, 1987, 508).

II) Sulla manifesta criminosità dell'ordine e sullo stato di necessità (artt. 40 c.p.m.p. e 54 c.p.).

1.- I giudici di merito, dopo avere analiticamente descritto gli specifici ruoli rivestiti, i compiti assolti e i contributi dati da ciascuno dei coimputati, nel contesto della complessa attività concorsuale finalizzata alla realizzazione dell'efferato eccidio delle Cave Ardeatine da parte dell'intero apparato organizzativo del comando romano delle SS, hanno argomentato, con puntuale riferimento alle risultanze probatorie, l'ascrivibilità agli stessi dell'effettivo e ininterrotto "dominio finalistico" o "signoria del fatto", mediante un'autonoma e consapevole condotta di partecipazione alle varie fasi di preparazione e di esecuzione, avente obiettiva e rilevante incidenza causale nella produzione dei plurimi eventi di morte.

Sono stati innanzi tutto identificati i ruoli rispettivamente ricoperti dall'Hass e dal Priebke all'interno del comando militare tedesco di Roma (il primo, quale dirigente del 6° reparto delle SS cui era demandato il servizio di informazioni politiche col compito di occuparsi dello spionaggio all'estero, con proprio ufficio e relativa autonomia funzionale presso l'ambasciata germanica, il secondo, alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del parigrado cap. Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler

~~nell'organizzazione romana delle SS, diretto partecipante di operazioni di polizia repressiva, arresti,~~

interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via L'asso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione

dell'esecuzione collettiva, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e al coordinamento della dinamica della loro uccisione, "in posizione di assoluta preminenza organizzativa", l'Hass venne informato dal Kappler e chiamato a partecipare alla riunione operativa con gli ufficiali la mattina del 24 marzo, presenziò alla fase dell'esecuzione, dall'inizio alla fine, mediante la personale uccisione di almeno due prigionieri per dare l'esempio alla truppa).

Il giudice di merito ha quindi affermato - secondo una rilettura delle medesime risultanze probatorie del primo processo, condotta alla luce delle dichiarazioni successivamente rese dal teste Cecconi e dall'imputato Hass (il Kappler gli aveva raccontato la mattina del 25 marzo che per errore erano state portate cinque persone in più rispetto alle trecentotrenta, individuate e collocate in disparte rispetto agli altri prigionieri, e "poiché cinque persone in più alla fine c'erano, erano state passate per le armi", dietro suo ordine) - che anche l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione dalle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati.

Si è sottolineato inoltre da parte dello stesso giudice come i due ufficiali, mediante la partecipazione alle riunioni preparatorie e la costante presenza sul luogo della strage, accompagnata dalla diretta e programmata uccisione da parte di ciascuno di essi di almeno due persone a fini di esemplarità per la truppa, avessero realizzato, nell'ambito del concordato progetto criminoso, un contributo concorsuale significativo, determinante, rafforzativo e di sicura agevolazione per tutte le altre uccisioni, sia per quelle prestabilite in numero di trecentotrenta che per quelle eccedenti in numero di cinque, le quali "seppure non programmate rientravano nella logica dell'azione rapida e clandestina destinata a rimanere tale".

Ciò posto, rileva il Collegio che i punti di censura relativi al preteso "travisamento del fatto" in ordine all'asserita rivisitazione storico-giudiziaria della formazione e veicolazione dell'ordine di

eseguire la rappresaglia e alla prova dell'attribuibilità a ciascuno degli imputati di una potestà decisoria e di una condotta autonoma causalmente rilevante, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva dell'eccidio, soprattutto per l'uccisione delle cinque persone in più rispetto alla deliberata proporzione - si limitano, ancorché sotto la specie del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, allo svolgimento di una serie di deduzioni di mero fatto, tutte concernenti circostanze già esaurientemente vagliate e analizzate nei precedenti gradi di giudizio e disattese con argomentazioni non più rivalutabili nella presente sede di legittimità, in quanto riservate ai giudici competenti per il merito ed immuni altresì da vizi logico-giuridici di sorta.

2.- Di indubbio rilievo in questa sede sono invece i comuni - e strettamente correlati - motivi di gravame, con i quali i difensori degli imputati denunziano violazione di legge con riferimento alla esimente prevista, quanto meno sotto il profilo putativo, dagli artt. 40 c.p.m.p., 51 e 59 c.p., e manifesta illogicità della motivazione sulla prova della rappresentazione da parte degli imputati dell'illegittimità e criminosità dell'ordine di eseguire la rappresaglia - mediante l'uccisione di un numero di prigionieri in proporzione di uno a dieci rispetto ai soldati tedeschi morti a seguito dell'attentato partigiano -, nonché vizio motivazionale quanto all'esclusione dello stato di necessità, almeno putativo, scusante in considerazione delle conseguenze che sarebbero derivate in caso di disobbedienza all'ordine.

2.1.- La tesi difensiva per la quale il fatto costituente reato ex art. 185 c.p.m.g. sarebbe stato commesso nell'adempimento di un dovere di obbedienza all'ordine emanato - all'ultimo anello della catena gerarchica del meccanismo ordinario (Hitler, m.llo Kesserling, gen. von Mackensen, gen. Maeltzer, ten. col. Kappler) - dal Kappler, ufficiale delle SS in posizione gerarchica sovraordinata, è destituita di fondamento giuridico.

Il tribunale militare territoriale di Roma, con la sentenza di data 20.7.1948, s'era pronunciato per la non colpevolezza del Kappler per l'uccisione di trecentoventi prigionieri poiché "l'ordine di

uccidere trecentoventi persone in relazione a trentadue morti, pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano degli omicidi, non può affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler" e che questi "abbia avuto coscienza e volontà di obbedire a un ordine illegittimo", in considerazione dello "stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti", dell'"abito mentale portato all'obbedienza pronta formato nell'organizzazione delle SS dalla disciplina rigidissima", della circostanza che ordini analoghi in precedenza erano stati eseguiti in varie zone d'operazione, della circostanza che il comando, proveniente dal gen. Maeltzer, potesse risalire addirittura a un ordine del Fuehrer.

Quanto all'assoluzione, "per avere agito nell'esecuzione di un ordine di un superiore", degli altri cinque imputati, ufficiali e sottufficiali, che avevano ricevuto ordine dal Kappler di partecipare all'esecuzione collettiva, si era affermato che essi "non erano a conoscenza di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori", "erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione e assieme ad altri erano stati condotti alle Cave Ardeatine"; di guisa che, tenuto conto dell'appartenenza ad un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dell'abito mentale portato alla pronta obbedienza, del timore di una denuncia al tribunale militare delle SS, e considerato che questi imputati "erano ignari dell'esatta situazione che portava alla fucilazione mentre erano a conoscenza che ordini aventi lo stesso contenuto spesso erano stati eseguiti in zone d'operazioni", doveva escludersi che "avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo".

I giudici di merito nell'odierno processo a carico dell'Hass e del Priebke, rovesciando l'impostazione concettuale della sentenza del 1948 e disattendendo la tesi del difetto da parte degli imputati della "coscienza e volontà" di dare esecuzione a un ordine superiore criminoso, oltre a sottolinearne gli oggettivi aspetti di manifesta criminalità, hanno evidenziato, anche sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza da parte degli imputati della manifesta criminalità dell'ordine e addirittura l'"adesione psicologica" - "per ideologia o abito mentale o per calcolo di

convenienza" - al medesimo, eseguito "con la massima disponibilità e prontezza, senza che mai il dubbio o gli imperativi della coscienza minassero l'una o l'altra".

Mette conto di osservare che alla fattispecie omicidiaria di cui è causa deve ritenersi tuttora applicabile la disciplina di settore dell'art. 40 c.p.m.p. - norma di natura sostanziale abrogata dall'art. 22 l. 11.7.1978 n. 382, ma più favorevole in considerazione della più ristretta efficacia dell'esimente generale di cui all'art. 51 c.p. -, secondo cui per i reati militari, se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore, di esso risponde, oltre colui che lo ha dato (terzo comma), anche il militare che ha eseguito l'ordine "quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato" (quarto comma).

Il limite di esigibilità del dovere di disobbedienza costituito dalla manifesta criminalità dell'ordine emanato dal superiore gerarchico (quanto ai vigenti ordinamenti di settore, cfr. per i militari l'art. 4, comma 5°, l. 382/78 cit. e l'art. 25, comma 2°, d.p.r. 545/86, nonché per le forze di polizia l'art. 66, comma 4°, l. 121/81), che esercita la funzione di criterio rivolto all'accertamento e al giudizio di colpevolezza dell'imputato, è stato costantemente interpretato in senso "oggettivo" dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure con riguardo alla norma fondamentale di riferimento per il tema della sindacabilità e non vincolatività dell'ordine illegittimo nell'ordinamento penale comune, cioè all'art. 51, quarto comma, c.p.

Deve trattarsi di ordine che abbia per contenuto un fatto "indiscutibilmente" delittuoso "secondo un generale apprezzamento", o "secondo l'apprezzamento di chiunque", ovvero "secondo un comune apprezzamento" (Cass., sez. VI, 28.9.1984, Sciotti, rv. 167316; sez. V, 21.4.1983, Rognato, rv. 161100; sez. V, 9.4.1969, Pautassi, rv. 117718; sez. IV, 5.2.1968, Gagliati, rv. 108431; sez. V, 27.11.1967, Gandolfi, rv. 106697; sez. VI, 22.6.1967, Ballerini, rv. 105407; sez. IV, 1.3.1967, Carosi, rv. 104928).

Si aggiunge anzi che il palese carattere delittuoso della condotta ordinata, nel comportare la sindacabilità dell'ordine impartito, ne esclude l'efficacia esimente non solo sotto il profilo

obiettivo ma anche sotto quello putativo (Cass., sez. VI, 28.5.1984, Guerneri, y. 105865, sez. VI, 11.1.1974, Sarti, rv. 126701).

Anche l'insindacabilità e la vincolatività dell'ordine, proprie del sistema gerarchico militare, trovano dunque un limite razionale nell'intrinseco, oggettivo ed evidente contenuto criminoso dell'ordine superiore, per ciò stesso percepibile sempre e comunque dal subordinato, il cui dovere di attenzione e di vigilanza viene così richiamato ai fini del prescritto rifiuto di obbedienza.

Se il comportamento ordinato risulta indiscutibilmente, macroscopicamente e immediatamente criminoso nell'opinione comune radicata nel tipo medio di persona, ancorché posta nella specifica situazione di fatto dell'agente subordinato, non potrà giammai essere invocata da parte dell'esecutore l'inconsapevolezza o la non percepibilità della delittuosità del fatto come causa di esclusione della responsabilità e della pena: che si è già detto essere, comunque, di natura personale e soggettiva (perché "la norma non discrimina il fatto in sé": Corte cost., n. 123/72 cit.), per ciò stesso non estensibile a tutti coloro che sono concorsi nel reato a norma dell'art. 119 c.p.

Ex adverso, in tal senso integrandosi entrambi i parametri, oggettivo e soggettivo, d'identificazione del limite, il ricorso al criterio oggettivo diventa superfluo qualora sia acquisita la certezza probatoria dell'effettiva consapevolezza e rappresentazione del contenuto criminoso dell'atto da parte dell'autore materiale, a causa delle particolari conoscenze che egli abbia della concreta situazione di fatto (in questi termini si esprimeva anche la Relazione al Re sul testo definitivo dei codici penali militari del 1941).

Nella fattispecie in esame l'ordine superiore concerneva il compimento di una feroce rappresaglia nei confronti di trecentotrentacinque persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche: precisamente, n. 154 a disposizione dell'Aussenkommando sotto inchiesta di polizia, n. 43 a disposizione del tribunale militare tedesco - 1 assolta, 23 in attesa di giudizio, 16 condannate a pene detentive temporanee e 3 alla pena di morte -, n. 50 a disposizione della questura fermate per motivi politici o di p.s., n. 10 arrestate nei

pressi di via Rasella, n. 3 non identificate e n. 75) ebrei detenuti a seguito di precedenti rastrellamenti e in attesa di avviamento ai campi di concentramento.

Ebbene, ritiene il Collegio che un ordine siffatto, siccome avente ad oggetto l'esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello *ius gentium* (nel pur inadeguato quadro normativo di riferimento vigente all'epoca dei tragici eventi, attesa l'irretroattività delle regole essenziali ed inderogabili del diritto umanitario bellico, recepite solo successivamente dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 e dai due Protocolli addizionali dell'8.6.1977, ratificati dallo Stato italiano rispettivamente con l. 27.10.1951 n. 1739 e l. 11.12.1985 n. 762, e di quelle sul genocidio di cui agli artt. 1, comma 2°, e 3 l. 9.10.1967 n. 962), recava intrinsecamente ed ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti in conseguenza dell'attentato partigiano e per le efferate modalità di esecuzione collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e *ictu oculi* riconoscibile criminalità dello sterminio di massa.

Di talché, agli ufficiali destinatari di quell'ordine, obiettivamente connotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità, non era consentito spazio alcuno per dubbi o incertezze interpretative e s'imponeva (pena l'accusa di concorso nell'esecuzione del disumano ordine, che la coscienza collettiva e ogni legislatore escludono categoricamente dal novero delle cause di giustificazione) il dovere di disobbedienza gerarchica.

I convincimenti ideologici, di natura politico-militare, religiosa o razziale, e gli atteggiamenti psicologici d'indifferenza o addirittura di adesione alla manifesta criminalità dell'ordine superiore, lungi dal giustificare i comportamenti delittuosi dei subordinati, costituivano anzi segnali inequivocabili e certi della cosciente rappresentazione da parte dell'agente del carattere palesemente delittuoso dell'azione imposta.

Appare perciò vano dedurre l'erronea opinione di legittimità dell'ordine superiore derivata da particolari circostanze materiali (quali l'appartenenza ad un'organizzazione militare, quella delle

SS, dalla disciplina gerarchica rigidissima, l'abito mentale portato alla pronta obbedienza (il timore di una denuncia al tribunale militare delle SS e l'autorevole genesi dell'ordine), sotto il profilo della c.d. putatività dell'esimente, poiché il giudice di merito, con puntuale riferimento ai dati fattuali e con argomentazioni prive di salti logici, incensurabili in sede di legittimità, ha adeguatamente evidenziato come entrambi gli imputati fossero perfettamente a conoscenza della esatta situazione relativa alla esecuzione della rappresaglia nelle varie fasi, succedutesi in un sufficientemente ampio arco temporale, della formazione delle liste, della selezione dei prigionieri e dell'attuazione del progettato eccidio di massa.

2.2.- Parimenti infondata appare, d'altra parte, l'evocazione difensiva di un preteso stato di necessità nell'esecuzione dell'ordine criminoso.

Osserva il Collegio, in linea di diritto, che un limite ulteriore alla fisiologica applicazione del principio di responsabilità conseguente all'esecuzione di un ordine intrinsecamente delittuoso, rispetto al già indicato limite della manifesta criminalità, è dato indubbiamente dallo stato di necessità, determinato dalla incombente minaccia di un modulo coercitivo in grado di punire il subordinato per il suo eventuale rifiuto di obbedienza gerarchica: questi sarebbe indotto all'esecuzione dell'ordine, pur manifestamente criminoso, per il timore di gravi conseguenze pregiudizievoli.

Occorre tuttavia valutare, attraverso il noto meccanismo della comparazione dei beni giuridici protetti, il rapporto fra l'entità lesiva dei fatti commessi e l'entità del pregiudizio minacciato all'agente in caso di disobbedienza, escludendosi comunque dall'area della scriminante di cui all'art. 54, terzo comma, c.p. quelle fattispecie gravemente lesive che il subordinato abbia commesso, nell'eseguire l'ordine superiore, per salvarsi da pericoli di minore rilievo.

Nella fattispecie concreta in esame, i giudici di merito hanno dato retta conto, con puntuale e adeguato riferimento a precise risultanze probatorie (le minacce di esecuzione sul posto profferite dal cap. Schutz nei confronti di eventuali riottosi erano rivolte alla truppa o ai sottufficiali, non agli altri ufficiali in posizione di parigrado; l'esitazione del soldato Wetjen fu

affrontata personalmente dal Kappler con atteggiamento paternalistico e cameratesco, il soldato

Amons svenne e non ebbe il coraggio di sparare, ma non subì alcun pregiudizio; all'ordine di esecuzione della rappresaglia, pur proveniente dalle più alte gerarchie militari del regime - se non addirittura, secondo alcune ricostruzioni storiche, dal Fuehrer in persona -, venne opposto un fermo e irrevocabile rifiuto da parte del magg. Dobrik del battaglione Bozen e del col. Hanser del comando della 14^a armata, senza che essi ebbero a patire alcuna conseguenza sul piano dell'onore militare o dell'incolumità fisica), della mancanza di momenti coercitivi, esercitati sia nella predisposizione che nell'esecuzione della strage nei confronti degli ufficiali del comando romano delle SS, i quali parteciparono ad essa in pieno accordo e con convinta adesione psicologica, tanto da convenirsi nel corso di una delle riunioni preparatorie che ciascuno degli ufficiali avrebbe sparato almeno una volta per dare l'esempio alla truppa.

Non vi è alcuna prova in atti - neppure sotto il profilo putativo della coazione psichica - di una minaccia tale da porre in pericolo, attuale ed immediato, la vita delle persone degli ufficiali, che si fossero rifiutati di partecipare alla strage, essendo ipotizzabili tutto al più conseguenze pregiudizievoli per l'onore e il *cursus* militare o il deferimento al tribunale speciale delle SS.

E però, punizioni disciplinari o anche misure coercitive, meramente eventuali, sembrano davvero poca e irriverente cosa a fronte della perpetrata strage di persone innocenti: nel rapporto di misura tra i beni in conflitto difetta *ictu oculi* il requisito della proporzionalità fra l'effettivo pericolo prospettato (ma non attuale) e i fatti omicidari che gli imputati sarebbero stati costretti a commettere.

III) Sulle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone (artt. 577, nn. 3 e 4, e 61 n. 4 c.p.).

1.- I difensori dei ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione, che, per quanto riguarda in particolare l'Hass, sarebbe stata - a suo dire - a lui ascritta nonostante il ruolo meramente esecutivo svolto nella vicenda omicidaria.

La doglianza è infondata.

La corte militare d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione a carico di entrambi gli imputati, sia sotto il profilo psicologico che sotto quello cronologico, sulla base di una pluralità di fattori dotati di valore obiettivamente sintomatico.

Le concrete modalità dell'eccidio, deliberato secondo l'ordine veicolato, da ultimo, dal gen. Maeltzer al ten. col. Kappler, furono concordate da questi con i suoi ufficiali in occasione di ripetuti incontri e riunioni negli uffici dell'Aussenkommando, che videro protagonisti il Priebke e, per quello decisivo, anche l'Hass, cui seguì, dopo un non irrilevante intervallo temporale costituito da alcune ore, la fase esecutiva.

Meritano di essere sottolineati - nell'originaria programmazione e nel progressivo svolgersi della vicenda - l'accurata scelta e predisposizione del luogo della strage, l'identificazione e il raggruppamento delle vittime provenienti nel numero prefissato da due diverse prigioni, la precisa distribuzione dei ruoli per ufficiali, sottufficiali e soldati quanto alle concrete modalità di avvio e di uccisione dei prigionieri all'interno della cava, l'impegno di ciascun ufficiale di eseguire personalmente almeno un'uccisione per dare l'esempio alla truppa, l'estrema organizzazione di uomini e mezzi.

Nessun ripensamento intervenne nell'animo degli imputati, neppure di fronte all'incalzante succedersi dei tragici eventi di morte presso le Cave Ardeatine in danno di ben trecentotrentacinque persone.

In quel lasso di tempo gli imputati avrebbero potuto rinunciare al progetto omicidiario se solo lo avessero voluto, attivando il prescritto dovere di disobbedienza di fronte all'ordine superiore manifestamente criminoso.

Il che non avvenne e l'azione delittuosa programmata venne eseguita senza esitazione alcuna.

Lo stesso giudice, dopo avere tratto gli elementi sintomatici per l'individuazione della premeditazione (che attiene all'intensità del dolo per il perdurare nel tempo all'interno del soggetto di una risoluzione criminosa irrevocabile) nella condotta di adesione al delitto di

ciascuno dei soggetti agenti, in ossequio al disposto dell'art. 118 c.p., come sostituito dall'art. 3
l. 7.2.1990 n. 19, ha rilevato altresì correttamente l'irrelevanza del quesito rispetto alle uccisioni

non preventivate dei cinque testimoni, poiché, trattandosi di plurimi fatti omicidari attuativi del medesimo disegno criminoso, era sufficiente avere configurato gli estremi dell'aggravante *de qua* per almeno una delle violazioni.

Premesso che elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso - elemento di natura cronologica -, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine - elemento di natura ideologica -, osserva la Corte che le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata non meritano le anzidette censure, poiché risulta in essa adeguatamente apprezzata, con motivazione logicamente rigorosa, la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell'aggravante, reciprocamente integrantisi nell'accurata ricostruzione dei fatti.

Quanto alla specifica posizione dell'Hass, il quale pure ebbe a rivestire un ruolo meno pregnante di quello del Priebke nella fase preparatoria dell'eccidio, deve comunque ribadirsi il principio secondo cui, se il concorrente, pur non avendo direttamente partecipato all'originaria deliberazione volitiva dell'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza dell'altrui premeditazione, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso e a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui (Cass., sez. V, 26.6.1997, Morelli, rv. 208704; sez. I, 28.4.1997, Matrone, rv. 207997; 17.5.1994, Caparrotta, rv. 199812).

Privo di pregio è infine il rilievo difensivo circa la diversa statuizione del Tribunale supremo militare che, con sentenza in data 25.10.1952, negò l'esistenza della premeditazione in capo al

Kappler ("per l'immediata contestualità tra la notizia del decesso del 33° soldato e la deliberazione di aggiungere altre dieci persone all'elenco delle vittime" e, quanto all'uccisione degli altri cinque, per essere stata la fucilazione "commessa in continenti dell'intera strage"), poiché questi, sull'assunto di un preteso "dubbio circa la coscienza e la volontà dell'imputato di obbedire ad un ordine criminoso per quanto ha tratto alla fucilazione dei trecentoventi", fu dichiarato responsabile solo per l'uccisione delle altre quindici persone.

2.- Parimenti infondata appare l'ulteriore, invero generica, censura di violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta aggravante della crudeltà verso le persone.

Il giudice di merito ha configurato esplicitamente, circa le modalità di esecuzione dell'eccidio di massa, gli estremi dell'aggravante in questione "nella stessa materialità del fatto", caratterizzato (alla luce della dichiarazione del soldato Amons e della relazione dei medici legali prof. Ascarelli e dott. Carella sulle modalità di rinvenimento dei cadaveri, trascritta efficacemente nella sentenza Kappler del 1948 e recepita integralmente nell'odierno processo) da una incommensurabile spietatezza, efferatezza e insensibilità morale di macroscopica evidenza da parte dei suoi autori, ai quali non può certo giovare, neppure sotto questo profilo, la circostanza che il delitto fosse stato commesso per ordine del superiore, laddove questo era - come si è già dimostrato - manifestamente criminoso e comportava anzi l'obbligo di disobbedienza.

E' risultato difatti che "... Le vittime in genere, e a maggior ragione quelle giunte dal carcere di Regina Coeli quando erano state fucilate oltre cento persone giunte dal carcere di via Tasso, erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena, sul piazzale antistante all'imboccatura della cava, da dove, frammiste con le detonazioni, esse udivano le ultime angosciose grida delle vittime che le avevano precedute. Esse poi, entrate nella cava per essere fucilate, scorgevano alla luce delle torce i numerosi cadaveri ammassati delle vittime precedenti. Infine esse venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui costretti ad inginocchiarsi con la testa reclinata in avanti per essere colpite a morte ...".

Trattasi dunque di apprezzamento logicamente coerente con la descritta dinamica dei tragici eventi di morte, ai quali hanno direttamente partecipato entrambi gli imputati, e con i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine all'aggravante di natura soggettiva di cui all'art. 61 n. 4 c.p. (intesa come assenza, nel comportamento dell'autore dell'illecito, di ogni sentimento di pietà e di umanità propri dell'uomo civile, rivelata dal *modus agendi* consistente in *quid pluris* rispetto all'ordinaria produzione dell'evento, tale da giustificare la maggiore riprovevolezza sotto il profilo dell'intensità del dolo: Cass., sez. I, 3.10.1997, Di Pinto, rv. 209957; 10.2.1997, Scorza, rv. 207222; 20.11.1995, Flore, rv. 204071; 29.5.1995, Fagnano, rv. 202470; 20.12.1993, Etzi, rv. 196417; 6.10.1987, Mastrototaro, rv. 177452), e perciò incensurabile in sede legittimità.

IV) Sulle circostanze attenuanti della determinazione al reato da parte del superiore e della minima importanza dell'opera prestata (art. 59, nn. 1 e 2, c.p.m.p.).

1.- I difensori dell'Hass e del Priebke hanno lamentato la mancata applicazione della speciale e facoltativa circostanza attenuante prevista dall'art. 59 n. 1 c.p.m.p., per la quale la pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita "per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato": il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto debito conto del reale significato del termine "determinazione", nonché dell'influenza, autorità carismatica e posizione gerarchica del Kappler.

La doglianza, nei limiti in cui prospetta, nella sfera della gerarchia militare, la tesi di una meccanicistica sovrapposizione delle autonome nozioni di "ordine" e di "determinazione" del superiore, è destituita di fondamento.

Mette conto innanzi tutto di osservare che la previsione normativa di settore trova corrispondenza nell'analoga attenuante stabilita dal codice penale nell'art. 114, terzo comma, c.p. - in riferimento *ex adverso* alla simmetrica circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1° n. 3 - "per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato" da parte di persona esercente nei suoi confronti "autorità, direzione o vigilanza".

La ragione di fondo dell'attenuazione di pena - comune ad entrambe le ipotesi, speciale e generale - è rinvenibile nell'esigenza di punire con minore rigore il diminuito grado di colpevolezza

dimostrato dal concorrente, che sia indotto a commettere il reato a causa dell'abuso o approfittamento della posizione di soggezione o d'inferiorità gerarchica, in cui egli versa, da parte del superiore o dell'esercente autorità, direzione o vigilanza.

Nell'area semantico-lessicale del termine "determinare" appare evidente il significato di "spinta", "induzione", "suggerimento", "persuasione" o "sollecitazione" attiva a fare una scelta.

Non basta dunque - ad avviso dell'opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza - avere provocato nel "determinato" la semplice idea, ma occorre che il "determinatore" abbia fatto sorgere, mediante una consapevole ed efficiente attività di pressione e condizionamento tipica dei rapporti che comunque comportino una supremazia, l'effettiva risoluzione di eseguire il (concorrere nel) reato, attenuando le facoltà di reazione e superando ogni dubbio o contropinta nell'animo dell'agente che versi in uno stato di "soggezione psicologica" e di minore resistenza (Cass., sez. II, 10.3.1989, Verdiglione, rv. 181901, in Cass. pen., 1990, I, 2115; sez. III, 25.1.1962, Montomoli).

Da tale premessa teorica appare lecito inferire, quale corollario di lineare consequenzialità logico-giuridica, l'insussistenza di una corrispondenza biunivoca fra il concetto di "determinazione" dell'inferiore a commettere un reato - art. 59 n. 1 c.p.m.p. - e quello di "ordine" del superiore di commettere un fatto costituente reato - art. 40, co. 3° e 4°, c.p.m.p. -; da un lato, non è sostenibile in astratto la radicale impermeabilità dei casi di criminalità manifesta dell'ordine superiore alla speciale attenuante *de qua*; dall'altro, nello svolgimento dell'attività militare la riconducibilità di un fatto delittuoso commesso dall'inferiore all'ordine del superiore non è automaticamente sovrapponibile alla diversa ipotesi dell'induzione dell'inferiore alla commissione del medesimo reato mediante il concreto abuso della posizione gerarchicamente sovraordinata.

Ed è questo l'apprezzamento effettuato, nella fattispecie in esame, dalla corte militare d'appello, la quale ha delineato una situazione di concorde collaborazione di tutti gli ufficiali del comando

romano delle SS alla programmazione ed all'esecuzione dell'eccidio, di assenza cioè di una

"determinazione" rilevante nella commissione del delitto, intesa questa nel senso di concreta attività di coazione o pressione psicologica e di strumentale sfruttamento dello stato di subordinazione degli inferiori nell'ambito della realizzazione del fatto illecito collettivo: in sintesi, "senza che il Kappler o i suoi superiori dovessero abusare del loro grado per convincerli" e indirizzare nel senso voluto le loro azioni.

Trattasi di motivata valutazione fattuale che, siccome ancorata ad espliciti percorsi argomentativi, non viziati da palese illogicità, esaustivi nell'interpretazione delle risultanze processuali e sostanzialmente coerenti con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, appare incensurabile in sede di legittimità.

2.- Parimenti infondata risulta la censura, mossa dalla difesa dell'Hass, in punto di diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 59 n. 2 c.p.m.p. "per il militare che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza".

La speciale attenuante prevista dalla disciplina di settore - perfettamente corrispondente a quella generalmente stabilita dal codice penale nell'art. 114, primo comma - postula una marginale partecipazione morale o materiale al reato, ossia un contributo di lievissima efficacia causale della condotta del correo rispetto alla complessiva serie causale produttiva del risultato finale dell'impresa criminosa (Cass., sez. I, 2.7.1997, Berio, rv. 208264; 24.11.1995, Pellegrino, rv. 203549; 11.5.1994, Scaringella, rv. 198123; sez. II, 16.4.1993, La Torre, rv. 194051; sez. I, 4.12.1981, Cambareri, rv. 152848).

Ciò posto, appare corretto l'esplicito riferimento della corte militare d'appello alle risultanze probatorie riguardanti la partecipazione dell'Hass alla fase esecutiva dell'eccidio di massa, mediante la diretta uccisione di almeno due prigionieri a fini d'esemplarità per la truppa, per inferirne logicamente il carattere assolutamente primario del contributo causale da lui dato alla materiale consumazione di siffatti eventi di morte, legati a tutti gli altri episodi omicidari dall'identità del disegno criminoso.

V) Sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)

La difesa dei ricorrenti ha aspramente criticato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando che l'assenza di condotte criminose giuridicamente rilevanti nel tempo susseguente al reato, l'attendibile prognosi di non recidiva e l'ormai affievolita capacità a delinquere, avuto riguardo all'età avanzatissima e al tempo assai risalente del commesso reato, avrebbero senz'altro giustificato un più mite trattamento sanzionatorio.

1.- La corte militare d'appello ha innanzi tutto disatteso la tesi interpretativa più rigorosa circa la c.d. "ultrattività" della legge penale di guerra, per la quale l'art. 23 c.p.m.g., in linea con il principio fissato dall'art. 2, quarto comma, c.p. per le leggi eccezionali, sancirebbe, mediante la ferrea regola del "*tempus regit actum*" per i reati commessi "in tempo di guerra", l'impermeabilità dell'intera disciplina del fatto vigente nel marzo 1944 rispetto a qualsiasi modificazione legislativa successivamente intervenuta, di settore penale speciale o di parte generale del codice penale, recante disposizioni più favorevoli per il reo: quale, giustappunto, l'art. 2 d.lgs.lt. 14.9.1944 n. 288 introduttivo dell'art. 62-bis c.p.

E tale orientamento merita di essere pienamente condiviso in considerazione dell'integrale autonomia di tutte le norme del primo libro del codice penale - "Dei reati in generale" - rispetto allo statuto delle singole fattispecie incriminatrici previste dalla legge penale di guerra: così aderendosi, d'altra parte, alla lettura proposta dalla Corte costituzionale, con sentenza 16.1.1978 n. 6, riguardo ai limiti di ultrattività delle norme penali tributarie ex art. 20 l. 7.1.1929 n. 4, in materia di giudizio di comparazione fra circostanze e di reato continuato.

Laddove la legge penale militare di guerra non contenga specifiche disposizioni derogatorie rispetto a quelle della legge penale comune, come ad esempio sulle attenuanti generiche, non può certo invocarsi il pur coesistente rapporto di complementarità tra legge penale comune e legge penale militare, di pace e di guerra, per ostacolare il sano dispiegarsi dell'operatività dell'art. 2, terzo comma, c.p., disciplinante la successione di leggi penali nel tempo secondo un criterio ispirato al preminente *favor rei*.

Una diversa e più estensiva interpretazione del principio di ultrattività della legge penale militare di guerra concretizzerebbe una lesione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, dal momento che, per quanto riguarda la disciplina comune e perciò necessariamente unitaria di istituti generali - come le circostanze attenuanti generiche (ma lo stesso potrebbe dirsi per la valutazione delle circostanze soggettive ex art. 118 c.p. novellato dall'art. 3 l. 19/90 cit., ovvero per la tipologia delle pene principali, fra le quali non è più annoverata la pena di morte per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra solo in forza del più favorevole *jus superveniens* costituito dall'art. 1 l. 13.10.1994 n. 589) -, non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano invece l'autonomo trattamento delle fattispecie criminose previste da quello speciale ed organico *corpus* normativo: l'esigenza cioè di mantenere costante nel tempo l'efficacia di prevenzione generale di quelle disposizioni incriminatrici e di assicurare l'omogeneità di repressione dei delitti bellici commessi durante lo stato di guerra.

2.- Lo stesso giudice di merito ha peraltro escluso - in linea di fatto - il concorso delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del peso "marginale" e "trascurabile" degli elementi del tempo trascorso dal fatto senza la commissione di ulteriori reati e della età avanzatissima degli imputati, subvalenti se collocati a contrasto con i connotati oggettivi di "inaudita gravità" e di "manifesta disumanità" del "barbaro eccidio" di cui essi si resero protagonisti, indice di "ineguagliabile malvagità", anche sotto il profilo della capacità a delinquere e della tendenza criminosa manifestata dagli autori nel delitto perpetrato.

Sono stati esplicitamente indicati gli elementi rilevanti e di efficacia decisiva per il diniego delle attenuanti generiche e, di conseguenza, per il corretto adeguamento della sanzione al reale disvalore dei fatti come innanzi rivisitati, alla stregua di un giudizio francamente negativo (anche se espresso, in alcuni passaggi motivazionali, con accenti affatto enfatici) delle personalità degli autori, quale si fonda su tutte le risultanze processuali attinenti ai fatti medesimi.

L'affermazione di non meritevolezza di un più mite adeguamento sanzionatorio, sotto il profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in prospettiva, di un favorevole

giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, ai sensi degli artt. 62-bis e 69 c.p., risulta dunque adeguatamente fondata su plausibili ragioni legate alla significazione più diretta ed immediata dell'effettiva gravità dei fatti contestati, nel quadro di una valutazione negativa della personalità degli imputati, che ha consentito al giudice di merito di disattendere - non arbitrariamente - le specifiche richieste in tal senso avanzate dagli imputati.

L'adeguatezza e la logicità dell'apparato argomentativo a sostegno della menzionata conclusione negativa in punto di attenuanti generiche, con particolare riferimento al criterio preponderante e decisivo della estrema gravità dei fatti (per la cui autonoma sufficienza cfr. Cass., sez. V, 9.2.1984, Amoroso, rv. 163641, 17.1.1970, Stabile, rv. 114031) determina, giusta l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'insindacabilità dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in sede di controllo di legittimità e la radicale inammissibilità del relativo motivo di gravame.

VI) Sul ricorso di parte civile.

La corte militare d'appello, nel condannare gli imputati alla rifusione delle spese del relativo giudizio sostenute dalle parti civili, non ha preso in considerazione le parcelle presentate da quei difensori che non risultavano provvisti di procura speciale ad essi espressamente conferita dalle parti civili anche per quel grado di giudizio.

Ha proposto ricorso per cassazione l'avv. P.A. Sodani, difensore della parte civile Roberto Massari, deducendo la violazione degli artt. 100.3 e 541 c.p.p. in punto di rifusione delle spese del giudizio d'appello, denegata da quel giudice sull'erroneo presupposto della mancanza di specifica procura speciale per la fase di gravame, poiché l'originaria procura era stata rilasciata dall'interessato al difensore per l'intero procedimento e non solo per il primo grado di giudizio.

Il ricorso è fondato, poiché, come s'evince dal tenore letterale delle originarie procure speciali conferite dal Massari all'avv. P.A. Sodano per essere rappresentato e difeso "nel procedimento" - laddove si elencano, fra i più ampi poteri in merito, anche quello di "presentare istanze, ricorsi ed

appelli" - è manifesta la volontà del primo di prolungare il conferimento dell'incarico per tutti i gradi del giudizio a carico dell'Hass e del Priebke.

La disposizione dell'art. 100.3 c.p.p. è stata, infatti, logicamente interpretata da questa Corte (aderendo all'analogo indirizzo giurisprudenziale di legittimità formatosi in sede civile riguardo alla procura alle liti ex art. 83, quarto comma, c.p.c.) nel senso che, quando nell'atto non sia espressa una diversa volontà, per ritenere estesa la procura conferita in primo grado anche al successivo grado di giudizio, in deroga alla presunzione *iuris tantum* di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado, è sufficiente che il difensore sia designato con locuzioni generali quali "nella presente procedura" o "nel presente procedimento" e simili, in considerazione del fatto che il "procedimento" si articola in più fasi (Cass., sez. VI, 8.3.1994, Spallanzani, rv. 198507).

VII) In conclusione, i ricorsi degli imputati vanno integralmente respinti, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo in correlazione al numero di esse rispettivamente rappresentate e difese da ciascun difensore.

In accoglimento del ricorso della parte civile Roberto Massari, l'impugnata sentenza dev'essere invece annullata senza rinvio limitatamente alla denegata condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese sostenute da quella parte civile nel giudizio d'appello.

Appare infatti superfluo - ai sensi degli artt. 620.1 lett. I) e 622 c.p.p. ("quando occorre") - il rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ben potendo questa Corte provvedere direttamente alla liquidazione del relativo importo, alla stregua dei medesimi parametri adottati dal giudice di merito per analoghe posizioni, sulla base cioè della tariffa professionale e della parcella e in correlazione al numero delle parti civili rappresentate e difese, nella misura complessivamente indicata in dispositivo.

Rigetta i ricorsi degli imputati e li condanna al pagamento in solido delle spese processuali, li condanna altresì alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili - in solido limitatamente alle costituzioni nei confronti di entrambi - così liquidate

lire 5.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. P. Nicotera;

lire 1.200.000 complessive in favore della parte difesa e rappresentata dall'avv. D. Panetta;

lire 12.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. S. Di Lascio;

lire 12.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. M. Gentili;

lire 10.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. G. Maniga;

lire 2.000.000 complessive in favore della parte difesa e rappresentata dall'avv. G. Lo Mastro;

lire 3.500.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. B. Andreozzi;

lire 1.200.000 complessive in favore della parte difesa e rappresentata dall'avv. P. A. Sodani;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio d'appello dalla parte civile Roberto Massari, che liquida in complessive lire 1.440.000.

Così deliberato in camera di consiglio il 16 novembre 1998.

Il Consigliere estensore

dott. Giovanni Canzio

[Handwritten signature of Giovanni Canzio]

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Michellina Romco

[Handwritten signature of Michellina Romco]

Il Presidente

dott. Francesco Sacchetti

[Handwritten signature of Francesco Sacchetti]

DEPOSITATA
CANCELLERIA
- 16 NOV 1998
COLLABORATORE
CANCELLERIA

[Handwritten signature]



Data sentenza

1° agosto 1996

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

30 settembre 1996

Estensore dr.

Agostino QUISTELLI

Il Tribunale militare di R O M A

composto dai signori:

- 1. dr. Agostino QUISTELLI Presidente
- 2. dr. Bruno ROCCHI Giudice
- 3. cap. med. E.I. Sabatino DE MARCES "

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona
 del dr. Antonino INTELISANO
 e con l'assistenza del funzionario di cancelleria
 dr. Giuliano VALENTINI

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di PRIEBKE Erich,
 nato a Berlino (Germania) il 29 luglio 1913 e
 residente a San Carlos de Bariloche (Argentina)
 Calle 24 de Septiembre 167, già capitano "SS"
 germaniche, detenuto presso il Carcere Militare
 "Forte Boccea" di Roma, incensurato, presente.

I M P U T A T O di

CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTINUATO IN DANNO DI CITTADINI ITALIANI (artt. 13 e 185 comma 1° e 2° c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 575 e 577, nn. 3 e 4, e 61 c.p.) per avere, quale appartenente alle forze armate tedesche, nemiche dello Stato Italiano, in concorso con KAPPLER Herbert ed altri militari tedeschi (già giudicati), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo con crudeltà verso le persone, cagionato la morte di 335 (trecentotrentacinque) persone, per lo più cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, con premeditata esecuzione a mezzo colpi di arma da fuoco, in Roma, località "Cave Ardeatine", in data 24 marzo 1944, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania.

Per comodità di esposizione e per rendere più comprensibili gli argomenti che verranno affrontati, la motivazione si svilupperà attraverso una serie di tematiche rispettando l'ordine seguente:



1.	L'iter-processuale.....	4
2.	Gli eventi.....	8
3.	La partecipazione del PRIEBKE all'eccidio.....	22
4.	Le cinque vittime fucilate oltre il limite di 330.....	24
5.	Il ruolo del PRIEBKE in via Tasso....	41
6.	L'attentato di via Rasella.....	46
7.	La rappresaglia e la repressione collettiva.....	52
8.	Il reato di omicidio plurimo continuato ex art. 185 CPMG.....	60
9.	La responsabilità del PRIEBKE per concorso nel reato di omicidio continuato in danno di 335 cittadini italiani.....	63
9.1.	L'ordine e la sua manifesta criminosità.....	65
9.2.	Il dovere di disobbedienza all'ordine manifestamente criminoso..	71
10.	L'aggravante della premeditazione....	76
11.	La crudeltà verso le persone.....	80
12.	L'attenuante ex-art. 59 CPMP.....	88
13.	Le attenuanti generiche. Finalità e caratteristiche.....	91
13.1.	Elementi valutabili fuori dell'art. 133 C.P.:.....	93
13.2.	Gli elementi valutabili ex-art. 133 C.P.: la gravità del fatto e la capacità a delinquere.....	100
14.	La comparazione delle circostanze... ..	108
15.	La prescrizione del reato.....	111



A circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Stella'.

Fatto e diritto

1. L'iter processuale.

Con decreto pronunciato il 4 aprile 1996 dal giudice dell'udienza preliminare, veniva disposto il giudizio dinanzi a questo Tribunale Militare, nei confronti di PRIEBKE Erich, cittadino tedesco, già appartenente alle SS naziste ed in stato di custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani, meglio descritto in epigrafe.

È noto che l'imputato (nei cui confronti era già stato emesso il 25/11/1946, dal Procuratore Militare in sede, un ordine di cattura rimasto senza effetto a causa della sua irreperibilità) era stato rintracciato nel maggio 1994 nella cittadina di Bariloche (Argentina), su precisa indicazione del centro "Simon Wiesenthal" di Los Angeles, da un giornalista della rete televisiva americana "ABC", cui aveva rilasciato una breve intervista sulla partecipazione all'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Tale circostanza, per il tramite dei "media", veniva subito a conoscenza del Procuratore Militare presso questo Tribunale, che richiedeva ed otteneva



128

dal G.I.P. un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del PRIEBKE; mentre il ministro di Grazia e Giustizia avviava la formale procedura per giungere all'estradizione dell'imputato dallo Stato argentino.

Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, la Corte Suprema argentina concedeva l'estradizione (ravvisando in parte dei fatti addebitati l'uccisione di 75 membri della comunità ebraica romana - il reato di "genocidio"), e così l'imputato veniva trasferito in Italia il 21 novembre 1995 e veniva associato al carcere militare di Roma - Forte Boccea.

NON CHE PER

L'8 maggio 1996 iniziava la prima udienza del processo e tra le varie questioni preliminari sollevate dalle parti, sulle quali il Collegio decideva immediatamente con l'ordinanza allegata allo stesso verbale d'udienza, merita particolare menzione quella, sollevata dall'Avv. di parte civile BISAZZA-TERRACINI, relativa al difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare in ordine al reato di "genocidio", ravvisato nei fatti di causa dalla stessa Suprema Corte argentina che aveva autorizzato l'estradizione.

La richiesta di riconoscimento della competenza giurisdizionale della Corte d'Assise non poteva, però, trovare accoglimento giacché il reato di "genocidio" è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge 9 ottobre 1967 n. 962, ossia



128

ventitré anni dopo i fatti di causa, e non era possibile ignorare il chiarissimo precetto contenuto nell'art. 25, comma 2, della Carta costituzionale, che così recita: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Nel corso dell'intero dibattimento, articolatosi in 24 udienze, venivano acquisiti e dichiarati utilizzabili, su richiesta della parte pubblica e di quelle private, a norma degli artt. 238, 468, 495 e 511, c. 5, C.P.P., i documenti più rilevanti del processo celebrato nel 1948 nei confronti di KAPPLER Herbert e di altri 5 coimputati, nonché numerose altre prove documentali ritualmente indicate o prodotte; venivano esaminati, inoltre, tutti i testi indicati dal P.M. e solo parte di quelli indicati dai difensori delle persone offese, dalle parti civili e dall'imputato, a causa della loro irrilevanza o superfluità, così come chiarito nella ordinanza 10/5/1996; venivano poi, durante l'istruzione dibattimentale, a richiesta delle parti interessate, ammesse prove prima escluse (in ossequio al disposto dell'art. 495, c. 4, C.P.P., peraltro già richiamato nella citata ordinanza del 10/5/1996), nonché nuove prove documentali e testimoniali a mente dell'art. 493, c. 3, C.P.P.

Su iniziativa del Presidente del Collegio giudicante, in armonia con la direttiva dell'art. 73

129

della Legge Delega per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale, recepita dall'art. 506, c. 1, C.P.P., venivano indicati alle parti i seguenti temi di prova utili per la ricerca della verità:

-acquisizione di copia delle sentenze che risultavano emesse dai tribunali militari delle Forze Alleate, nell'immediato dopoguerra, nei confronti dei Generali KESSELRING, Von MACKENSEN e MAELTZER, dai quali, attraverso la catena gerarchica delle Forze Armate tedesche, era giunto al KAPPLER l'ordine di eccidio a fini di rappresaglia;

-consulenza tecnica di esperti in scienze giuridiche e dell'ordinamento militare tedesco vigente all'epoca dei fatti, per accertare i presupposti e le conseguenze giuridiche del reato militare di disobbedienza commesso in tempo di guerra.

Veniva così accertato che i diretti superiori nella linea gerarchica del KAPPLER erano stati condannati a morte, mediante fucilazione, per aver impartito l'ordine criminoso dell'orrenda strage e che il reato di disobbedienza non comportava, se non in circostanze di particolare gravità, la condanna a morte del militare colpevole (ma questi temi verranno meglio sviluppati nel corso della motivazione).

Nell'ambito della discussione finale veniva sollevata ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione dal difensore di parte civile Bisazza Terracini, rappresentante della Comunità Ebraica romana, ba-



[Handwritten signature]

sata sulla ritenuta mancanza nelle SS naziste dello status di militari e sulla conseguente competenza del giudice ordinario (Corte d'Assise).

Tale eccezione veniva respinta sulla scorta delle considerazioni contenute nell'ordinanza 10 luglio 1996 in atti.

Le parti così concludevano:

-P.M. e parti civili: esclusa qualunque attenuante, riconoscimento della colpevolezza dell'imputato in ordine all'attività di concorso nell'eccidio;
P.M.: condanna alla pena dell'ergastolo;

-difensore dell'imputato: assoluzione per difetto di dolo in ordine alla criminalità dell'ordine (così come era stato ritenuto dalla sentenza KAPPLER del 20/7/1948, che aveva assolto altri 5 coimputati dello stesso reato in base ai principi fissati dall'art. 40, u.c., C.P.M.P.); in subordine, ritenuta la sussistenza delle attenuanti generiche e di quella ex art. 59 C.P.M.P., quanto meno equivalenti alla contestata aggravante ex-art. 61, n.4, C.P., esclusa quella della premeditazione, declaratoria di improcedibilità per avvenuta prescrizione del reato.

2. Gli eventi.

I fatti di causa, nel loro nucleo essenziale e più significativo, sono stati già ricostruiti dalla menzionata sentenza emessa dal Tribunale Militare di

131

Roma, il 20 luglio 1948, nei confronti del coimputato KAPPLER-Herbert e di altri 5 concorrenti nello stesso crimine di guerra; detta sentenza è stata poi riconosciuta immune da vizi e censure con definitiva pronuncia del Tribunale Supremo militare in data 25 ottobre 1952, che qui di seguito si trascrive nelle parti che più interessano: ""Erano circa le ore quindici del 23 marzo 1944, allorché, all'interno della città di Roma, in via Rasella, all'altezza del palazzo Tittoni, al passaggio di una compagnia tedesca, avveniva lo scoppio di una carica di esplosivo, seguito dal lancio di bombe a mano.

Nella compagnia, investita dallo scoppio e attaccata dalle bombe, si determinava lo scompiglio: elementi del reparto, ritenendo che gli autori dell'attentato si trovassero nelle case adiacenti, aprivano disordinatamente il fuoco in direzione delle finestre e dei tetti. Per l'attentato ventisei militari tedeschi rimanevano uccisi, altri feriti più o meno gravemente.

Alla notizia dell'attentato giungevano sul posto autorità tedesche e funzionari di polizia italiana: tra i primi soccorsi, il comandante tedesco della città, Generale MAELTZER, il console tedesco, Dott. MGELLHAUSEN, e, dopo circa mezz'ora, KAPPLER, Tenente Colonnello delle SS, comandante della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza delle forze armate tedesche che avevano occupato Roma, avvertito dell'accaduto nel suo ufficio di via Tasso.



Autel

in quei frangenti era stata subito eseguita in ufficiali e sottufficiali della polizia tedesca una minuziosa perquisizione delle case di Via Rasella e gli abitanti di esse erano stati condotti nella vicina Via Quattro Fontane e allineati lungo la cancellata del palazzo Barberini. KAPPLER, avvicinatosi a MAELTZER, parlava dell'accaduto e chiedeva di essere incaricato di quanto concerneva l'attentato, ricevendo risposta affermativa.

Nel corso delle prime indagini venivano raccolte quattro bombe a mano, di fabbricazione italiana, che KAPPLER avvolgeva in un fazzoletto e faceva portare su una macchina della polizia tedesca, che, a dire di KAPPLER, veniva da lì a poco rubata da ignoti.

Dopo aver dato disposizioni circa i fermati, KAPPLER, alle ore 17, si recava al comando tedesco, e, alla presenza del Generale comandante, esprimeva la sua opinione circa il modo e circa gli autori dell'attentato.

Costoro dovevano individuarsi in italiani appartenenti a partiti antifascisti: secondo KAPPLER, bombe a mano del tipo rudimentale di quelle da lui osservate venivano di solito usate dai partigiani italiani.

Ma l'effettiva ricerca degli autori dell'attentato non costituiva la prima attività della polizia né di altra autorità tedesca, perché, anzi, fino a tarda sera neppure venivano date disposizioni al riguardo e anche dopo che disposizioni venivano date da KAPPLER,

le indagini erano condotte in maniera blanda, come quelle che non concernevano lo scopo fondamentale ed immediato che si intendeva perseguire.

Certo è che soltanto dopo la cessazione dell'occupazione militare tedesca i nomi degli autori dell'attentato di Via Rasella divenivano di dominio pubblico e nel corso del giudizio si conoscevano particolari circa la preparazione e l'esecuzione dell'attentato. Questo era stato compiuto da una squadra di partigiani, appartenenti ad un'organizzazione clandestina di resistenza, che operava nel territorio occupato dalle forze militari tedesche.

L'organizzazione in questione era una delle varie organizzazioni di resistenza, e, come le altre, si ateneva, tramite il proprio capo, alle direttive della Giunta Militare, che era un organo collegiale con competenza di coordinamento delle attività militari, emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale.

L'attentato di via Rasella rientrava nelle direttive della Giunta Militare e gli autori dell'attentato avevano operato, essendo vestiti di abiti civili, senza alcun segno distintivo di appartenenza ad una formazione militare partigiana.

Nella conversazione delle ore 17 dello stesso giorno 23 marzo tra KAPPLER e MAELTZER, dopo l'indicazione di cui si è detto circa l'attribuzione dell'attentato ai Partigiani italiani, veniva in discussione il tema delle misure di rappresaglia da adottare per l'atten-



tato.

La discussione sull'argomento, veniva frequentemente interrotta da colloqui telefonici del Generale MAELTZER: uno di questi, nel quale ricorreva spesso la parola rappresaglia, avveniva con il Generale Von MACKENSEN, comandante la 14° Armata tedesca.

Secondo gli accordi, le persone dovevano essere scelte tra quelle che erano state condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati punibili con la morte o la cui colpevolezza fosse rimasta accertata nelle indagini di polizia.

KAPPLER riferiva gli accordi al Generale Von MACKENSEN e costui dichiarava che, se fosse stato autorizzato al riguardo, sarebbe stato disposto a dare l'ordine di fucilare dieci delle persone delle categorie anzidette per ogni tedesco morto nell'attentato.

Von MACKENSEN aggiungeva che per lui era sufficiente che venissero fucilate soltanto le persone disponibili nelle categorie suindicate.

L'intendimento del comandante della 14° armata di limitare il numero delle persone da uccidere in risposta all'attentato era superato da circostanze sopravvenute nel pomeriggio di quello stesso giorno.

KAPPLER, che aveva ritenuto opportuno non far cenno di quell'intendimento neppure al Generale MAELTZER, da cui si era congedato dopo avergli dato assicurazione della compilazione dell'elenco delle persone da mandare a morte, si recava al suo ufficio in via Tas-

so.

Ivi, nel tardo pomeriggio, una comunicazione telefonica del maggiore BOEHM, addetto al comando militare della città, lo metteva al corrente che era giunto poco prima a quel comando dal comando del maresciallo KESSELRING l'ordine di fucilare nelle ventiquattro ore un numero di italiani decuplo del numero dei militari tedeschi morti per l'attentato.

L'evidente incompatibilità tra questo ordine e l'intendimento manifestato dal Generale Von MACKENSEN suggeriva a KAPPLER di comunicare direttamente con il comando del Maresciallo KESSELRING: in tal modo KAPPLER apprendeva che l'ordine non era del maresciallo ma proveniva "da molto più in alto". L'ordine, infatti, era stato impartito da HITLER.

Cadeva così la limitazione del numero di italiani da mandare a morte che era nel proposito del Generale Von MACKENSEN, e, correlativamente, rispetto al nuovo ordine, risultava chiara a KAPPLER, già in possesso dei dati raccolti dalle sezioni di polizia dipendenti, l'insufficienza del numero delle persone passibili di morte, secondo i criteri concordati con il Generale HARSTER, rispetto al numero necessario per dare esecuzione all'ordine che imponeva il rapporto di dieci a uno.

Da ciò aveva origine, nella sera del 23 marzo, un nuovo colloquio telefonico tra KAPPLER e il Generale HARSTER, che si concludeva con la determinazione di



[Handwritten signature]

...pletare il numero dei tedeschi alla morte, ucciso
doli dagli israeliti, non rientranti tra i passibili
di morte, ma in potere dei tedeschi, a seguito del
l'ordine generale di rastrellamento, in attesa del
loro avviamento in campi di concentramento.

Durante la notte sul 24 marzo, alcuni militari tede-
schi, tra quelli rimasti gravemente feriti nell'at-
tentato, decedevano.

Al mattino, il numero dei morti tedeschi era trenta-
due, sicché il numero degli italiani da fucilare era
trecentoventi.

Pur con i nuovi criteri di scelta, KAPPLER aveva com-
pilato una lista di duecentosettanta persone e per la
differenza di cinquanta persone si rivolgeva alla po-
lizia italiana, richiedendo la consegna del relativo
elenco nominativo per le ore tredici di quello stesso
giorno.

A mezzogiorno, KAPPLER, aderendo a richiesta comuni-
catagli in mattinata dal Generale MAELTZER, si recava
nell'ufficio del Generale. Era presente anche il mag-
giore DOBRIK, comandante del battaglione del quale
faceva parte la compagnia che era stata oggetto del-
l'attentato di via Rasella.

Dopo essere stato informato dal Generale che l'ordine
della rappresaglia era stato impartito da HITLER,
KAPPLER riferiva al Generale circa le liste compren-
denti trecentoventi nominativi, correlativi ai tren-
tadue militari tedeschi, fino a quel momento decedu-

137

ti, e riferiva circa i criteri cui si era informata la scelta dei trecentoventi.

Dopo ciò, il Generale, passando all'argomento dell'esecuzione della rappresaglia, dichiarava che essa spettava al maggiore DOBRIK.

DOBRIK rappresentava al Generale ragioni ostative alla esecuzione della rappresaglia da parte del battaglione da lui comandato, e, a seguito delle eccezioni avanzate, il Generale MAELTZER si rivolgeva telefonicamente al comando della 14° armata, perché all'esecuzione provvedesse un reparto dell'armata.

La testuale risposta del Colonnello HAUSER, con cui il Generale MAELTZER stava comunicando, era: "La polizia è stata colpita. La polizia deve fare espiare".

Il Generale MAELTZER, ripetuta questa frase, ordinava a KAPPLER di provvedere all'esecuzione.

L'ordine del Generale MAELTZER era un ordine concreto di mettere a morte trecentoventi persone, quelle indicate nelle liste di cui KAPPLER aveva riferito e che il Generale aveva approvato in rapporto ai criteri seguiti nella scelta delle persone.

La tassatività dell'ordine circa il numero di trecentoventi persone era insita nella portata logica del suo contenuto, in rapporto alla competenza propria del Generale MAELTZER nel corso della procedura eseguita, in rapporto alla possibilità, in concreto manifestatasi, che fossero diversi gli organi competenti rispettivamente alla formazione delle liste e al-



Handwritten signature

esempio della disciplina, al rapporto, infine
alla prassi militare, secondo la quale gli ordini im-
partiti agli organi esecutivi sono tassativi, diver-
samente da quelli che vengono impartiti agli organi
direttivi e di comando.

La tassatività dell'ordine circa il numero di trecen-
toventi persone importava, ovviamente, l'esclusione
della facoltà di KAPPLER di aumentare il numero delle
persone da condannare a morte, ciò, che, invece, si
verificava nelle circostanza che subito si espongono.
KAPPLER, congedatosi dal Generale MAELTZER, si recava
al suo ufficio, e, chiamati a rapporto gli ufficiali
del suo comando, comunicava che tra qualche ora sa-
rebbe stata eseguita la messa a morte di trecentoven-
ti persone, alla cui esecuzione dovevano partecipare
tutti gli uomini dipendenti di nazionalità tedesca,
agli ordini del capitano SCHUTZ.

KAPPLER impartiva a costui istruzioni circa il modo
dell'esecuzione: per la ristrettezza del tempo, si
doveva sparare, a distanza ravvicinata un solo colpo
al cervello, senza toccare la nuca della vittima con
la bocca dell'arma. Il controllo del numero delle
persone via-via fucilate doveva essere compiuto dal
Capitano PRIEBKE.

Il luogo dell'esecuzione doveva essere trovato dal
Capitano KOCHLER: doveva scegliersi in luogo non lon-
tano ed essere una cava i cui ingressi potessero
chiudersi, si da renderla una camera sepolcrale.

KAPPLER, dopo aver dato le disposizioni or ora riferite, si recava alla mensa, ed ivi, dopo qualche tempo, apprendeva dal capitano SCHUTZ la morte di un altro dei militari tedeschi colpiti dall'attentato e, contemporaneamente, dallo stesso capitano veniva informato che nella mattinata erano stati arrestati oltre una decina di israeliti.

KAPPLER, allora, ordinava al capitano di includere dieci degli arrestati tra quelli che dovevano essere messi a morte.

Secondo l'assunto di KAPPLER, egli, per avvenuto decesso di un altro soldato, appreso dopo il suo incontro del mezzogiorno con il Generale MAELTZER, aveva il potere di includere nella rappresaglia altre dieci persone, in conformità del rapporto stabilito dall'ordine di HITLER.

Questo assunto di KAPPLER - già lo si è detto - è stato considerato dalla sentenza infondato, per il suo contrasto con la tassatività, già chiarita, dell'ordine del Generale MAELTZER.

L'arbitrarietà dell'ordine di inclusione nella rappresaglia di altre dieci persone è stata ritenuta dimostrata anche da circostanze successive, espressive, tra l'altro, della non approvazione di quella iniziativa di KAPPLER da parte dell'autorità a lui superiore: infatti, il comunicato ufficiale dell'autorità tedesca, in ordine all'avvenuta fucilazione, indicava in trecentoventi il numero delle persone fucilate. La



[Handwritten signature]

stampa italiana di fare anche lo stesso numero.

KAPPLER stesso, qualche giorno dopo, in presenza del commissario ALIANELLO, riferendo sull'accaduto, ripeteva la stessa indicazione numerica.

Il numero effettivo delle persone fucilate era superiore anche a trecentotrenta. Era, infatti, per circostanze che si diranno più oltre, di trecentotrentacinque.

La fucilazione aveva luogo nel pomeriggio del 24 marzo nell'interno delle Cave Ardeatine, site a circa un chilometro dalla Porta San Sebastiano. Davanti all'ingresso delle cave si trova un piazzale, sul quale giungevano gli autocarri con le vittime designate.

Erano -come si è detto- indicate in due [o più] liste, l'una formata di nominativi di persone a disposizione dell'autorità tedesca, l'altra formata di nominativi di persone a disposizione dell'autorità italiana.

Le prime provenivano dal carcere tedesco di via Tasso, le altre dal carcere giudiziario di Regina Coeli.

Partivano da quei carceri, senza che nessuno comunicasse loro la tragica sorte che li attendeva: ogni avvertimento era parso pericoloso, temendosi che le invocazioni che potessero partire dalle persone del primo autocarro dessero occasione a tentativi di liberazione, al passaggio degli autocarri successivi.

Giunti sul piazzale antistante le Cave, le vittime venivano introdotte nell'interno a gruppi di cinque.

161

Ciascuna di esse aveva le mani legate dietro la schiena, era presa in consegna da un militare tedesco che l'accompagnava, assieme alle altre di ciascun gruppo fino al fondo di una prima galleria e là veniva introdotta in una camera laterale e costretta ad inginocchiarsi. Allora, nel modo stabilito da KAPPLER, veniva data la morte da ciascun accompagnatore alla relativa vittima.

I gruppi successivi al primo, stando in attesa all'imboccatura delle Cave, udivano dall'interno, miste alle detonazioni delle armi da fuoco, le grida angosciose di coloro che li avevano preceduti.

Man mano che procedevano all'interno della cava, avvicinandosi al posto della fucilazione, le vittime, alla luce di torce, scorgevano i cadaveri ammonticchiati delle vittime prima uccise.

Gli esecutori erano stati riuniti, prima dell'inizio delle fucilazioni, dal Capitano SCHUTZ, che aveva spiegato le modalità da seguire ed aveva affermato che coloro che non si sentivano di sparare non avevano altra via che quella di porsi al fianco dei fucilandi.

KAPPLER, assieme a quattro ufficiali, partecipava alla fucilazione del secondo gruppo di cinque. E, più tardi, partecipava alla fucilazione di un altro gruppo.

Uno dei soldati tedeschi (AMONN), comandato a prender parte alla fucilazione, alla vista dei morti, nella

PA 50x5



[Handwritten signature]

non sparava; un suo commilitone sparava in vece sua.

Le fucilazioni duravano fino alle ore 19. Subito dopo venivano fatte brillare delle mine, per chiudere quella parte della cava nella quale i cadaveri, ammucchiati fino all'altezza di un metro circa, occupavano un breve spazio.

Il giorno successivo, i capitani SCHUTZ e PRIEBKE riferivano a KAPPLER che da un riesame delle liste risultava che i fucilati erano trecentotrentacinque. PRIEBKE asseriva che le cinque persone fucilate in più erano comprese nella lista delle persone a disposizione dell'autorità italiana e che esse erano sfuggite al controllo perché la lista indicava i nominativi senza numero progressivo, ed era di cinquanta-cinque persone e non di cinquanta, quante KAPPLER ne aveva richieste.

Senonché, in base al riconoscimento delle salme, che al momento del giudizio, era già avvenuto per trecentotrentadue persone, essendo risultato che quarantanove di esse erano persone a disposizione dell'autorità italiana e corrispondevano a quarantanove nominativi della lista italiana, rimaneva esclusa la fondatezza dell'affermazione di PRIEBKE, e, in contrasto con essa, veniva ritenuto che le cinque persone fucilate in più provenivano dal gruppo di detenuti a disposizione dell'autorità tedesca.

KAPPLER, che aveva ordinato di procedere alle fucila-



143

zioni con la massima celerità, non si era curato di controllare l'operato dei due capitani, rispettivamente incaricati di dirigere l'esecuzione e di controllare il numero dei fucilati e non si era curato di vigilare affinché non si verificassero errori, che erano possibili a causa del ritmo accelerato imposto in quell'evenienza.

L'errore, espressivo, per l'occasione in cui era occorso, di assenza in KAPPLER e nei suoi collaboratori diretti del più elementare senso di umanità, veniva, per le ragioni surriferite, riportato alla insufficienza ed alla inopportunità delle direttive date da KAPPLER.

Costui, avendo partecipato a due fucilazioni, la seconda delle quali quasi al termine dell'intera esecuzione, era a conoscenza delle circostanze di modo nelle quali l'esecuzione avveniva".

Tale ricostruzione dei fatti viene integralmente recepita e condivisa dal collegio ai sensi dell'art. 238/bis CPP, non essendo peraltro emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale (in particolare dalla documentazione ritualmente acquisita, dall'esame dei testi e del coindagato HASS, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato), per i naturali limiti derivanti dalla mancanza temporale degli eventi, elementi idonei (ad eccezione di quanto si dirà in seguito) a modificare le sequenze fattuali dell'orribile massacro.



[Handwritten signature]

3. La partecipazione del PRIEBKE all'eccidio.

Il concorso dell'imputato, concretatosi nella preparazione e controllo delle liste delle persone da mandare a morte e nella esecuzione dell'eccidio, non può essere messo in discussione.

Lo stesso imputato ha sostanzialmente ammesso, pur contraddicendosi in più occasioni (v. dichiarazioni rese presso il campo di prigionia n. 209 di Afragola il 28/8/1946, nonché quelle rese nel corso del procedimento, dinanzi al G.I.P., nell'udienza preliminare del 3/4/1996 e nei memoriali a sua firma):

- di aver collaborato, per tutta la notte sul 24 marzo, ad esaminare i fascicoli delle persone considerate "meritevoli di morte" in base agli accordi precedentemente presi dal KAPPLER con i suoi superiori;

f di aver personalmente partecipato a due esecuzioni, cagionando direttamente la morte di due persone;

- di aver controllato per quasi tutta l'esecuzione, depennandoli dal relativo elenco, i nominativi di coloro che giungevano sul piazzale delle Cave Ardeatine.

E tali dichiarazioni trovano elementi di



obiettivo riscontro nelle affermazioni:

- del coimputato KAPPLER: "Esaminai la lista dei prigionieri insieme con i miei ufficiali, e con il loro aiuto scelsi (...); allo Hauptsturmführer PRIEBKE, e forse anche SCHUTZ, fu comandato di controllare che tutte le persone nell'elenco fossero fatte uscire dalla prigione e condotte sul luogo dell'esecuzione; (.....) Dopo aver sparato il mio colpo, andai fuori e controllai che PRIEBKE verificasse gli elenchi, i preparativi dei genieri per far saltare la grotta e le misure per isolare l'area; (.....) I seguenti ufficiali presero parte all'esecuzione: HASS, SCHUTZ, PRIEBKE (deposizione del 4/8/1945, agli atti del processo Von MACKENSEN-MAELTZER); vicino l'autocarro presi in consegna una vittima, il cui nome veniva da PRIEBKE cancellato su di un elenco da lui tenuto; non posso dire se la lista venne tenuta sempre da lui. Mi venne riferito che PRIEBKE fece sempre questo lavoro e che si fece sostituire per poco tempo (deposizione 8/6/1948 di cui al verbale di dibattimento del processo KAPPLER, f. 178);



[Handwritten signature]

146

- del coimputato DOMIZLAFF: ".... con le liste (KAPPLER non ebbe nulla a che fare. Se ne interessava un certo capitano PRIEBKE" (ud. dib.le 9/6/1948- proc. KAPPLER; pag. 236)

- del coimputato QUAPP, relative alla presenza del PRIEBKE, con l'elenco, nel piazzale ove furono con-

...to la persona da fucilate (ud. abb. le 11/6/40-

f.271)

- del coindagato HASS, rese nell'udienza dibattimentale del 12 giugno 1996.

4. Le cinque vittime fucilate oltre il limite di 330.

Occorre premettere che le liste contenenti i nominativi delle persone da mandare a morte erano parecchie: alcune, compilate negli uffici dell'Aus-senkommando di Roma, e contenenti vari nominativi per un totale di 270 persone; un'altra, fornita dalla polizia italiana (c.d. lista CARUSO), contenente i nominativi di cinquanta persone arrestate, a disposizione di detta polizia.

Per la ricostruzione delle modalità attraverso le quali si pervenne alla compilazione di tali famigerate liste, si può fare riferimento (riservando l'analisi critica ad altra parte della sentenza) alle risultanze del processo KAPPLER ed alla motivazione della relativa sentenza, nella quale si legge (P.14):

""alla domanda di quel Generale [Von MACKENSEN], intesa a conoscere su quali persone potevano essere eseguite le misure di rappresaglia, il KAPPLER rispondeva che, secondo gli accordi con il Generale HARSTER, la scelta avrebbe dovuto cadere su persone condannate a morte o all'ergastolo, e su persone ar-



148

restate per reati che prevedevano la pena di morte e la cui responsabilità fosse stata accertata in base alle indagini di polizia.

(...) Alle ore 21 il KAPPLER aveva una conversazione telefonica col Generale HARSTER, al quale riferiva che (pag. 16), in base ai dati poco prima fornitigli dalle sezioni dipendenti, egli disponeva di circa duecentonovanta persone, delle quali però un numero notevole non rientrava nella categoria dei "todes wurdige" [meritevoli di morte]. Circa cinquantasette, difatti, erano ebrei detenuti solo in base all'ordine generale di rastrellamento ed in attesa di essere avviati ad un campo di concentramento. Aggiungeva che delle persone arrestate in via Rasella, secondo informazioni dategli poco prima dai suoi dipendenti, solo pochissime risultavano pregiudicate ovvero erano state trovate in possesso di cose (una bandiera rossa, manifestini di propaganda ecc.) che davano possibilità di una denuncia all'autorità giudiziaria militare tedesca. A conclusione della conversazione rimaneva d'accordo col suo superiore d'includere gli ebrei fino a raggiungere il numero necessario per la rappresaglia. (...) Nella stessa serata egli chiedeva al Presidente del Feldgericht - [Tribunale Militare tedesco] di autorizzarlo ad includere nell'elenco le persone condannate da quel Tribunale alla pena di morte, a pene detentive... ed, infine, le persone denunciate ma non ancora processate. Quel Presidente



[Handwritten signature]

autorizzava (...). Nella notte l'imputato, con l'aiuto dei suoi collaboratori, esaminava i fascicoli delle persone considerate todes wurdige sulla base dei precedenti accordi. Alle ore otto del mattino successivo [24 marzo] il numero complessivo dei morti ammontava a 32.

Alle nove, il KAPPLER aveva un colloquio con il commissario di P.S. ALIANELLO, che pregava di chiedere, con la massima urgenza, al vice capo della polizia CERRUTI, se la Polizia italiana era in grado di fornire cinquanta persone.

Il CERRUTI poco dopo gli comunicava che avrebbe mandato da lui il questore CARUSO perché prendesse accordi.

Alle 9.45 il CARUSO, accompagnato dal Tenente KOCH, che in quel tempo svolgeva funzioni di polizia non ben definite [~~è soprattutto era autore di efferatezze e di raccapriccianti torture nei confronti di appartenenti alla Resistenza, per le quali fu poi condannato a morte e giustiziato nel giugno 1945~~], si presentava dal KAPPLER. Questi spiegava ai due come, per completare una lista di persone da fucilare in conseguenza dell'attentato di via Rasella, aveva bisogno di cinquanta persone arrestate, a disposizione della polizia italiana, e spiegava i criteri in base ai quali egli aveva già compilato una lista di 270 persone.

A conclusione di questo colloquio si stabiliva che il

159

questore CARUSO avrebbe fatto pervenire al KAPPLER, per le ore 13, un elenco di cinquanta persone. Nell'elenco compilato dal KAPPLER con l'aiuto dei suoi collaboratori, numerosi erano i detenuti per reati comuni e gli ebrei arrestati per motivi razziali, tra gli altri, poi, una persona assolta dal Tribunale Militare tedesco e due ragazzi di 15 anni, dei quali uno arrestato perché ebreo. Alle ore 12.00 circa KAPPLER si recava nell'ufficio del Generale MAELTZER (....) che gli dava l'ordine di provvedere all'esecuzione (...). Il KAPPLER si recava a mensa (pag. 19) [erano circa le 13]. Ivi il Capitano SCHUTZ lo informava di aver appreso poco prima della morte di un trentatreesimo soldato tedesco (....). Il KAPPLER, saputo da quell'ufficiale che nella mattinata erano stati arrestati oltre dieci ebrei, dava ordine a quest'ultimo di includere 10 di questi fra quelli che dovevano essere fucilati (...).

(pag. 22) Le vittime dei primi autocarri provenivano dal carcere di via Tasso, le altre dal carcere di Regina Coeli. Ivi si trovava il Tenente THUNAT, accompagnato dall'interprete S. Tenente KOFLER, del comando di polizia tedesca di Roma, il quale provvedeva a far avviare alle Cave Ardeatine i detenuti del terzo braccio a disposizione dell'autorità militare tedesca.

Ultimato il prelevamento di questi detenuti, il THUNAT si rivolgeva al Direttore del carcere per avere i



l'assistenza che erano a disposizione della polizia italiana e che dovevano essere consegnati dal questore CARUSO. Poiché non era giunta la lista, se ne faceva richiesta telefonica al CARUSO, da cui si aveva promessa di un sollecito invio a mezzo di un funzionario. Il tempo trascorreva senza che giungesse tale lista. Il TUNATH telefonava ancora alla Questura e parlava con il Commissario ALIANELLO al quale violentemente diceva che se non si mandava subito l'elenco avrebbe preso il personale carcerario (dich. ALIANELLO, ud. del 26/6/1948). Dopo un po' di tempo il TUNATH, stanco di aspettare, incominciava a prelevare dei detenuti in maniera indiscriminata [appena arrestati -v. lett. Proc. Mil. Roma 9/9/47- documento prodotto il 10/5/1996 dal P.M.- B/1]. Poco dopo, sull'imbrunire, arrivava il Commissario ALIANELLO con una lista di cinquanta nomi, datagli dal questore CARUSO, che consegnava al direttore del carcere. Questi cancellava undici nomi, precisamente quelli indicati con i numeri progressivi da 40 a 49 e con i numeri 21 e 27 e li sostituiva con altri undici nomi relativi a persone che già erano state portate [rectius: prelevate] dal Tenente TUNATH e che non erano comprese nella lista: La cancellatura degli ultimi nominativi della lista era determinata dal fatto che la compilazione di questa era stata fatta iniziando dalle persone ritenute più compromesse, per continuare con quelle che si trovavano in posizione migliore; il de-



151

pennamento dei nomi indicati con i numeri 21 e 27 veniva effettuato, invece, perché l'una persona era ammalata grave e l'altra non si riusciva a trovarla(.....).

(pag. 23) Il giorno successivo, il 25 marzo, il Capitano SCHUTZ e il Capitano PRIEBKE riferivano al KAPPLER che, da un riesame delle liste, risultava che fucilati erano 335. Il secondo di quegli ufficiali spiegava che la fucilazione di cinque persone in più del numero stabilito da KAPPLER era dovuto al fatto che nella lista del questore CARUSO le vittime non erano segnate con un numero progressivo ed erano cinquantacinque invece di cinquanta (interr. KAPPLER, ud. dell'8/6/1948).

-pag.29 sent.-(.....) I motivi addotti dal KAPPLER sulla base delle informazioni a suo tempo fornitegli dal Capitano SCHUTZ e dal Capitano PRIEBKE rispettano in parte la vera causa di tale fucilazione.

~~Non è esatto, difatti, che le cinque persone fucilate in più siano fra quelle che erano a disposizione della polizia italiana e che esse siano sfuggite al controllo perché la lista di accompagnamento del CARUSO indicava le persone senza numeri progressivi.~~

In base al riconoscimento delle salme, che si riferisce a 332 persone, è risultato che 49 di esse sono di detenuti che erano a disposizione della polizia italiana e corrispondono a 49 nominativi della lista CARUSO. Per il completamento di questa lista manca un



Handwritten signature

152

nominativo, quello di De MICCO Cosimo, la cui salma non è stata ancora riconosciuta ed è da presumere sia una delle tre non identificate. Deve ritenersi, pertanto, che le cinque persone in più provengano dai detenuti a disposizione dei tedeschi.

Va poi osservato che non è esatto che la lista di accompagnamento dei 50 detenuti a disposizione della polizia italiana provenisse dall'ufficio del CARUSO, essendo risultato che il commissario ALIANELLO portò due copie della lista CARUSO e di essa una la diede al Direttore del carcere (e una copia di essa è acquisita agli atti del processo KAPPLER, -f. 218), l'altra la trattenne"".

Queste ultime considerazioni della sentenza KAPPLER sono estremamente importanti per l'analisi critica delle emergenze processuali e per tentare una ricostruzione ragionevole delle tragiche circostanze a seguito delle quali furono passate per le armi cinque persone in più del numero stabilito da KAPPLER.

Per fare luce, anche se non completamente risolutiva, su questo inquietante frammento della già immane tragedia, nessuna indicazione utile è scaturita dalle dichiarazioni dell'imputato, né da quelle del coindagato HASS, del tutto inattendibili sullo specifico episodio, rese all'ud. dibattimentale del 12 giugno 1996.

Due sono le ipotesi astrattamente formulabili in merito:

153

1) quella della colpevole ma involontaria esecuzione esorbitante, determinata dalla erronea inclusione dei cinque nominativi in eccesso [cinquantacinque e non cinquanta] in una lista non numerata e non adeguatamente controllata nel suo ammontare;

2) quella del trasporto alle cave di cinque persone eccedenti, assolutamente non indicate in nessuna delle liste regolarmente numerate: con la conseguenziale, inevitabile scoperta dell'errore e la ancora più criminosa volontarietà dell'esecuzione.

Il Collegio ritiene che, nell'impossibilità di delineare con sufficiente e tranquillante certezza gli esatti contorni di ciò che veramente accadde in quel tristissimo epilogo dell'orrendo massacro, la prima ipotesi sia quella che presenta maggiori indici di verosimiglianza.

E l'opinione del collegio è confortata, oltre che dalla motivazione della sentenza del 1948, dalle illuminanti dichiarazioni del KAPPLER all'udienza dell'8-6-1948: "nel corso della mattinata del 25,

SCHUTZ e PRIEBKE vennero da me e mi riferirono che, dopo una constatazione, risultavano giustiziati 335 e non 330" (...); "PRIEBKE mi spiegò di aver avuto l'elenco dalla Polizia italiana senza la numerazione delle vittime e che dopo l'esecuzione, nel fare la somma delle varie liste, constatò che la lista italiana conteneva 55 e non 50 [nominativi]; (...) "conosco la copia della fotografia di una lista; mi è



Handwritten signature

stata sottoposta diverse volte ed essa non è quella che nella mattinata del 25 mi fece vedere PRIEBKE".

Ulteriore sostegno deriva anche dall'approfondita analisi delle precise e puntuali dichiarazioni rese dal S-Tenente KOFLER (che accompagnò, in qualità di interprete, il Tenente TUNATH presso il carcere di Regina Coeli, per prelevare 50 persone arrestate, a disposizione della polizia italiana).

In tale dichiarazione, raccolta dal Pretore di Brunico il 27/12/1947 su richiesta-rogatoria della Procura Militare di Roma (documentazione prodotta dal Pubblico Ministero all'ud. del 10/5/1996 -lett. G-), il KOFLER, confermando quasi integralmente una precedente dichiarazione del 12 ottobre 1945, resa in Ancona, precisava: "Il Tenente TUNATH mi ordinò di accompagnarlo alle prigioni di Regina Coeli per raccogliervi il numero necessario di prigionieri. Al nostro arrivo ci recammo subito al terzo braccio della prigione, che era sotto il controllo germanico. TUNATH era in possesso di una lista dei nomi dei prigionieri richiesti [a disposizione della polizia e del Tribunale Militare tedesco]. Egli diede questa lista alla guardia tedesca nell'ufficio di quel braccio dicendogli di far uscire i prigionieri dalle loro celle. Non ho visto il Tenente apportare delle modifiche alla lista dei prigionieri, lista che egli teneva in tasca e che consultava col direttore del terzo ramo [braccio] che era un Maresciallo della

155

... non era necessario
mia opera di interprete. Non sono quindi in grado di dare alcuna spiegazione circa la sostituzione dei detenuti BUCCHI e MARCHETTI con i detenuti BONNEMI e CARACCIOLO-giacché io non fui presente alle decisioni prese tra TUNATH e il direttore dell'ufficio terzo, nell'ufficio di quest'ultimo, essendomi io intrattenuto nel corridoio. La guardia e i suoi assistenti cominciarono a chiamare i nomi dei prigionieri, e quando questi rispondevano venivano presi fuori dalle loro celle e riuniti in gruppo. Il primo gruppo di prigionieri ammontava a circa 80 in tutto. TUNATH ordinò quindi che le mani di tutti i prigionieri fossero legate dietro la loro schiena. Ciò fu fatto da uomini delle SS. Quindi il gruppo di prigionieri fu scortato nel cortile della prigione. Contemporaneamente un altro gruppo di prigionieri veniva riunito nel terzo braccio: -Questo gruppo assommava a circa 70 persone e i membri di questo gruppo erano trattati nello stesso modo dei membri del primo gruppo. A questo punto TUNATH mi disse di chiedere al direttore delle carceri [l'italiano CARRETTA] di telefonare a CARUSO per accelerare la consegna degli altri cinquanta prigionieri che CARUSO aveva messo a disposizione delle autorità germaniche. Questi prigionieri dovevano essere pure fucilati. CARUSO informò il direttore della prigione di mettere i prigionieri a nostra disposizione, ed io ebbi a tradurre a TUNATH



Handwritten signature

quanto riferito da CARUSO al direttore, TUNATH, quando gli comunicai la risposta di CARUSO, si arrabbiò molto e mi fece tornare con lui all'ufficio del direttore. Il direttore, non ricordo il suo nome, disse a TUNATH che ci sarebbe voluta una telefonata a CARUSO (....) telefonò a CARUSO e quest'ultimo disse che stava mandando uno dei suoi ufficiali alla prigione per accelerare la faccenda. Poco dopo l'ufficiale arrivò con la lista di CARUSO. Mentre io ero nell'ufficio del direttore arrivarono numerose telefonate per la persona [Commissario ALIANELLO] che aveva portato la lista dei cinquanta prigionieri. Costui apportò numerose alterazioni alla lista, cancellando alcuni nomi e sostituendone degli altri. In conseguenza di ciò ebbi l'impressione che doveva esserci della corruzione in giro.

Quando la lista fu pronta i rimanenti cinquanta prigionieri furono condotti fuori della prigione sotto scorta.... e caricati in autocarri chiusi che stavano aspettando.

Io ritornai con TUNATH all'ufficio del direttore della prigione, dove vidi TUNATH firmare qualche cosa che sembrava una ricevuta per i prigionieri portati via dai nostri uomini. Dopo accompagnai TUNATH sul luogo dell'esecuzione. Quando arrivammo lì stava facendosi buio TUNATH riferì a KAPPLER che il trasporto dei prigionieri era finito. ""

Se alle dichiarazioni del KOFLER si aggiunge,

154

infine, quanto già ipotizzava il Procuratore Militare di Roma il 9/9/1947 (v. lett. diretta alla Proc. Generale Mil. -ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi- documentazione prodotta dal P.M. nell'ud. dibattimentale del 10/5/1996 -B/1-), vale a dire che "si doveva all'azione affrettata del TUNATH se furono prelevati 10 o 15 detenuti non compresi nelle liste. Tra questi vi erano 10 detenuti comuni entrati in carcere in quel momento", sembrano verosimili, anche se non verificate con sufficiente certezza, le seguenti congetture:

a) il Tenente TUNATH, in possesso delle liste dei detenuti a disposizione delle autorità tedesche nel 3° braccio del carcere (controllate puntualmente anche dal direttore di tale braccio, Maresciallo della Schutz-polizei), difficilmente poté prelevare persone non comprese nelle liste o modificarne i nominativi, dato che questi dovevano corrispondere tassativamente a quelli inseriti nelle liste in possesso del PRIEBKE o dello SCHUTZ, incaricati della loro verifica al momento dell'arrivo dei prigionieri alle Cave Ardeatine;

b) è più probabile che, innervosito dal mancato invio della "lista CARUSO", il TUNATH abbia iniziato a prelevare qualche detenuto appena associato al carcere e forse non ancora registrato e poi, per una incredibile e tragica fatalità, alcune di queste persone si siano mescolate ed aggiunte a quelle che man



Autent

mano gli venivano consegnate seguendo le indicazioni della lista "italiana", contenente numerose variazioni rispetto a quella originariamente compilata da CARUSO;

c) l'errore può, dunque, essere stato commesso per la fretta di completare l'ultimo trasporto giacché era ormai pomeriggio inoltrato e la lista era stata consegnata con parecchie ore di ritardo (probabilmente per le difficoltà incontrate dal CARUSO a seguito di pressioni pervenutegli da varie parti),

d) l'unica lista "Caruso" era l'unica che non poteva essere in possesso di PRIEBKE o di SCHUTZ, giacché i nomi delle persone da mandare a morte erano rimasti ignoti fino alle ore 18.00 circa, e non potevano essere né conosciuti né tantomeno registrati da chi già dalle ore 15.00 si trovava sul luogo dell'esecuzione.

Non si può escludere che il TUNATH, non essendo in possesso di alcuna copia della lista "CARUSO" (delle due copie, una rimase ad ALIANELLO e l'altra rimase in possesso del direttore italiano del carcere, e fu sottoscritta dal TUNATH a prova dell'avvenuta consegna dei detenuti -v. motivaz. sentenza KAPPLER, pag. 30) e non esistendo allora sistemi di immediata fotoriproduzione documentale, abbia provveduto, in modo sommario e frettoloso, ad approntarne o farne redigere una che non conteneva la progressiva numerazione dei nominativi e che registrava anche le cinque

159

persone erroneamente prelevate in più nel modo in cui si è detto. Forse egli si affidava al diligente controllo delle autorità carcerarie ed al fatto che sarebbe stata del tutto anomala la consegna di un numero di detenuti maggiore di quello (cinquanta) previsto e stabilito dalla Questura italiana; o forse non aveva pensato alle possibili fatali conseguenze di quel suo atto di impazienza, consistente nel prelievo di detenuti appena giunti. Sta di fatto che quella, molto probabilmente, fu la lista che poi venne consegnata a SCHUTZ o a PRIEBKE (e ciò sembra puntualmente confermato dalle dichiarazioni rese da KAPPLER l'8.6.1948 sopra riportate).

Certo è possibile anche ipotizzare, come fanno il P.M. e i difensori delle parti civili, che la presenza di 5 persone eccedenti il numero di 330 sia stata rilevata prima che queste venissero fucilate e che, con deliberata e disumana consapevolezza, esse siano state giustiziate per eliminare dei testimoni "scomodi".

Tale ipotesi si basa sintomaticamente sui seguenti elementi:

a) la dichiarazione resa dal coindagato HASS all'udienza dibattimentale del 12/6/96 nella quale egli fa riferimento ad un errore scoperto con l'arrivo dell'ultimo camion di prigionieri, ed a lui direttamente confidato, il giorno successivo alla strage, dal KAPPLER stesso mediante la frase: "Ho commesso



Handwritten signature

una grande fesseria di far fucilare questi cinque";

b) il fatto che la lista "italiana" ritrovata presso il carcere di Regina Coeli, (l'unica, tra quelle utilizzate nella strage, rimasta in copia, essendosi persa traccia di quelle "tedesche") contenesse solo 50 nominativi progressivamente numerati;

c) un particolare passo della già citata dichiarazione resa dal KOFLER il 27/12/1946:

"Quando arrivammo lì stava facendosi buio. All'arrivo alle cave vidi un gruppo di cinque prigionieri riuniti nello spiazzo davanti all'entrata delle cave. Vidi il Tenente Colonnello KAPPLER che parlava ai cinque prigionieri".

Detta ipotesi, però, appare molto meno verosimile della prima, perché meno di questa resiste ad una attenta analisi probatoria ed alla evidenza logica.

Le dichiarazioni dell'indagato HASS, infatti:

1) sono del tutto inattendibili perché egli, nel corso dell'esame, si contraddice più volte e riferisce particolari e circostanze che non poté percepire essendo rimasto alle Cave Ardeatine solo nei primi 15 minuti dell'esecuzione.

2) sono di significato non univoco perché quando KAPPLER gli disse di aver fatto una "fesseria", non doveva necessariamente riferirsi ad una sciocchezza volontaria, ma poteva anche voler intendere un errore non voluto;

161

3) non trovano alcun riscontro oggettivo negli atti processuali.

Tale riscontro non può rinvenirsi in quanto dichiarato dal KOFER ("vidi il KAPPLER che parlava ai cinque prigionieri") che, per l'estrema genericità del suo significato, non assume nemmeno la valenza di semplice indizio [la frase, peraltro, è: "parlava ai cinque prigionieri" e non "parlava di cinque prigionieri" come, travisando incredibilmente il testo scritto, vorrebbero P.M. e Parti Civ.]; e nemmeno può identificarsi nel riferimento a voci correnti fra le SS che, seppure fossero effettivamente provate, non sarebbero comunque utilizzabili ai sensi dell'art. 194, c. 3, CPP.

- anche se qualcuno avesse rilevato la presenza di cinque persone oltre quelle indicate dalle liste, non avrebbe avuto nessun senso o utilità sopprimerle: la disumana strage ormai era stata portata a termine e quelle esigenze di segretezza che l'avevano preceduta, per evitare scontate, prevedibili reazioni o ribellioni della popolazione romana, non sussistevano più; anzi, la perversa logica della rappresaglia, (che si sostanzia in una via di fatto finalizzata a terrorizzare la popolazione ed a scoraggiare altri attentati o sabotaggi) - esigeva che alla notizia dell'accaduto fosse data la più ampia diffusione, che l'eccidio fosse conosciuto dal maggior numero di persone: ed è esattamente ciò che fecero le autorità mi-

WU

ND



Kottel

litari tedesche, facendo pervenire il giorno dopo (25 marzo 1944), a tutti gli organi della stampa romana, la notizia della strage che fu pubblicata immediatamente con grande rilievo.

Ed allora è conseguenziale chiedersi perché mai KAPPLER (l'unico che, comunque, avrebbe potuto impartire l'ordine di sopprimere anche quei cinque testimoni "scomodi") avrebbe dovuto dilatare un atto criminoso di per sé già enorme, assumendosene il grave peso morale e giuridico, quando sarebbe stato del tutto normale e agevole disporre, tutt'al più, la restrizione delle persone "scomode" in apposito luogo, dal quale non potessero comunicare con nessuno e riferire quanto avevano visto. Peraltro ben poco esse avrebbero potuto svelare sui particolari dell'esecuzione, che non sarebbero stati percepibili da chi fosse rimasto in attesa sul piazzale, senza entrare nelle Cave.

E queste argomentazioni trovano diretta conferma in quanto accadde al disertore austriaco Joseph RAIDER che, dopo essere stato portato sul piazzale delle cave per essere fucilato, venne ricondotto di nuovo in via Tasso a causa della sua nazionalità.

Concludendo sul punto, il Collegio ritiene: che sia del tutto insufficiente la prova del concorso dell'imputato nella deliberata intenzione di eliminare le cinque persone fucilate in ecces-

163

so, non potendosi andare oltre il limite delle mere ipotesi o delle semplici congetture;

che, in ogni caso, l'ordine di uccisione avrebbe dovuto essere necessariamente impartito da KAPPLER ed il concorso dell'imputato nella sua esecuzione sarebbe punibile per le stesse ragioni per cui lo è il concorso nelle altre uccisioni, pur assumendo gli inquietanti e più gravatori caratteri di un cinico e spietato crimine, privo della apparente (e, per quanto si vedrà, del tutto irrilevante) giustificazione della rappresaglia;

che debbano conseguentemente condividersi, sul punto, le già evidenziate conclusioni della sentenza KAPPLER, e ricondursi ad una imperdonabile negligenza dell'imputato il superamento del già assurdo limite numerico delle vittime; con la conseguenziale sua oggettiva responsabilità ex-art. 82, c. 2, CP, per le ragioni che diffusamente verranno espresse al par 9.

5. Il ruolo del PRIEBKE in via Tasso.

Una delle questioni più ampiamente sviluppate attraverso le testimonianze ammesse su richiesta del P.M. e dei difensori di Parte Civile, è stata quella del ruolo avuto dal PRIEBKE nel carcere di via Tasso e nel compimento delle torture cui venivano sottoposti i malcapitati che cadevano nella rete del IV re-



Statt

parto della polizia di sicurezza tedesca, cui il PRIEBKE apparteneva. Tale reparto era sicuramente diretto dal capitano SCHUTZ (vedi lett. Procuratore Militare del 9/9/47, già citata), al quale fu affidata la responsabilità anche del carcere di via Tasso fino all'arrivo, nel gennaio 1944, del Capitano CLEMENS.

Su questi punti non ci sono dubbi: essi si desumono indirettamente da vari passi della sentenza KAPPLER e trovano conferma in numerose testimonianze di quel processo, che non possono ritenersi inficiate da altre (meno attendibili e di segno opposto) che attribuirebbero all'imputato un ruolo predominante sul capitano SCHUTZ sia nel IV reparto che nel carcere tedesco, a dispetto del grado, dell'anzianità di servizio, dell'organigramma dell'Aussenkommando di Roma.

È certo, anche, che il PRIEBKE era uomo di fiducia di KAPPLER per il suo carattere freddo, preciso, zelante e per il fatto che con lui collaborava anche presso l'Ambasciata tedesca come ufficiale di collegamento e suo vice.

Neppure può revocarsi in dubbio che l'imputato abbia partecipato in più occasioni alla tortura di malcapitati detenuti: lo dicono i testi diretti MANCINI e NAPOLI; lo confermano le testimonianze dibattimentali de relato di Maria Teresa REGARD, di Carla ANGELINI, di Teresa MATTEI, di Peter TOMPKINS, e quella istruttoria resa il 5.12.1946 dal Generale Et-


165

tore ARTALE (v. atti prodotti dal P.M. il 10.5.96-lett. U).

Tali testimonianze dirette e ~~de~~ relato, pur non consentendo di delineare con certezza i reali contenuti dei poteri e dell'autorità del PRIEBKE e l'esatta natura, direzione e frequenza delle sevizie dallo stesso compiute sui detenuti, sono abbastanza numerose e convergenti da condurre alla conclusione che il PRIEBKE partecipò alle torture di via Tasso.

Da tali testimonianze, però, non emerge una particolare ferocia o crudeltà dell'imputato nel compiere atti di violenza fisica che, nella loro massima e più esasperata espressione, sono consistiti in pugni al viso o al torace; con molta probabilità egli riteneva che tali metodi delittuosi fossero necessari per ottenere qualche risultato dalla sua funzione di ricerca di elementi appartenenti alla Resistenza e di scoperta dei piani di operazione dei partigiani o di chiunque si opponesse all'occupazione nazista.

Certo, l'aver commesso azioni delittuose che costituivano evidenti reati contro la persona, non favorisce una indulgente valutazione di quella che era la sua personalità durante lo stato guerra; ma, per avere un quadro più completo di quella che era, a quel tempo, la multiforme personalità del Capitano PRIEBKE, sembra utile riportare alcune considerazioni espresse dal Prof. Arrigo PALADINI (in un documento autografo acquisito agli atti nel corso dell'udienza



Autelli

dibattimentale del 15 maggio 1996) - e confermate de
relato dalla moglie, Elvira SABATINI, nella stessa
udienza: "Sono stato arrestato il 4 maggio 1944 e so-
no stato detenuto in cella di isolamento fino al 4
giugno 1944, giorno della liberazione. Ero S. Tenente
di artiglieria addetto ai servizi segreti del Nuovo
Esercito Italiano del Sud, alle dipendenze della V
armata americana (...). Il mio Comandante diretto era
Peter TOMPKINS che si trovava a Roma dopo lo
sbarco di Anzio ed io ero l'unico a conoscenza del
suo recapito. Durante la mia detenzione sono stato
interrogato quindici volte. Le prime volte sono stato
interrogato e massacrato di botte personalmente dal
Colonnello KAPPLER e dal Maggiore SCHUTZ, poi per tre
volte dal Capitano PRIEBKE. (...) Ricordo perfetta-
mente il modo di interrogare del capitano PRIEBKE che
mi ha violentemente colpito al torace con il "pugno
di ferro" che usava abitualmente con i prigionieri. A
differenza degli altri, il suo linguaggio non era of-
fensivo e volgare e non perdeva facilmente la calma.
La sua frase ricorrente era: "mi dispiace signor Te-
nente, ma lei con me deve parlare; sarà comunque fu-
cilato, ma potrà evitare tante sofferenze a cui non
potrà resistere". (...) Ripeteva continuamente: "se
lei non parla saremo costretti a fucilare suo pa-
dre". Nel terzo interrogatorio, con voce tagliente e
fredda, mi comunicò che l'esecuzione di mio padre era
già avvenuta (...). In realtà ciò non era vero in



162

quanto mio padre era caduto in campo di concentramento già il 23/10/1943. Ma io non lo sapevo ed anche dopo la liberazione, per oltre due anni, ho creduto che la sua morte fosse stata causata dal mio silenzio.

L'aspetto ed il modo di fare del Capitano PRIEBKE, freddo e compassato, lo ha fatto apparire (....) più umano degli altri ufficiali delle SS. In realtà si tratta di una ferocia più raffinata, meno violenta ma terribilmente sadica. Ne è la prova la menzogna che mi è stata detta nei riguardi di mio padre".

Altre significative considerazioni sulle funzioni dell'imputato sembrano, poi provenire, (in una prospettiva leggermente più favorevole e di segno più sfumato, ma non completamente liberatorio), dalle indicazioni ricavabili da un memoriale dell'avv. GOTTARDI, [difensore all'epoca di molti partigiani] sostanzialmente confermato dalla diretta testimonianza nell'udienza dibattimentale del 16.6.1948: esse sembrano tracciare l'immagine di un ufficiale addetto più alle relazioni con i parenti ed i difensori dei detenuti che alla partecipazione alle torture, più impegnato a rilasciare permessi di colloquio e di consegna del vitto domestico, che ad attuare sevizie.

In definitiva, non si può ritenere che il PRIEBKE fosse il più crudele torturatore di via Tasso, ma neanche si può aderire alla tesi difensiva che lo vorrebbe affiancato al famigerato Capitano SCHUTZ so-



lo per moderarne il temperamento collerico ed intrattabile.

6. L'attentato di via Rasella.

Esso fu un vero e proprio atto di guerra riferibile allo Stato italiano anche se commesso da persone che, secondo il diritto internazionale, non erano legittimi belligeranti.

Il collegio condivide pienamente e senza riserve le argomentazioni già espresse dalla sentenza KAPPLER, ribadite in maniera definitiva ed incontestabile, per l'autorevolezza della decisione, dalla pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione (sentenza 9/5/1957).

L'attentato non fu ispirato da finalità personali ma da quella di compiere un atto ostile verso le FF.AA. della Germania, che era in guerra con l'Italia dall'ottobre 1943 ed aveva occupato militarmente gran parte del territorio nazionale.

Non può dubitarsi che esso fosse un atto di guerra dal momento che il legittimo governo italiano aveva incitato coloro che si trovavano nelle zone occupate a ribellarsi alle forze nemiche ed a compiere tutti i possibili atti di sabotaggio e di ostilità per contribuire alla liberazione, così come facevano

169

le forze armate regolari a fianco delle Nazioni Unite.

E neanche dal punto di vista internazionale era contestabile la sua effettuabilità giacché Roma non poteva giuridicamente considerarsi "città aperta" e quindi munita di uno status vincolante per alcuni o tutti i belligeranti.

La dichiarazione che Roma era città aperta fu fatta unilateralmente dal governo italiano agli anglo-americani il 31/07/1943 (prima dell'armistizio), ma non fu mai accettata. Quindi questa dichiarazione, per un principio generale del diritto internazionale, non aveva fatto sorgere nessun obbligo internazionale del governo italiano nei confronti degli anglo-americani.

E tale obbligo non era ravvisabile nemmeno nei confronti della Germania, giacché non solo tale dichiarazione mancò del tutto, ma essa non sarebbe stata neppure possibile: la Germania riconosceva la qualità di governo legittimo solo alla Repubblica Sociale Italiana, negandola al Governo monarchico.

Indubbiamente entrambi i governi (quello legittimo del Re e quello illegittimo della Repubblica Sociale Italiana) avevano interesse a risparmiare alla città di Roma distruzioni ed offese; ma nessuno dei due governi era in grado di assicurare che la città fosse veramente aperta: non quello legittimo, perché non ne aveva il controllo; non quello illegit-

A circular stamp, possibly a library or archival mark, is located in the lower right quadrant of the page. Below the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'A. C. ...'.

timo perché considerava i tedeschi come alleati ed esercitava sulla città solo i poteri limitati che le autorità militari tedesche consentivano.

In tale situazione il rispetto di Roma non poteva essere affidato ad un inesistente accordo ma solo alla saggezza dei belligeranti che, da una parte, (tedeschi) dovevano evitare di tenere truppe, comandi, mezzi ed armamenti militari nell'Urbe, dall'altra (anglo-americani) dovevano astenersi dal compiere inutili offese aeree che potevano cagionare un irreparabile danno ad un patrimonio culturale appartenente a tutta l'umanità.

Ovviamente gli anglo-americani non avevano interesse al rispetto, da parte degli italiani, delle forze e degli obiettivi militari tedeschi che si trovassero all'interno della cerchia urbana; e consideravano ogni atto di ostilità contro quelle forze una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite: ogni attacco contro i tedeschi aderiva agli incitamenti del governo legittimo ed alle finalità politiche e militari perseguite assieme alle forze alleate e costituiva, perciò, un atto di guerra riferibile a quel governo e, quindi, allo stato italiano.

Anche se la Germania, di fatto, considerava Roma come "città aperta", evitando lo stanziamento o il transito di truppe, occorre considerare che ciò essa faceva solo per finalità di propaganda e non per il rispetto di principi internazionali: voleva così

11

dimostrare agli italiani delle zone occupate la meritoria volontà di risparmiare Roma da attacchi aerei nemici; in effetti, però, essa agiva d'intesa col governo della Repubblica Sociale Italiana e solo dopo vari atti di sabotaggio e vari attentati (come quello contro l'albergo Flora, sede di comandi militari), trasferiva gli uffici militari fuori dalla città ma vi manteneva, sia pure in misura ridotta, truppe come quelle della polizia militare, contro le quali fu diretto l'attentato di via Rasella.

Sicché non può pensarsi che tale volontario comportamento (modificabile in qualsiasi momento) potesse vincolare il governo legittimo italiano, peraltro privo di riconoscimento da parte tedesca.

Dal fatto, poi, che i generali ARMELLINI e BENCIVENGA avevano invitato la popolazione ad astenersi da attentati nella città di Roma, non poteva desumersi che il governo legittimo si fosse impegnato verso la Germania ad impedire ogni atto di ostilità contro i tedeschi. L'invito, infatti, dimostrava solo che essi ritenevano inopportuni gli atti di guerriglia urbana perché potevano provocare la rabbiosa reazione dei tedeschi. Quindi è da escludere che le disposizioni dei suddetti generali potessero rendere l'attentato un atto di guerra non riferibile allo Stato italiano.

In effetti, dopo l'8 settembre 1943, l'Italia si era venuta a trovare in una situazione che non



Handwritten signature or initials.

172

consentiva lo svolgimento di una regolare attività militare da parte delle forze partigiane: tutto era rimesso all'iniziativa ed al coraggio di singoli gruppi, all'attività di forze clandestine che operavano correndo gravissimi rischi e superando grandissime difficoltà data l'enorme sproporzione delle forze in campo. Ed i tedeschi occupanti non potevano ignorare l'ostilità di gran parte della popolazione italiana e le direttive del governo legittimo; sicché non potevano non aspettarsi attacchi improvvisi delle formazioni partigiane che, in assenza di un regolare fronte di guerra, dovevano necessariamente lottare con atti di sabotaggio e con azioni isolate.

Si è già detto che l'attentato di via Rasella fu effettuato da una squadra di partigiani appartenenti ad una organizzazione militare clandestina inquadrata nella Giunta Militare; quest'ultima seguiva le direttive di carattere generale provenienti dal Comitato di Liberazione Nazionale ed aveva il compito di dare impulso unitario all'attività di quelle organizzazioni. In assenza di un capo responsabile di tutte quelle organizzazioni, ognuna di queste agiva in maniera indipendente attenendosi, tramite il proprio capo, solo alle direttive della Giunta Militare (organo collegiale composto dai capi delle sei organizzazioni che rappresentavano i più importanti partiti politici) con la quale, però, non sussisteva un rapporto organico di subordinazione.

All'epoca dell'attentato il movimento partigiano aveva assunto notevoli proporzioni e si era dato una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistato (come invece avvenne in seguito) quelle caratteristiche che potevano farlo qualificare come legittimo organo belligerante.

In conseguenza di ciò, l'attentato di via Rasella, pur essendo un vero e proprio atto di guerra riferibile allo Stato italiano (confermato dal fatto che, successivamente, lo Stato considerò come propri combattenti i partigiani che avevano compiuto azioni belliche contro i nazifascisti nel periodo dell'occupazione nemica, ed autorizzò la concessione di ricompense al valore militare agli appartenenti ai G.A.P. [Gruppi di Azione Patriottica] ed alle squadre cittadine indipendenti), dal punto di vista del diritto internazionale fu un atto di guerra materialmente illegittimo (art. 1 della Convenzione dell'Aia, del 1907).

Esso, infatti, non fu compiuto né dall'esercito regolare né da un corpo volontario che rispondesse ad imprescindibili requisiti: una persona responsabile che lo guidasse e si assumesse la responsabilità degli atti compiuti dai suoi subordinati, segni distintivi fissi e riconoscibili a distanza, armi portate apertamente. E poiché dalla illegittimità internazionale di un atto di guerra riferibile ad uno Stato, sorge nell'organizzazione statale danneggiata il



Stella

176

diritto di agire in via di rappresaglia o di sanzione collettiva, occorre approfondire i presupposti giuridici di tali istituti per stabilire se l'eccidio delle Fosse Ardeatine possa o meno ricondursi ad una di queste due misure e trovare in essa giustificazione o legittimazione.

7. La rappresaglia e la repressione collettiva.

In conseguenza di quanto si è appena detto, ossia dello stretto rapporto sussistente fra il movimento partigiano ed il legittimo governo (e quindi lo Stato italiano), l'attentato di via Rasella, essendo atto di guerra riferibile allo Stato italiano ma internazionalmente illegittimo, dava facoltà allo stato occupante che aveva subito quell'atto, di agire in via di rappresaglia, ossia di compiere un'azione per far cessare quella violazione o per scoraggiarne altre.

Secondo la più accreditata dottrina internazionalista, la rappresaglia si fonda sulla necessità di riconoscere allo stato offeso un mezzo di autotutela, consentendogli di colpire qualsiasi interesse dello stato offensore.

La rappresaglia, però, deve essere proporzionata all'atto illecito contro cui reagisce, anche se non deve essere necessariamente dello stesso tipo.

175

Il principio della proporzionalità non è mai stato posto in discussione dagli studiosi del diritto internazionale, trovando la sua origine negli indefettibili assiomi della razionalità.

È utile sottolineare che la rappresaglia deve avere come finalità la prevenzione o la repressione, non la vendetta; essa deve tendere alla cessazione o alla non-reiterazione di un'azione lesiva illegittima, e deve sostanziarsi in una reazione diretta a tale scopo e non superiore all'offesa: altrimenti si trasforma in un atto a sua volta ingiusto ed illegittimo, che provoca una spirale infinita di reazioni sproporzionate.

Ciò è confermato dal limite generale all'attività degli Stati fissato dalle consuetudini internazionali e richiamato nel preambolo alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, che vieta di colpire i diritti fondamentali stabiliti dallo "jus gentium", dalle consuetudini dei paesi civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Ora, con il massacro delle Fosse Ardeatine si determinò una sproporzione enorme tra l'uccisione di 33 soldati tedeschi e quella di 335 cittadini italiani, sia per l'assurdo numero delle vittime, sia per il danno determinato, nel quadro delle operazioni belliche, dalla soppressione di ben cinque generali, undici ufficiali superiori, ventuno ufficiali inferiori e sei sottufficiali delle FF.AA. italiane.



[Handwritten signature]

La rappresaglia, dunque, per il modo e per la misura nella quale fu materialmente attuata, non può che considerarsi illegittima, ed il relativo ordine manifestamente criminoso.

Per completezza di analisi, è opportuno affrontare due questioni storiche molto discusse che, nel corso del dibattimento, si è cercato di riproporre:

- 1) se siano stati affissi o pubblicati bandi militari che, qualche tempo prima della strage, avvertivano la popolazione romana della ineluttabilità di rappresaglia, con uccisione anche di civili nel rapporto di 10 a 1;
- 2) se vi sia stato il pubblico avvertimento, rivolto dalle autorità militari tedesche agli attentatori di via Rasella, che, qualora gli stessi non si fossero immediatamente presentati, sarebbe seguita una rappresaglia secondo il rapporto suddetto.

Per quanto attiene al punto 1), è storicamente accertato che lo Stato Maggiore della Wehrmacht aveva emanato un ordine generale di rappresaglia, stabilendo un rapporto di 10 ad 1 per le zone di operazione del fronte occidentale (in quello orientale il rapporto era ancora più grande).

A tale direttiva dei massimi vertici militari

177

tedeschi si raccorda, dunque, il problema dell'eventuale esistenza di bandi militari affissi sui muri di Roma prima della strage.

Non possono ignorarsi al riguardo alcune testimonianze che affiorano dai verbali del dibattimento KAPPLER: come quella del Questore PRESTI Umberto (15.6.1948, p.412): "ricordo che, verso gennaio o febbraio 1944, venne messo un manifesto con il quale si avvertiva la popolazione che in caso di attentato ci sarebbero state rappresaglie di 1 a 10"; o quella di Frigenti Emilio (28.6.1948, p.548): "ci furono altri attentati, ricordo quello di via Tomacelli dove furono colpiti due ragazzi; dopo fu messo un bando il quale diceva che per ogni soldato tedesco ucciso sarebbero stati fucilati 10 italiani; ciò fu il 19 marzo".

Tali testimonianze, trovano riscontro (anche se non completamente attendibile a causa della personalità del dichiarante), nelle parole di BLASI Guglielmo [colui che tradì i "gappisti" rivelando i loro nomi]:

"il 19 marzo uscii di casa verso le 10.00 ed in via Modena vidi un gruppo di gente che leggeva un manifesto; mi avvicinai anch'io e vidi che in esso c'era scritto che i tedeschi minacciavano rappresaglie contro i sabotatori con la misura di 10 italiani per ogni tedesco ucciso".

Dal quadro notevolmente indiziante delle dichiarazioni sopra riportate, si desume la probabilità



Handwritten signature

178

sui muri della città, anche se manca la prova formale e documentale della loro emanazione, del momento della pubblicazione, nonché del loro reale contenuto.

Per quanto riguarda il punto 2), invece, è pacifico che nessun avvertimento della imminente strage pervenne in alcun modo agli attentatori di via Rasella, sia perché ciò è stato chiaramente escluso da tutti i maggiori responsabili della vicenda (da KESSELRING a KAPPLER), sia perché non ce ne sarebbe stato il tempo a causa dell'esiguo intervallo tra l'attentato (compiuto alle ore 15.00 circa del 23 marzo 1944) e la orribile strage, iniziata appena 24 ore dopo lo scoppio della bomba e portata a termine alle 19.30 del 24 marzo 1944.

Ma anche se questa minaccia fosse stata realmente rivolta ai partigiani, non può ritenersi che questi avessero il dovere, quanto meno morale, di presentarsi per evitare il barbaro massacro: ciò avrebbe costituito un pericolosissimo e inammissibile cedimento alla ferocia nazista, che avrebbe potuto paralizzare ogni successiva attività della Resistenza; cedere ad un ricatto del genere, avrebbe comportato la rinuncia ad ogni futura azione di disturbo o danneggiamento dell'apparato bellico tedesco; una eventuale presentazione dei militanti dei G.A.P. avrebbe avallato consecutive inammissibili pretese, incompatibili con la natura stessa delle azioni bel-

179

liche. L'unica via percorribile dagli attentatori, se un simile avvertimento fosse esistito veramente, sarebbe stata quella di combattere strenuamente, armi in pugno, per impedire il compimento della strage, non certo quella di condannarsi a morte consegnandosi spontaneamente al nemico e pregiudicando irrimediabilmente la lotta di liberazione.

L'eccidio delle Fosse Ardeatine non può nemmeno giustificarsi come repressione collettiva, giacché non ne sussistevano i presupposti stabiliti dall'art. 50 della Convenzione dell'Aia del 1907.

Tale istituto postula, infatti, una attività di ricerca degli autori di un fatto delittuoso a danno delle forze occupanti e l'impossibilità di individuarli. Solo dopo tutto questo è possibile che sorga una responsabilità collettiva della popolazione, a titolo di complicità, secondo i criteri fissati dalle autorità occupanti un certo territorio.

Nessun serio tentativo, però, fu fatto per individuare i responsabili dell'attentato (così come chiaramente evidenziato nella sentenza KAPPLER) né le persone barbaramente trucidate potevano, nella maggior parte; considerarsi responsabili solidalmente con gli attentatori: occorreva, infatti, una stretta relazione tra la popolazione e gli autori dell'attentato, basata su dati spaziali o funzionali



Handwritten signature

ciò deve escludersi per la quasi totalità delle vittime giacché si trattava di persone sicuramente estranee allo scoppio della bomba: sia perché erano da tempo in stato di arresto o detenzione per reati comuni, sia perché avevano la sola colpa di appartenere ad un particolare gruppo etnico o confessionale (si trattava di 75 membri della Comunità israelitica romana).

Inoltre non è risultato che le Autorità tedesche, secondo quanto stabilito dall'art. 50 della citata Convenzione dell'Aia, abbiano emanato norme di diritto interno che fissassero i criteri per l'individuazione di una solidarietà collettiva della popolazione nell'attentato di via Rasella.

Anche partendo dalla ipotesi che il comando della Wehrmacht effettivamente abbia pubblicato l'ordinanza che minacciava la morte di 10 italiani per ogni militare tedesco ucciso con attentati, non potrebbe ignorarsi che tale ordinanza avrebbe dovuto, comunque, indicare anche gli elementi specifici in base ai quali si sarebbe individuata la responsabilità di alcuni membri della popolazione civile: essa, in sostanza, non avrebbe potuto affidare tale individuazione al semplice "status" di cittadino, ma solo ad altri criteri (es. ubicazione, funzione, appartenenza ad associazioni, attività svolta), da cui po-

181

tesse desumersi uno stretto rapporto tra alcune persone e gli autori del fatto illecito commesso ai danni dello Stato occupante.

Senza contare che molti dubbi vengono avanzati, dagli studiosi della materia, circa la possibilità che le repressioni collettive possano ricadere su persone e possano comprendere la sanzione della morte.

L'art. 50 della convenzione dell'Aia del 1907 ha, invero, una collocazione sistematica che lo inquadra in una serie di norme (artt. 48-53) aventi ad oggetto misure di carattere meramente patrimoniale: esso fa perno sulla sanzione pecuniaria o "d'altra specie", e ciò induce a ritenere che "quell'altra specie" non possa comunque riferirsi a sanzioni riguardanti diritti fondamentali della persona (vita, incolumità fisica, libertà personale) e si riferisca invece a sanzioni patrimoniali diverse da quelle pecuniarie (ad es. requisizione di beni).

D'altra parte, secondo la dottrina più accreditata, la natura stessa della sanzione collettiva è quella di colpire la collettività e non il singolo. E' collettiva la sanzione che incide su di un interesse della collettività e, quindi, colpire gli interessi di una somma di singoli individui non vuol dire ancora incidere sugli interessi della collettività e porre in essere una sanzione collettiva. Esempio tipico di sanzione collettiva è la requisizione di beni mo-



alle varie forme di guerra, come biblioteche, piazzette ecc.


Dunque, è arbitrario concepire le sanzioni collettive di guerra come sanzioni che colpiscono più soggetti singoli per il fatto commesso da altri soggetti, interpretandole in senso contrario al generale principio di personalità e di giustizia, secondo cui l'innocente non deve pagare per il colpevole. (v. in proposito anche il regolamento annesso alla Convenzione dell'Aia del 1907).

Quindi il detto art. 50 non vieta la vera e propria sanzione collettiva patrimoniale, cioè la confisca o la distruzione di un bene collettivo di una data comunità. Vieta però, categoricamente, che si possano punire, colpendoli nei loro diritti fondamentali (vita, incolumità personale), singoli individui appartenenti ad una comunità, per fatti che essi non hanno commesso.

8. Il reato di omicidio plurimo continuato ex art. 185 CPMG.

La fucilazione delle Cave Ardeatine, dunque, avvenne al di fuori delle condizioni previste dalle norme internazionali per l'attuazione di una rappresaglia o di una repressione collettiva; essa fu un vero e proprio omicidio continuato.

Circa l'esistenza degli elementi costitutivi di tale reato, il Collegio ritiene di aderire (perché esse sono pienamente fondate in punto di fatto e di diritto) alle argomentazioni contenute nella più volte citata sentenza 25 luglio 1948, che qui si riportano, ai sensi dell'articolo 238 bis CPP, per un ovvio principio di economia processuale, nelle loro parti più significative e rilevanti (pag. 54 della motivazione): ""E' risultato pienamente provato che 330 persone furono uccise in conseguenza dell'attentato di via Rasella, mentre le altre 5 furono fucilate per errore. Il movente relativo alla uccisione delle 330 persone, collegato alla guerra, porta ad esaminare il fatto alla stregua dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art.185 CPMG, contestato agli imputati, il quale punisce gli atti di violenza e di omicidio commessi, senza necessità o senza giustificato motivo per cause non estranee alla guerra, da militari italiani o nemici a danno di civili nemici che non prendono parte alla operazioni. (....) Per necessità bellica comunemente si intende un pericolo grave ed attuale che impone un determinato comportamento perché un'azione militare, anche di secondaria importanza, abbia successo. (....) Mancando questi presupposti non può invocarsi la necessità bellica come causa giustificatrice di un comportamento illecito. La situazione determinatasi a seguito dell'attentato di via Rasella non costituiva un pericolo



Handwritten signature

grave ed attuale ai fini delle operazioni militari o per la sicurezza delle truppe tedesche che occupavano Roma. Invero, subito dopo l'attentato una calma assoluta regnava nella città. La sparatoria verificatasi nella prima mezz'ora in via Rasella e nelle vie adiacenti era opera di militari tedeschi e ciò era stato subito chiarito. Nella serata da parte della polizia non veniva segnalato alcun incidente o pericolo. Né può dirsi che il pericolo grave ed attuale fosse costituito dai vari attentati che si erano verificati in precedenza a Roma. E' noto che nelle zone militarmente occupate gli attentati si verificano con frequenza per l'ostilità delle popolazioni contro gli eserciti occupanti. Ciò non costituisce un pericolo grave ed attuale fino a quando non si sia accertato che la popolazione agisce organizzata, sia bene armata e possa svolgere un'azione di particolare rilievo, idonea a modificare l'andamento delle operazioni o di una qualche azione dell'esercito occupante. (....)

Pertanto va esclusa la sussistenza di tale situazione, quando risulta chiaro che un'azione contraria all'esercito occupante esaurisce immediatamente quasi del tutto i suoi effetti, e non agisce come causa modificatrice delle operazioni di quell'esercito.

(....) Va pure esclusa la sussistenza di un giustificato motivo.

L'attentato di via Rasella giustificava, come s'è detto, un'azione di rappresaglia o di repressione

collettiva (...) ma, dato che furono fucilate persone in numero di gran lunga sproporzionato (...) e senza che avessero alcun rapporto di solidarietà con gli attentatori, l'esecuzione delle Cave Ardeatine rimane scissa dalla causa giustificatrice"".

9. La responsabilità del PRIEBKE per concorso nel reato di omicidio continuato in danno di 335 cittadini italiani.

La partecipazione dell'imputato alla preparazione delle liste contenenti i nominativi degli sventurati da mandare a morte, il controllo dell'identità delle vittime che man mano scendevano dagli autocarri che giungevano alle Cave, la personale fucilazione di due persone con un colpo sparato alla nuca, costituiscono evidenze processuali incontestabili.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che il PRIEBKE abbia dato consapevolmente e volontariamente un contributo causale alla verificaione del criminoso eccidio, e debba perciò ritenersi responsabile del reato a lui addebitato in epigrafe (ossia di concorso nella uccisione di 335 cittadini italiani), sussistendone tutti gli elementi costitutivi, sia materiali che psicologici.

La colpevolezza del PRIEBKE va riferita, a titolo di responsabilità oggettiva, anche alle cinque persone erroneamente (per quanto detto al par. 4) fu-



cilate in eccedenza al numero di 330, in base al disposto dell'art. 82 C.P., che così recita: "Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere (...). Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave (...)"

Detto articolo prevede due ipotesi di condotta. Nella prima, si offende una persona diversa da quella che si voleva; nella seconda si offendono sia la prima, cui era diretta l'offesa, sia quella diversa.

In entrambi i casi si tratta di errore che viene ad incidere sulla fase di esecuzione del reato: esso accade quando vi è divergenza tra lo sviluppo dell'avvenimento preveduto e quello verificatosi nella realtà.

Simile divergenza può essere dovuta, inoltre, non solo ad un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, ma anche ad altre cause accidentali ed indipendenti dal fatto dell'agente (come sembra sia avvenuto nella fattispecie in esame).

Nell'ipotesi di aberratio ictus in discorso, riconducibile al 2° comma dell'art. 82 C.P., si confi-

187

gura un reato unico giacché il legislatore ha inteso accogliere la teoria tradizionale della "unicità del reato", integrata dal principio della irrilevanza dell'errore accidentale, ed ha creato una autonoma figura giuridica nella quale le offese plurime si pongono come elemento costitutivo di un'unica fattispecie delittuosa, sia sotto il profilo del nesso di causalità che dell'elemento oggettivo e, soggettivo del reato.

9.1. *L'ordine e la sua manifesta criminalità.*

La difesa dell'imputato ha sostenuto che sarebbe conforme a giustizia la dichiarazione di non punibilità del PRIEBKE per l'esistenza di una causa di giustificazione: l'adempimento di un dovere imposto dall'ordine impartitogli dal Colonnello KAPPLER, suo superiore gerarchico.

Tale tesi, però, non ha fondamento giuridico.

La partecipazione dell'imputato al barbaro massacro non può essere giustificata dalla scriminante prevista dall'allora vigente art.40 CPMP (che, essendo norma sostanziale e non processuale, è tuttora applicabile alla fattispecie in esame, nonostante la sua avvenuta abrogazione in forza dell'art.22, legge 11/07/1978, n.382, e la conseguente espansione, verso i reati militari, dell'esimente di più limitata effi-

188

cacia prevista dall'art. 51, c. 3, CP).

Sono carenti, infatti, le condizioni ed i presupposti della sua applicabilità.

Il terzo comma di detto articolo stabilisce che se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine: esclude, perciò, la responsabilità dell'inferiore per un fatto di reato commesso nell'eseguire un ordine.

Il successivo comma 4, però, dispone che quando il fatto è manifestamente criminoso, l'inferiore deve rifiutarsi di eseguire l'ordine, altrimenti risponde del reato assieme al superiore che tale ordine ha impartito.

Non v'è dubbio che l'ordine del massacro fu manifestamente criminoso e l'imputato ora non può addurre a sua discolta la mancata consapevolezza di tale palese criminalità: qualunque persona media si sarebbe accorta che quella esecuzione così disumana, così barbara, così cinica, per il numero sproporzionato delle vittime, per i criteri che avevano portato alla loro scelta e per le modalità dell'esecuzione, si poneva in contrasto con i più elementari ed imprescindibili principi che regolano il modo di operare dell'uomo in ogni società, sia in tempo di pace che in periodo bellico.

Non si può individuare la manifesta criminalità attraverso parametri diversi da quelli oggettiva-

189

mente riferibili all'uomo medio, perché altrimenti ogni esecutore di ordini potrebbe sempre sollecitare il dubbio del giudice adducendo la soggettiva non consapevolezza della loro criminalità.

Né potrebbe obiettarsi che sussistevano condizioni particolari (che impedivano all'imputato di percepire, chiaramente e palesemente, tale criminalità) quali: il contesto storico e socio-politico, lo stato di guerra, la delirante ideologia del nazismo, le precedenti rappresaglie (anche più sproporzionate) compiute dai nazisti in altri paesi d'Europa e forse anche a Roma, l'attentato appena subito e la morte di 33 militari tedeschi.

Tali condizioni e circostanze non possono assolutamente influire su una nozione ancorata a dati di fatto e non a concetti giuridici, ad elementi sintomatici immediatamente percepibili, a dati empirici e non ermeneutici.

È manifestamente criminoso, perciò l'ordine che impone un atto o un'azione che l'uomo medio immediatamente avverte come delittuoso, riferendosi a parametri semplici come l'ordinaria esperienza, la morale corrente ed il senso comune, la coscienza civile ed il normale sentimento di umanità. Opinando diversamente, si giungerebbe alla paradossale non-punibilità del militare che, ad esempio, imbevuto dalla folle ideologia del nazismo (che considerava legittimo e non criminoso l'olocausto degli ebrei) obbedisca al-



nella soggettiva convinzione che tale ordine non sia manifestamente delittuoso;—mentre lo stesso ordine, agli occhi di qualunque altra persona, apparirebbe oggettivamente, palesemente criminoso e, quindi, la sua esecuzione finirebbe per rendere punibile proprio il militare scevro da deliranti ideologie.

L'aggettivo "manifesto" nel linguaggio corrente significa indubitabile, indiscutibile, chiaro, palese a prima vista, immediato; ed è proprio la solare evidenza, l'immediata rilevabilità che ne costituisce la nota tipica.

Quanto si sostiene è condiviso anche dalla dottrina più autorevole (cfr. VENDITTI -Il diritto penale militare -VI ed. -Giuffrè- pag. 185) secondo la quale "l'ultimo comma dell'articolo 40 CPMP non prevede alcun sindacato di legittimità sostanziale perché il sindacato è un esame, un controllo, una valutazione in fatto e in diritto che può anche rivestire una certa complessità, mentre qui si tratterebbe di situazioni che non richiedono speciali controlli e che palesano per se stesse il loro disvalore penale.

Il pensiero corre spontaneo alle atrocità naziste, ai campi di sterminio, alle stragi di inermi popolazioni civili (...)

Ma qual'è il criterio di determinazione della manifesta criminosità? E' il grado di percezione sog-

gettiva del subordinato o è l'oggettiva estrinseca-
zione della criminalità in grado tale da essere per-
cepibile dall'uomo medio?

In altre parole: la criminalità deve essere manifesta
al subordinato esecutore oppure a chiunque, al tipo
medio-di-cittadino?

E conseguentemente la determinazione deve es-
sere ispirata ad un criterio soggettivo (e quindi
concreto) oppure ad un criterio oggettivo (e quindi
astratto)? Sembra che la dizione legislativa non la-
sci dubbi circa il carattere oggettivo di tale crite-
rio, altrimenti la norma sarebbe vanificata e non
avrebbe la necessaria funzione di richiamo dell'infe-
riore alla responsabilità e al dovere di attenzione e
di vigilanza.

Occorre però precisare che nella individua-
zione della manifesta criminalità il criterio ogget-
tivo non può essere esclusivo, ma va combinato con
componenti di natura soggettiva dato che la possibi-
lità di valutare la criminalità dell'ordine dipende
dalla conoscenza degli elementi di fatto, conoscenza
che è diversa in relazione al punto di osservazione
dei vari militari.

E può aggiungersi ancora che il requisito della
"manifesta criminalità" ha in fondo una funzione sin-
tomatica della consapevolezza, da parte del subordi-
nato, della criminalità del contenuto dell'ordine: di
conseguenza, quando quella consapevolezza risulta



[Handwritten signature]

ne ad essere vanificata, o quanto meno passa in secondo piano"".

Ma anche se si ritenessero non condivisibili le considerazioni appena svolte, e si considerasse necessario scendere all'analisi dell'atteggiamento psicologico e soggettivo dell'imputato circa la manifesta criminalità dell'ordine ricevuto (così come ha fatto la sentenza del 1948 per KAPPLER e gli altri coimputati), occorrerebbe comunque concludere che il PRIEBKE fu consapevole di tale palese criminalità, perché, seppure le circostanze sopra riferite [precedenti rappresaglie già attuate, appartenenza ad un sistema ideologico-politico perverso, uccisione di 33 militari tedeschi, difficoltà di conoscenza e interpretazione delle complesse norme internazionali in materia] possono avergli ottenebrato le facoltà critiche della ragione, anche se la sua coscienza non ha investito direttamente il nucleo della manifesta delittuosità dell'azione, anche se egli non è stato totalmente ed intenzionalmente consapevole della aperta e palese criminalità dell'eccidio, egli ha comunque accettato il rischio di tale possibilità, non ponendosi eccessive problematiche e mettendo in conto (ma superandola in forza della farneticante ideologia di cui era portatore ed espressione) l'eventualità di partecipare ad una esecuzione di smisurata bestialità.

g. l. il dovere di obbedienza all'ordine manifestamente criminoso.

Stabilito che l'imputato accettò comunque il rischio che l'ordine fosse manifestamente criminoso, è consequenziale ritenere che egli dovesse negare esecuzione a quell'ordine, se voleva esimersi da responsabilità penale per concorso con il superiore.

Ma il PRIEBKE poteva disobbedire a KAPPLER?

E quali sarebbero state per lui le conseguenze di tale disobbedienza?

Secondo la tesi difensiva, l'imputato non avrebbe potuto disobbedire perché:

a) il Capitano SCHUTZ, che aveva avuto l'incarico di dirigere l'esecuzione, aveva riunito ufficiali e sottufficiali presenti alle Cave ed aveva detto che " quanti non si sentivano di sparare non avevano altra via di uscita che mettersi al fianco dei fucilandi e che anche essi avrebbero avuto un colpo " (v. pag. 21 sent. KAPPLER);

b) la legislazione tedesca prevedeva la pena di morte in un simile caso di disobbedienza, così come risultava evidente dalla lettura del codice penale militare di guerra e dai chiarimenti forniti in merito dal consulente tecnico della difesa, ascoltato all'udienza dibattimentale del 3 giugno 1996.



Secondo la tesi accusatoria, invece, il PRIEBKE poteva e doveva disobbedire all'ordine perché:

a) -l'art. 47 del codice penale militare tedesco del 1926, in vigore all'epoca dei fatti, prevedeva spazi all'autovalutazione o al sindacato dell'ordine criminoso ricevuto ed in ogni caso il reato di disobbedienza non comportava la pena di morte se non in casi di estrema gravità (ad es. durante un combattimento, in circostanze di estremo pericolo, e così via), mentre l'ordine di partecipazione alla esecuzione non rientrava in tali ipotesi;

b) -il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Tenente di vascello Gerhard SCHREIBER, storico, addetto all'archivio militare tedesco delle SS in Friburgo, all'udienza dibattimentale del 3/6/1996 aveva reso significative dichiarazioni e prodotto sufficiente documentazione per poter concludere che, in molti casi analoghi di disobbedienza anche da parte di ufficiali, nessuno era stato mai punito con la pena di morte ma soltanto con provvedimenti amministrativi più o meno rigorosi (quali la punizione disciplinare, il trasferimento al fronte, la compromissione della carriera) o con condanne a pene lievi.

c) -la minaccia del Capitano SCHUTZ poteva intimorire solo i militari di truppa ed i sottufficiali ma certamente non il PRIEBKE, (suo parigrado, anche se meno anziano) il quale non poteva ovviamente ignorare che la eventuale competenza funzionale per un atto di



195

tale gravità spettava solo al Colonnello KAPPLER.

- d) - KAPPLER non aveva mai prefigurato esecuzioni sommarie e rivolto minacce di morte a nessuno dei militari di truppa o degli ufficiali incaricati dell'esecuzione che avessero disobbedito all'ordine di sparare; ciò risultava implicitamente dagli atti del relativo processo, e inoltre:

- dalle dichiarazioni da lui rilasciate al giornalista della RAI, CRESCIMBENI, nel corso di un'intervista del febbraio 1974, ritualmente acquisite attraverso l'ascolto della relativa registrazione, nell'udienza del 12 giugno 1996;

- dal fatto che nulla successe al soldato AMONN, che non ebbe la forza di sparare e svenne, né all'esitante Capitano WETJEN che, con modi camerateschi, fu accompagnato all'interno della grotta ed affiancato dal KAPPLER nel momento drammatico della esplosione del colpo.

A parere del Collegio, la tesi accusatoria è fondata.

Il PRIEBKE (come d'altronde tutti gli altri ufficiali convocati presso le Cave Ardeatine per il terribile massacro) avrebbe dovuto rifiutare di dare esecuzione ad un ordine così obiettivamente criminoso, - e, per quanto già detto, soggettivamente recepito come tale attraverso l'indiretta consapevolezza, la volontaria accettazione del rischio di palese illegittimità della strage che si stava per compiere.



Autenti

196

Giova sottolineare che le risultanze processuali consentono di stabilire che le possibili conseguenze per l'imputato del rifiuto di partecipare a quell'orribile strage erano:

1) un provvedimento disciplinare e/o il trasferimento al fronte e/o un rallentamento del cursus militare: in tal caso le conseguenze sarebbero state molto lievi e non paragonabili a quelle dell'obbedienza all'ordine palesemente criminoso;

2) il deferimento ai rigorosi Tribunali delle SS: in tal caso egli avrebbe sempre potuto giustificare la disobbedienza con la ritenuta palese criminalità dell'ordine ed ottenere un proscioglimento in base ai principi vigenti nel sistema penale militare tedesco, del tutto identici a quelli del nostro articolo 40 cpm.

In ogni caso, il paragrafo 94 del cod. mil. tedesco, così regolava le ipotesi di disobbedienza: "1) - Chi rifiuta l'obbedienza o parole o azioni o persevera nel disobbedire ad un ordine ripetutamente mantenuto in fatti di servizio, è punito con la consegna di rigore non inferiore a 14 giorni o con il carcere o la detenzione in fortezza. 2) Se il reato è compiuto in operazioni, o costituisce un caso particolarmente grave, allora può essere riconosciuto meritevole di pena di morte o ergastolo o reclusione temporanea da uno a quindici anni".

Da tale lettura si desume chiaramente che l'eventuale



198

disobbedienza; nelle circostanze di causa, sarebbe ricaduta nella previsione del n.1) del par. 94 e solo una errata interpretazione circa la sua "particolare gravità" avrebbe potuto ricondurla all'ipotesi sub 2, sanzionabile però, al massimo, con la reclusione temporanea, scongiurabile, ne caso di un eventuale processo, in base a quanto già accennato alla pagina precedente, n.2).

3) la minaccia di esemplare ed immediata punizione con la morte: in tal caso egli avrebbe potuto recedere dal rifiuto e partecipare all'esecuzione solo per salvare la propria vita, avvalendosi della scriminante dello stato di necessità, prevista da tutti gli ordinamenti giuridici, compreso quello tedesco; in tale ipotesi, infatti, nessuno avrebbe potuto pretendere dal PRIEBKE un comportamento eroico ed il sacrificio della propria vita per evitare di concorrere in una disumana esecuzione.

In tutte le ipotesi appena esaminate il PRIEBKE, dunque, avrebbe avuto una via d'uscita: essa, però, non poteva certamente essere quella di obbedire all'ordine apertamente delittuoso, se non in caso di pericolo attuale per la propria vita; e poiché tale pericolo non si è mai realisticamente profilato, è conseguenziale il suo coinvolgimento nella responsabilità dell'intero eccidio, a titolo di concorso con tutti gli altri esecutori.



198

Il Collegio, pur ritenendo sussistenti le contestate aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone, considera necessario un approfondito esame dei loro presupposti fattuali e giuridici, al fine stabilire la loro esatta valenza e quanto questa si riverberi sul successivo giudizio di bilanciamento ex-art. 69 C.P.

L'esatta nozione giuridica della premeditazione si attaglia solo marginalmente, e con notevole sforzo interpretativo, al modo di svolgersi dei fatti.

Tale aggravante postula un intervallo di tempo tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, nonché un dolo particolare che si differenzia da quello della semplice riflessione e si sostanzia nel protrarsi della volontà delittuosa.

La giurisprudenza regolatrice ha più volte chiarito che per la premeditazione occorrono due elementi essenziali: l'uno cronologico e l'altro ideologico. Il primo consiste in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, intervallo sufficiente a far desistere l'uomo di media moralità dal proposito medesimo, per il prevalere di motivi altruistici su quelli antisociali; il secondo nel perdurare, senza titubanze,

della risoluzione criminosa e, quindi, in un *quid pluris* rispetto alla normale riflessione (Cass. 4/5/1965, D'Amore).

Anche una notte o un tempo più breve possono integrare il richiesto elemento cronologico, il cui perfezionarsi, in detto intervallo temporale, deve essere oggetto di indagine di fatto, adeguatamente motivata (Cass. 20/1/1956, Testa).

Non sembra superfluo sottolineare che il T.S.M. escluse tale aggravante in merito all'uccisione delle dieci persone fatte aggiungere da KAPPLER per l'immediata contestualità tra la notizia del decesso del 33° soldato tedesco e l'ordine di maggioranza. "Nè ha rilevanza - sostiene il T.S.M. - che tra l'ordine dell'uccisione e l'evento dell'uccisione si siano interposte probabilmente alcune ore, essendo tale lasso di tempo imposto da necessità intrinseca all'esecuzione dell'ordine. L'esclusione dell'aggravante è addirittura intuitiva per l'uccisione degli altri cinque(....)".

E' ovvio, poi, che il problema di tale aggravante non si pose per l'uccisione delle prime 320 vittime giacché si pervenne, per tale fatto, all'assoluzione del KAPPLER e degli altri coimputati, per la non consapevolezza della manifesta criminalità dell'ordine.

Ora non v'è chi non veda la pesante influenza di queste stesse argomentazioni del Tribunale Supremo



Autelli

700

dei 320 ostaggi iniziali.

Il KAPPLER ebbe dal Generale MAELTZER l'ordine di individuare le persone da fucilare alle ore 17-18 del 23/3/1944 e lo trasferì ai suoi collaboratori chiedendone l'apporto;

in quel momento nè lui nè i suoi subordinati sapevano di dover poi partecipare alla strage, e l'intervallo di tempo fra tale attività di ricerca e l'esecuzione del massacro (circa 20 ore), non sembra essere eccessivamente più lungo di quello "intrinsecamente necessario all'esecuzione dell'ordine", e tale da integrare una premeditazione che sia morfologicamente tra le più gravi.

Il Collegio ritiene, in effetti, che la premeditazione abbia assunto caratteri di non particolare gravità, sia perché la risoluzione criminosa non ha avuto origine solo nella autonoma, diretta e malvagia volizione di coloro che hanno eseguito la strage, ma anche nella determinazione dei superiori in grado, sia perché l'intervallo tra ideazione criminosa e sua attuazione, è molto più prossimo allo spazio temporale "intrinsecamente necessario all'esecuzione dell'ordine", che a quello necessario e sufficiente a far desistere dal proposito delittuoso.

Nè sembra del tutto trascurabile la pronuncia del Supremo Collegio (18/6/1956, Arciere) secondo cui "lo studio del piano aggressivo, la preordinazione

201

estranee alla nozione della premeditazione, ma possono acquistare un valore sintomatico ai fini dell'applicazione di tale aggravante" e quella (4/1/1943, Scigliuzzo) secondo cui "la premeditazione non va confusa con la preordinazione, la quale si riferisce al modo di esecuzione del disegno criminoso, mentre la premeditazione attiene ad uno stadio anteriore".

Perché, nella concreta fattispecie della quale ci si occupa, lo svolgersi degli eventi, la ricerca dei nominativi e la predisposizione dei mezzi e delle modalità dell'esecuzione, sembrano avere maggiore contiguità con l'attività di preordinazione che con una vera e propria premeditazione.

Non si può, poi, non rimarcare la intuitiva, palmare differenza che esiste tra intenzione omicida autonoma, ferma, radicata nel tempo, (a volte per settimane o per mesi) senza resipiscenze o tentennamenti, e l'intenzione omicida imposta (sia pure illegittimamente) ed attuata a distanza di poche ore.

Tutto questo per concludere che la premeditazione addebitabile al PRIEBKE si carica di significati peggiorativi meno intensi di quelli normalmente presenti nel delitto ex-art. 575 C.P., con conseguenti riflessi sulla valutazione comparativa ex-art. 69 C.P.

Del resto lo stesso P.M., forse per una dimenticanza bizzarra ma emblematica, sia in sede di re-



Autenti

quisitoria finale che di replica, ha menzionato solo l'altra aggravante della crudeltà, trascurando del tutto di esporre la sua opinione circa la sussistenza e la valenza della aggravante in discorso.

11. La crudeltà verso le persone.

Anche questa aggravante sussiste nelle sue componenti essenziali; essa, però, (nonostante il disagio che un tema così drammatico suscita in chi deve occuparsene), deve essere analizzata attentamente e ridimensionata con riguardo alle modalità dell'esecuzione che, a parere del Collegio, non sembrano coincidere pienamente, in punto di fatto, con quelle ritenute nella sentenza KAPPLER.

Nella crudeltà rientrano tutte le manifestazioni, non attuate come strumento di esecuzione del reato, che denotano durante l'iter criminoso l'ansia incontenibile dell'agente di appagare la propria istintività di arrecare dolore; essa rappresenta un difetto di più rispetto ai mezzi necessari per la produzione dell'evento e rivela l'insensibilità dell'agente a qualsiasi richiamo umanitario.

Scopo dell'aggravante è quello di punire più severamente l'omicida per l'assoluta mancanza di sensibilità morale e di pietà, onde occorre avere riguardo alle modalità dell'azione.

Anche se queste ultime furono fissate dal KAPPLER, l'aggravante è addebitabile anche all'imputato a norma dell'art. 118, c.2, C.P., nella originaria stesura anteriore alla modifica operata con l'art. 31 della L. 7/2/1990 n. 19.

Detta aggravante, infatti, concernendo l'intensità del dolo (art. 70, c.2, C.P.) è valutabile a carico di tutti coloro che concorsero nel reato perché servì ad agevolarne l'esecuzione (v. anche Cass. Sez. I, 1980, n. 146044-: "la circostanza di aver agito con crudeltà, pur essendo di natura soggettiva, si estende ai correi qualora sia strumentale rispetto all'evento realizzato").

Ciò posto, nonostante quel barlume di umanità che può rinvenirsi nella raccomandazione del Colonnello KAPPLER di non toccare con la bocca dell'arma la nuca dei fucilandi, non può dubitarsi della presenza di tale aggravante nelle modalità della barbara esecuzione, così efficacemente rievocate a pag. 67 della sentenza KAPPLER: ""E' risultato che le vittime (giunte alle Cave Ardeatine dal Carcere di Regina Coeli quando erano state fucilate oltre cento persone trasferite dal Carcere di via Tasso) erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena, sul piazzale all'imboccatura della cava, da dove, frammiste con le detonazioni, esse udivano le ultime angosciose grida delle vittime che le avevano precedute.



[Handwritten signature]

scorgevano, alla luce delle torce, i numerosi cadaveri ammucchiati delle vittime precedenti (dich. AMONN) """.

Tali modalità, tuttavia (pur essendo sufficientemente sintomatiche di crudeltà per la grande sofferenza morale imposta alle vittime), alla luce delle risultanze probatorie e delle valutazioni logiche, debbono fermarsi qui e non assumere le tinte oltremodo fosche ed agghiaccianti che sono descritte subito dopo: "Infine, esse venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui erano costrette ad inginocchiarsi con la testa reclinata in avanti per essere colpite a morte...".

Il Collegio ritiene che non sia incontestabilmente certo che le persone venissero fatte salire sui cadaveri accatastati delle vittime precedenti e, quindi, ritiene che tale aggravante debba essere depurata della sua componente di fatto più raccapricciante, e riportata ad una dimensione che, pur superando il limite di ciò che era necessario per la produzione stessa dell'evento di morte, non trasmoda nella inutile ed esagerata efferatezza.

Nella sentenza KAPPLER si dà assoluto credito alle dichiarazioni dei medici legali ASCARELLI e CARELLA e si considera pienamente convincente la loro tesi (v. sent. pag. 67): "se i cadaveri delle vittime furono trovati ammucchiati fino all'altezza di un

che le vittime siano state abbattute a colpi di mitraglia ma (...) [esse furono] singolarmente abbattute (...) la vittima cadeva bocconi e man mano che gli altri condannati sopraggiungevano dovevano per forza essere fatti salire sui corpi dei caduti, altrimenti non potrebbe spiegarsi la stratificazione delle salme e la loro quasi uniforme posizione prona";

mentre il dr. CARELLA, il 4/9/1947 (doc.ne P.M.-ud. 10/5/1996, lett. T), precisa: "(...) il fatto che i cadaveri siano stati rinvenuti ammonticchiati in qualche punto per l'altezza di circa un metro e mezzo, e in più strati, quasi tutti nella stessa posizione, mi fa ritenere, con molta probabilità, che essi siano stati uccisi sul posto stesso in cui furono trovati, e che quindi le vittime siano state obbligate a salire sui cadaveri delle altre vittime precedentemente uccise. A meno che, a distanza di qualche ora dalla morte, a rigidità cadaverica già stabilitasi, non siano state sovrapposte le une alle altre, e con un certo ordine".

Il dr. ASCARELLI solo al dibattimento (ud. 16/6/1948, p.438) e, inoltre, nel suo libro "Le Fosse Ardeatine" (l'unico ritualmente acquisito agli atti dibattimentali perché contenente considerazioni medico-legali), precisa: "due enormi cumuli che occupavano uno spazio di circa 5 metri di lunghezza e 3 di larghezza e 1.50 di altezza. Le salme non appari-

metro [un metro e mezzo] circa, con le gambe genuflesse, così come esse erano nel momento della fucilazione, significa che caddero in quel posto poiché, ~~se presi ed accostati [rectius: accatastati]~~ subito dopo la fucilazione, come affermarono gli imputati, si sarebbero necessariamente stirati nelle gambe dal momento che non avevano potuto ancora acquistare la rigidità cadaverica".

Il Collegio, pur non svalutandole del tutto, per l'assenza di inconfutabili certezze, ritiene che le conclusioni dei periti non siano completamente condivisibili perché contrastano con le risultanze processuali, con i dati della comune esperienza e con la logica.

Nel dettaglio:

a) -nelle dichiarazioni rese in istruttoria dai due periti non c'è alcun riferimento alle "gambe genuflesse" ritenute poi fondamentale e decisivo per le loro deduzioni.

Il prof. ASCARELLI riferisce testualmente il 26/9/1945 alle autorità alleate (documentazione prodotta dal P.M. all'ud. del 10/5/1996- lett. S): "Le salme erano ammucchiate nello sfondo di due gallerie... quasi tutti i cadaveri avevano assunto una posizione prona ed erano collocati in più strati, l'uno sull'altro; nella galleria trasversale in tre strati, in quella longitudinale in 4 ed anche in 5 strati (....). Data la posizione delle singole salme nei cu-



Ascarelli

207

vano distinte ma amucchiate, sovrapposte, strettamente adese, del tutto irriconoscibili " (pag. 40);

"Quasi a tutti (i corpi) comune la posizione prona. Differenti però ne erano gli atteggiamenti, per il vario grado della contorsione del tronco e per la flessione od estensione delle gambe. Molti però furono i cadaveri che nella suddetta posizione prona, presentarono le gambe flesse sotto l'addome" (pag. 41); "Si è detto come spesso le salme esumate non si presentavano integre, ma mancanti del capo, degli arti, di porzioni di arti, ecc. (...) alle volte un arto o un frammento di esso si rinveniva con altri frammenti appartenenti ad un diverso corpo: ciò forse a causa delle esplosioni.... (pag. 53).

Mentre il dr. CARELLA, anche al dibattimento, non parla mai di "gambe genuflesse" ma di "gambe divaricate" (ud. 16/6/1948, p. 450) ed aggiunge considerazioni che lasciano molto perplessi per la loro incredibile superficialità, come: "se ammazzati in luogo diverso è strano che siano stati trovati tutti nella stessa posizione"; "se come dicono gli imputati il trasporto avvenne subito dopo l'esecuzione, avremmo dovuto trovare quasi tutti i cadaveri irrigiditi" [sic]; "ritengo che le vittime furono uccise l'una sull'altra. Se uccise in luogo diverso, non credo che avranno avuto la forza di buttare cadaveri a 7-8 metri di altezza" [sic]; "l'accumulo non potette avvenire, dunque, successivamente".



Handwritten signature
208

nel citato libro del dr. ASCARELLI, per rendersi conto del significato che in esso viene attribuito alla locuzione "gambe genuflesse" (v. pag. 58, 37-51) e della situazione riscontrata al momento della riesumazione delle sventurate vittime.

b) -tutti i materiali protagonisti dell'esecuzione hanno riferito, univocamente e senza contraddizioni, che i cadaveri delle vittime venivano accostati, e/o accatastati dopo l'esecuzione in fondo alle gallerie; nessuno ha mai parlato di salita delle vittime, e conseguentemente dei loro carnefici, sui corpi delle persone già uccise;

c) -i dati della comune esperienza e le regole stringenti della deduzione logica permettono di ritenere che:

1) -quando una persona, inginocchiata e con le mani legate dietro la schiena, viene colpita a morte da un colpo alla nuca, cade prona e conseguentemente le gambe si distendono in modo automatico: quindi, dovunque essa venga uccisa (a terra o sul corpo di altre vittime), assume sempre una posizione distesa; in ogni caso, ammesso il ritrovamento di molte vittime con le gambe genuflesse [non di tutte, perciò], andrebbe ricercata altrove la causa di tale posizione (nelle esplosioni cui si riferisce lo stesso ASCARELLI per giustificare lo smembramento di molte salme?) e non nel fatto che esse fossero costrette a salire

sui corpi di chi le aveva precedute. I periti, tra l'altro, desumono tale raccapricciante circostanza dal solo fatto che i cadaveri formavano cumuli ordinati di circa un metro e mezzo, trascurando di approfondire l'ipotesi (molto più probabile, ma solo accennata dal dr. CARELLA) che, dopo l'uccisione, i corpi siano stati man mano accatastati per lasciare spazio nelle gallerie (così come assunto dai partecipanti all'eccidio);

2) - è molto improbabile (se non inverosimile) che qualcuno, o addirittura il Colonnello KAPPLER, abbia avuto la folle, balzana idea di procedere in un modo così stupidamente barbaro: sia perché esso sarebbe stato obbiettivamente inconciliabile con i ristretti tempi dell'esecuzione, sia perché avrebbe accresciuto smisuratamente le difficoltà della fucilazione. Basti pensare all'enorme, oggettiva difficoltà (se non all'impossibilità) che cinque persone, - con le mani legate dietro la schiena, avrebbero dovuto superare per salire tutte insieme, contemporaneamente, su un cumulo di vittime che poteva anche superare il metro; ed a quanto sarebbe stato arduo, per i cinque carnefici che le seguivano, rimanere in piedi su un mucchio di corpi senza vita e sparare un colpo mortale alla nuca, - nonostante il precarissimo, instabile equilibrio derivante dall'assurda posizione. Senza contare che tale barbaro modo avrebbe richiesto tempi molto più lunghi rispetto ad una fucilazione eseguita



210

secondo le modalità riferite da tutti i coimputati, e cioè con il sistematico accantonamento verso il fondo della galleria ed il successivo accatastamento di quei-poveri-corpi.

Ve n'è abbastanza per concludere che appare molto dubbio, in punto di fatto, questo inquietante segmento di crudeltà, e quindi anche questa aggravante, pur sussistendo, assume connotazioni meno gravatorie di quelle addebitate al correo KAPPLER. Esse influiranno, come si vedrà, nella comparazione con le attenuanti.

12. L'attenuante ex-art. 59 CPMP.

Il reato ascritto, pur nella sua oggettiva ed indiscutibile gravità, appare circostanziato da due attenuanti che si ritengono concedibili all'imputato: quella prevista per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato (art. 59, n. 1, CPMP, applicabile anche in tempo di guerra per il richiamo contenuto dalla art. 47 cpmg) e quella prevista dall'art. 62/bis CP (attenuanti generiche) richiamato dall'art. 47 CPMP.

È fuori discussione il fatto che l'imputato abbia partecipato all'eccidio, adempiendo all'ordine impartitogli dal Colonnello KAPPLER, comandante del reparto cui apparteneva. Ed è fuor di dubbio che tale ordine, pur non integrando i presupposti della esi-

211

mente dell'art. 40 CPMP a causa della sua palese delittuosità, abbia determinato il Capitano PRIEBKE a concorrere nella strage delle Fosse Ardeatine.

Per escludere l'attenuante occorrerebbe dimostrare una autonoma, volontaria, indipendente scelta dell'imputato e la sua libera e consapevole decisione di partecipare in ogni caso e ad ogni costo a quell'orribile fucilazione.

Ma di tutto questo non appare alcuna traccia negli atti del processo.

Nessuna risultanza processuale porta a concludere che il Capitano PRIEBKE si sia offerto come volontario complice della strage, oppure a supporre che, anche in assenza di ordini superiori, egli si sarebbe comunque unito ai carnefici per soddisfare un cinico desiderio di vendetta o una improbabile libidine di sangue: egli non aveva parenti o amici tra i soldati deceduti per l'attentato di via Rasella, né i tratti della sua personalità, quali emergono dalle carte processuali, (nonostante la sua partecipazione, nei limiti già visti, alle torture di via Tasso), sembrano delineare l'immagine di un ufficiale portato istintivamente e sistematicamente alla violenza ed alla crudeltà necessarie per proporsi come libero e volontario correo nel massacro.

Né può aderirsi a quanto sostenuto da qualche difensore di parte civile: esisteva una tale convergenza tra il Colonnello KAPPLER ed il suo collabora-



Stattini
217

cordi preteriti, una tale coincidenza di volontà e di impostazione caratteriale ed ideologica, che l'imputato aderì sicuramente, senza perplessità ed obiezioni, all'ordine del suo carismatico superiore e non fu affatto indotto al reato da questi; di conseguenza egli sarebbe immeritevole dell'attenuante.

A prescindere dalla mancanza di qualsiasi elemento che possa dimostrare l'intima adesione del Capitano PRIEBKE a quell'ordine, è appena il caso di rilevare che anche il KAPPLER non agì sua sponte.

Egli fu incaricato dell'esecuzione non perché si fosse volontariamente proposto al Generale MAELTZER, ma solo perché il Maggiore DOBRIK (comandante del Battaglione "Bozen" falciato dallo scoppio della bomba) aveva avanzato riserve circa l'idoneità fisica e psicologica dei suoi uomini. Inoltre, anche ammettendo affinità elettive e particolari coincidenze della visione generale, morale, socio-politica e militare di due personalità, non può dedursene necessariamente la convergenza di idee anche su singoli atti, specie se di tanta gravità e negatività.

Per concludere, tutto porta a supporre che il Capitano PRIEBKE, se non avesse ricevuto un formale ordine dal superiore, si sarebbe molto volentieri sottratto ad un'azione così moralmente riprovevole e così giuridicamente pericolosa, ed avrebbe certamente evitato di partecipare ad una esecuzione tanto dis-

213

tra l'altro, confermato dalle stesse dichiarazioni dell'imputato al quale, pertanto, l'attenuante in discorso può essere riconosciuta.

~~13. Le attenuanti generiche. Finalità e caratteristiche.~~

L'art. 62/bis C.P. dispone: "Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, come una sola circostanza..."

Le circostanze attenuanti generiche previste dall'articolo appena trascritto, sono state introdotte nel nostro ordinamento per mitigare, in relazione a circostanze non contemplate specificamente dalla legge, le pene previste per i singoli reati.

Esse rappresentano tutto ciò che il legislatore non ha potuto prevedere in ordine alla individuazione della pena, essendo impossibile concentrare in poche formule l'immensa varietà delle vicende umane.

Cosicché spetta al giudice cogliere, nella concretezza di ciascun fatto, nei motivi che lo hanno determinato e nelle circostanze che lo hanno accompagnato, quegli elementi che possono suggerire di attenuare la pena astrattamente indicata dal legislatore.

La Corte regolatrice ha chiarito più volte, ed



Handwritten signature

in modo ormai consolidato, natura, presupposti e limiti di questa attenuante, (il cui carattere saliente è la "atipicità"), emettendo una serie copiosissima di pronunce, delle quali si riportano le più significative.

"Nel nostro sistema penale non esistono ipotesi criminose aprioristicamente incompatibili, per loro natura, con le attenuanti generiche, sicché il beneficio attenuativo non può negarsi a causa della natura e gravità del reato (19/11/1982, Nobile), che è cosa ben diversa dalla gravità del fatto e della condotta criminosa. Non è, poi, di ostacolo alle attenuanti generiche la sola gravità del fatto, ma è necessario tener conto di tutti gli elementi che possono riferirsi oggettivamente e soggettivamente al reato, al modo, all'occasione, al temperamento, al contegno del colpevole" (20/12/1983, Russo):

"L'art. 62/bis CP non individua né specifica le situazioni in presenza delle quali possono trovare applicazione le attenuanti generiche, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale. E', tuttavia, evidente che il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell'art. 133 C.P., (norma che comprende tutte le possibili situazioni influenti sulla misura della pena) sia ad elementi e situazioni di fatto particolari (diversi da quelli legislativamente indicati nell'art. 133 C.P.), aventi valore significativo per l'adeguamento della pena alla natura

215

ed all'entità del fatto di reato ed alla personalità del reo. Il potere discrezionale del giudice - nonostante la sua ampiezza ed estensione - non è però illimitato: egli ha l'obbligo di indicare i parametri ed i criteri utilizzati e le ragioni che pone a fondamento della concessione di tali attenuanti" (Cass., 1.10.1986 Esposito):

"Il beneficio dell'art. 62 bis C.P. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici circostanze previste dall'art. 133 C.P. che meritano, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell'imputato o altro" (Cass. 15/2/1988, Amodeo).

13.1. Elementi valutabili fuori dell'art. 133 C.P.:

la-disciplina militare, il tempo di guerra, il contesto storico-politico, i rischi della disobbedienza.

Prima di scendere all'esame concreto delle situazioni di fatto particolari e degli elementi diversi da quelli indicati nell'art. 133 C.P., che il Collegio ritiene di valutare a favore dell'imputato, sembrano opportune alcune considerazioni.

Se qualcuno avesse rifiutato di obbedire all'ordine del Colonnello KAPPLER ed avesse avanzato obiezioni o dubbi circa quel barbaro modo di colpire

A circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. It contains illegible text around its perimeter. Below the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'H. H. H.'. The signature is written in a cursive style.

persone inermi ed estranee ad un attentato che, anche se ritenuto proditorio, rientrava pur sempre nella tragica e fatale logica della guerra; se qualcuno avesse suscitato perplessità circa l'enormità dell'azione che si stava profilando, forse la "rappresaglia" avrebbe avuto una diversa fisionomia, forse sarebbe prevalsa l'originaria idea del Generale Von MACKENSEN di colpire solo le persone condannate a morte o di limitare la reazione tedesca entro limiti e dimensioni molto più ridotte.

Certo, però, ciò non era agevole.

Non era facile per il Capitano PRIEBKE opporsi ad un superiore dalla personalità forte ed ambiziosa come quella di KAPPLER e ad un ordine che proveniva, attraverso i massimi vertici della Wermacht, direttamente dallo Stato Maggiore di HITLER; svestirsi dell'ambito mentale, portato all'obbedienza pronta e cieca, che costituiva la struttura portante della rigidissima organizzazione delle SS; non considerare che ordini di rappresaglia, di proporzioni anche più mostruose ed aberranti, erano stati eseguiti nello scenario di guerra di altri paesi europei occupati da nazisti (e forse anche a Roma); non subire l'angoscioso patema di una denuncia ai Tribunali militari delle SS, estremamente rigidi e fortemente condizionati dalle direttive o dalle decisioni di HIMMLER.

Perché, nonostante sia pacifico che il cod. pen. mil. tedesco non prevedeva per simili disobbe-

217

dienze la pena di morte, è difficile accettare senza riserve le precisazioni di Gerhard SCHREIBER, consulente tecnico del P.M., secondo il quale le uniche conseguenze sarebbero state di natura amministrativa e non penale.

Non può, infatti, ritenersi del tutto infondato il parere del consulente tecnico della difesa (lo storico e giurista ANGELOZZI GARIBOLDI), secondo il quale le conseguenze di una disobbedienza, in quelle circostanze, sarebbero state alquanto gravi: il rifiuto avrebbe comportato la violazione del giuramento delle SS naziste e sarebbe stato interpretato come un tradimento del sistema, con conseguenze molto negative anche per i familiari dell'indisciplinato ed il suo deferimento ai Tribunali Speciali delle SS, temutissimi per il loro ossequio ai vertici dell'organizzazione politica e per l'applicazione di principi e norme del tutto speciali.

Le deduzioni contenute nel parere del Consulente tecnico della Difesa rinnovano, peraltro, le scansioni argomentative contenute nella relazione dell'avv. Erich Muller (coadiutore tedesco nel dibattimento Kappler, udienza del 6 luglio 1948, pag. 677 del relativo verbale): "un ordine del Führer rappresentava una disposizione emessa senza la compartecipazione del Parlamento e del Governo o di una qualsiasi Autorità legislativa, contro la quale non poteva opporsi alcuna opinione e che doveva essere ese-



[Handwritten signature]

218

volta senza riserve e senza condizioni da coloro ai quali la disposizione stessa era rivolta. L'ordine del Führer non era legato ad alcuna forma (...) poteva essere impartito per iscritto, verbalmente, direttamente o indirettamente. Un ordine del Führer aveva forza superiore alla legge perché emanava direttamente dalla massima Autorità del III Reich (...). Per ogni tedesco il non adempimento di un ordine del Führer rappresentava andare incontro a severe condanne. In generale la perdita della libertà personale ed in maniera particolare più severe erano le condanne previste per appartenenti alle "SS" - poiché gli stessi non venivano sottoposti alla giurisdizione ordinaria bensì alla giurisdizione delle "SS" ed ai loro previsti Tribunali speciali -. Per siffatte ragioni gli appartenenti alle "SS" osservavano una disciplina ancora più rigorosa (...). Tra l'altro valeva in Germania il principio, la possibilità e quindi il pericolo, in tali casi, di vedere applicate a carico del trasgressore le norme riguardanti la punizione anche nei confronti dei membri della famiglia: moglie, genitori, figli, fratelli".

La capacità deterrente di quei Tribunali (posti a tutela della ferrea disciplina militare tedesca), già ritenuta notoria dalla sentenza KAPPLER, è, poi, ulteriormente suffragata dal rilievo che, riconoscendo eccessivi spazi al potere di obiezione e di critica dell'inferiore in grado, si attribuirebbe-

ro alle FF.AA. naziste ed al totalitario e delirante regime politico che le esprimeva, connotazioni garantistiche e margini di autonomia che, invece, non possedevano affatto.

Al fine di svalutare le considerazioni che precedono, si è evidenziato il parallelismo tra l'apparato nazista e la criminalità organizzata, per negare qualunque valenza attenuante della "appartenenza all'organizzazione": come il "killer" mafioso non può invocare quale attenuante la difficoltà di opporsi alla crudeltà e spietatezza dell'organizzazione di cui volontariamente fa parte, allo stesso modo nessun riguardo può aversi verso chi faceva parte di una perversa e sinistra organizzazione come le SS.

Il paragone, però, è improprio e disomogeneo perché la criminalità organizzata ha come scopo la commissione di reati e si pone come organismo illegale, *contra legem*, al di fuori della struttura statale, mentre la Wehrmacht e le SS facevano pur sempre parte dell'apparato amministrativo dello Stato tedesco.

Inoltre, anche per l'appartenente alla criminalità organizzata andrebbe sempre valutata, controllata, verificata la sussistenza di ogni circostanza e di quanto altro possa incidere sulla gravità del fatto o sulla concedibilità di eventuali attenuanti, non sarebbe, insomma, possibile una aprioristica esclusione di tale verifica, sulla base della sola appar-



senza ad una certa organizzazione, anche se inco-
ta.

Gli elementi desumibili dalle considerazioni che precedono, alla luce di quanto chiarito dalla segnalata giurisprudenza di legittimità, possono rientrare nel paradigma normativo dell'art. 62/bis CP. che non consente di trascurare un dato di grandissimo rilievo: questi stessi elementi hanno portato nel 1948, (in epoca, quindi, vicinissima ai terribili eventi ed alle lancinanti sofferenze morali e materiali del massacro) ad assolvere lo stesso KAPPLER, con formula dubitativa, ed altri cinque correi (due ufficiali e tre sottufficiali) con formula piena, nella supposizione che tali elementi provassero sintomaticamente la non consapevolezza della manifesta criminalità della "rappresaglia".

E non tutti erano, come vorrebbero l'accusa e le P.C., ignari e semplici esecutori di ordini: i due ufficiali ed uno dei marescialli si trovavano in una posizione che era sostanzialmente assimilabile a quella del Capitano PRIEBKE e da essa si differenziava solo perché questi aveva svolto il compito, delegato e meramente esecutivo, di controllo delle liste. Si trattava, infatti, del Maggiore DOMIZLAFF (comandante del III reparto dell'Aussenkommando), del Capitano CLEMENS, (cui era stata affidata la direzione del carcere di via Tasso e che aveva attivamente partecipato a quelle torture, tant'è vero che venne

221

incriminato per le gravi lesioni procurate ai detenuti e successivamente prosciolto, per prescrizione dei reati, in data 12/4/1960 - atti prodotti nell'udienza 10/5/1996, B/1-), e del Maresciallo QUAPP (che, oltre ad essere stato incriminato assieme al CLEMENS per le stesse torture, aveva partecipato alla formazione delle liste -v. sent. KAPPLER, pag. 65-).

Tali elementi, poi, assumono indubbiamente un significato ancora più pregnante ove si consideri che lo stesso Tribunale Internazionale di Norimberga (che già nell'immediato dopoguerra aveva infranto il tabù dell'obbedienza cieca, condannando molti criminali nazisti che avevano cercato di ripararsi dietro lo scudo dell'ordine dei superiori), nell'art. 8 del suo Statuto aveva stabilito: "Il fatto che l'imputato abbia agito in ossequio all'ordine del suo governo o di un superiore non lo esime da responsabilità, ma può essere preso in considerazione come circostanza attenuante, se il Tribunale accerta che ciò sia richiesto da motivi di giustizia".

A tutto questo non può non aggiungersi il fatto notorio che i generali KESSELRING, Von MACKENSEN e MAELTZER, pur essendo stati riconosciuti dai Tribunali Militari alleati come i maggiori responsabili del massacro (a causa della loro notevole capacità di incidenza sulle caratteristiche e sulla portata della "rappresaglia"), e nonostante fossero stati condannati a morte mediante fucilazione (convertita poi in



menti di clemenza -oggi non più concedibili nelle stesse causali- e scontarono pene relativamente brevi (ad esempio, 7 anni il Generale KESSELRING; 6 anni il Generale Von MACKENSEN)

Non si vede, perciò, come tali elementi possano essere esclusi da quell'insieme di tasselli che concorrono a formare l'attenuante ex art. 62/bis C.P. concessa all'imputato.

13.2. Gli elementi valutabili ex-art. 133 C.P.: la gravità del fatto e la capacità a delinquere.

L'art. 133 C.P. fissa i due criteri fondamentali che il giudice deve prendere in esame per la concreta commisurazione della pena:

la gravità del [fatto di] reato e la capacità a delinquere del colpevole.

Esso elenca, poi, tutti quegli specifici elementi che portano ad individuare la concreta gravità del fatto e l'estensione della capacità delinquenziale.

Nel dettaglio:

a) la gravità del fatto-reato si desume da natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e qualsiasi modalità dell'azione, nonché dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa e dall'intensità del dolo;

b) la capacità a delinquere si individua attraverso i precedenti penali e, in genere, la condotta e la vita del reo antecedente e contemporanea al reato, nonché attraverso la condotta susseguente al reato, ~~il carattere del reo e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.~~

E' ovvio che, essendo il reato contestato al PRIEBKE, a causa delle aggravanti, punito con la pena dell'ergastolo (che per la sua stessa natura, non consente la individualizzazione della pena e si pone in antinomia con il precetto costituzionale della finalità rieducativa della sanzione penale - art. 27-), nel caso specifico l'art. 133 C.P. non può esplicare la sua normale funzione di parametro generale per la graduazione della pena-base.

Ciò non impedisce, però, ma addirittura impone, (per non vanificare una direttiva di fondo dell'ordinamento giuridico, -ossia la finalità rieducativa della pena) che i due fondamentali criteri contenuti nell'articolo 133 C.P. siano, almeno, utilizzati per individuare eventuali altre ragioni di concedibilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62/bis C.P.

Naturalmente il primo criterio della gravità del reato non può giocare, in questa ricerca, alcun ruolo positivo per l'imputato: è fin troppo evidente che gli specifici elementi costituiti dalla causale e

A circular stamp is visible in the lower right quadrant of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'L. Carter'.

delle vittime, di per sé porterebbero a negare la diminuzione in discorso (fatta eccezione per l'intensità del dolo, che appare pesantemente limitata dalla - sia pur erroneamente ritenuta - cogenza dell'ordine).

Questo primo criterio, però, soprattutto nelle sue componenti oggettive e nel quadro generale dell'art. 133 C.P., si pone in rapporto di relativa subvalenza rispetto all'altro criterio della capacità a delinquere: altrimenti, di fronte ad un reato di particolarissima gravità come quello addebitato a PRIEBKE, non sarebbe mai possibile alcuna attenuazione di pena o concessione di diminuenti, in aperta violazione del principio costituzionale dell'art. 27 (che invece ha, come evidente corollario, la predominante valutazione della attitudine del colpevole a commettere nuovi reati).

Passando al secondo criterio, si è visto che la capacità a delinquere si desume:

- 1) dai precedenti penali e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo antecedente e contemporanea al reato;
- 2) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 3) dalla condotta susseguente al reato;
- 4) dal carattere e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del colpevole.

Ora, scendendo all'analisi dei singoli elementi che compongono detto criterio, non v'è dubbio che,

225

attualmente, il PRIEBKE è portatore di attitudini delinquenziali molto ridotte e manifesta una capacità a delinquere quasi inesistente.

Solo l'elemento sub 1), infatti, porterebbe al diniego della attenuante in discorso, non potendo ignorarsi che, nel periodo anteriore alla commissione del reato (e poi, presumibilmente, per tutta la durata della guerra), la sua condotta di vita non sia stata né penalmente irrilevante né moralmente ineccepibile.

Ciò si desume dalla sua zelante attività (sia pure collegata a doveri funzionali) di irriducibile ricercatore di appartenenti alla resistenza, di abile scopritore di complotti e congiure contro le forze occupanti e, soprattutto, dalla sua partecipazione alle torture di via Tasso, integrante una vera e propria attività criminosa che si manifestava nella reiterazione di "delitti contro la persona", (attualmente caduti in prescrizione così come già dichiarato, con sentenza in camera di consiglio del 12/4/1960, emessa dal Tribunale Militare di Roma nei confronti del Capitano CLEMENS e del Maresciallo QUAPP).

I successivi criteri, invece, per la loro più attuale e determinante valenza, conducono ad una prognosi favorevole alla concessione dell'attenuante.

In particolare:

- non v'è dubbio che i motivi che spinsero il Ca-



Stellen

essere individuati in un malvagio ed infamante interesse personale, ma debbono essere ricondotti al meno gravatorio intento di defilarsi dalle incerte conseguenze di una difficile e problematica disobbedienza;

- è parimenti certo che nella condotta successiva al reato deve ricomprendersi il suo comportamento processuale e la assenza di azioni criminose in un arco di tempo che raggiunge il mezzo secolo.

Anche se il comportamento processuale dell'imputato non è stato tra i migliori possibili, essendo state le sue dichiarazioni solo parzialmente veridiche, (bisogna considerare, però, che si tratta di eventi molto remoti ed alcuni particolari possono sbiadirsi nella memoria di un 83enne), non si può negare che il PRIEBKE ha ammesso di aver personalmente colpito a morte due persone e si è sottoposto all'esame delle parti nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare (interrogatorio del GIP in data 25/11/1996 presso il Carcere Militare di Forte Boccea; interrogatorio reso nel corso dell'udienza preliminare del 3/4/1996; entrambi acquisiti, in forma verbalizzata e trascritta, nell'udienza dibattimentale del 7/6/1996).

Vero è che, poi, nel dibattimento egli non ha consentito al suo esame, ma ciò sembra attribuibile alla finalità di evitare defatiganti risposte all'intento incrociarsi delle domande di oltre 15 difensori


di parte civile, piuttosto che all'intento di ostacolare l'accertamento della verità (così come è confermato dalla presentazione di due memoriali da lui sottoscritti).

Il suo contegno difensivo, inoltre, improntato a dignità e pacatezza, non può non essere sintomatico del limitato spessore della sua attuale capacità a delinquere.

E' poi indubitabile che l'imputato, dalla fine della guerra e fino al suo arresto nel maggio 1994, ha mantenuto condotta irreprensibile, astenendosi da qualsiasi azione delittuosa, così come comprovano attestati ufficiali delle autorità diplomatiche argentine e tedesche (v. note in data 5,7 ed 8 giugno 1996 del Ministero degli Affari Esteri - vol. 4° ff. 185-190 degli atti -).

Qualche difensore di parte civile, nel sostenere la non valutabilità di questa "buona condotta", ha evidenziato il fatto che l'imputato, a guerra finita, non potesse certo partecipare ad altre stragi. Ma l'obiezione non ha nessun pregio giacché nulla avrebbe impedito al PRIEBKE (se effettivamente avesse avuto una spiccata e persistente capacità a delinquere) di commettere reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede e l'economia pubblica, e così via.

Anche il carattere e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato sono



Stettin

sulla sua attuale ridottissima capacità a delinquere.

E' notorio, ed inoltre evidenziato dagli stessi memoriali dell'imputato e confermato dalle lettere sopra citate, che il PRIEBKE, prima dell'arresto, era un tranquillo pensionato di 81 anni che apparteneva ad una normalissima famiglia piccolo-borghese.

Egli svolgeva una meritoria attività presso una scuola di lingue (frequentata da circa 1000 studenti appartenenti a varie etnie e seguaci di ogni credo religioso) gestita nell'interesse di un'associazione che curava scambi culturali tedesco-argentini.

Non è minimamente provato alcun suo attuale collegamento con associazioni o organizzazioni filonaziste, o un suo nostalgico attaccamento alla sinistra ideologia che pure lo aveva coinvolto durante la seconda guerra mondiale. E', anzi, sicuro il suo completo distacco dai trascorsi nazisti, nonostante qualche contatto epistolare col Colonnello KAPPLER ed un incontro amicale col coindagato HASS avvenuto nel 1978-80, attribuibile presumibilmente alla solidarietà che la guerra crea tra alcune persone, piuttosto che ad una comune e persistente matrice ideologica.

Non è, infatti, di secondaria importanza la conversione dell'imputato alla religione cattolica (avvenuta nel luglio 1948 presso la parrocchia di Vipiteno (BZ)), con conseguente adesione a fondamentali principi e comportamenti del tutto antitetici rispet-



229

to a quelli del nazismo.

(v. lett. Questura di Roma in data 1/6/1994- doc.ne del P.M., H/1, acquisita nell'udienza dib.le del 10/5/1996).

Il PRIEBKE, infine, dopo essere fuggito dal campo di prigionia di Afragola, non si è mai nascosto nel corso del mezzo secolo successivo: ha sempre vissuto in Argentina conducendo le sue attività alla luce del sole, senza mascherare o celare la sua identità e quella dei suoi familiari, senza ricorrere a falsi domicili o segrete dimore; ha viaggiato utilizzando regolare passaporto e qualche volta ha persino soggiornato in Italia, evidenziando la mancanza di qualsiasi vocazione alla latitanza (nonostante l'ordine di cattura emesso nei suoi confronti il 25/11/1946 dal P.M. presso il Tribunale Militare) o alla fuga da eventuali giudizi sulle sue responsabilità.

Indubbiamente egli era convinto, anche alla luce del processo KAPPLER e della avvenuta assoluzione degli altri ufficiali che con lui avevano partecipato al massacro, (nonché delle leggi argentine, che prevedono la prescrizione di qualsiasi crimine dopo 15 anni dalla sua commissione) di non essere più perseguibile; per questo ebbe a rilasciare la famosa intervista televisiva del 1994, ed a ragione di questa sua ingenuità venne arrestato ed estradato in Italia.

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink that appears to read "M. T. S." or similar.

Ma è proprio questa ingenuità senile e l'assenza di qualsiasi tentativo di sottrarsi alla detenzione domiciliare in Bariloche, che rivelano un ultimo positivo aspetto della attuale personalità di questo anziano imputato, che ormai rappresenta, per l'inesorabile vittoria degli anni, soltanto la pallida e sfocata immagine dello zelante Capitano delle SS di un tempo, e la cui capacità a delinquere appare oggi molto esigua e francamente poco percettibile. Nessun soggetto rimane sempre uguale a se stesso, ognuno muta assieme alla società ed al periodo storico; e ciò è inevitabilmente avvenuto anche per l'imputato PRIEBKE, a dispetto delle apparenze che, non coincidendo con quelle di un vecchio malfermo e pietoso, hanno fatto pensare ad una inalterata permanenza della sua originaria personalità.

Dalla sola apparenza, però, non può scaturire un giudizio di continuità, incompatibile con mezzo secolo di vicende personali ed eventi storici.

Si ritiene, dunque, per tutte le considerazioni svolte, che le attenuanti generiche previste dall'art. 62/bis C.P. possano essere a lui concesse.

14. - La comparazione delle circostanze.

L'art. 69 C.P. regola l'ipotesi in cui il reato risulti circostanziato sia da aggravanti che da

231

attenuanti, e stabilisce che il giudice, in tal caso, deve provvedere a formulare un giudizio di comparazione tra le circostanze riconosciute sussistenti.

Le più significative decisioni della Suprema Corte sul tema hanno chiarito che: "nel sistema penale vigente il criterio generale che il giudice deve osservare nella comparazione delle circostanze è quello risultante dallo schema dell'art. 133 C.P., allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che tenga conto della particolare personalità del reo, considerato sotto ogni aspetto sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa".

(Cass. 19.1.1990, Esposito); "è legittima l'utilizzazione degli stessi elementi di cui all'art. 133 C.P. o anche di uno solo di essi, ai diversi fini della determinazione della pena, del giudizio di valenza ex art. 69 C.P. e della concedibilità delle attenuanti generiche" (Cass. - Sez. I, - 84/165637);

"la valutazione di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche ha natura del tutto diversa dalla valutazione finalizzata al giudizio di comparazione, poiché quest'ultimo giudizio è diretto alla determinazione della concreta entità del reato ed all'adeguamento della pena al fatto ed alla personalità del colpevole. Pertanto, non sussiste contraddittorietà di motivazione allorché il giudice di merito, valutata una serie di elementi favorevoli alla

A circular stamp is partially visible on the right side of the page, overlapping the text. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink.

sempre in considerazione degli stessi elementi, ad un giudizio di semplice equivalenza e non di prevalenza con "la circostanza aggravante" (Cass. — Sez. — IV, 1985/174208);

"il giudice, nell'effettuare la comparazione tra le opposte circostanze, può prendere in esame anche elementi diversi da quelli indicati nell'art. 133 C.P., allo scopo di stabilire, nel suo apprezzamento discrezionale, quale incidenza eserciti la suddetta valutazione sulla obiettiva entità del reato. A questo fine egli può anche tener conto della concreta rilevanza degli elementi di fatto che hanno portato all'applicazione delle singole aggravanti e attenuanti, perché questo è uno dei modi, e forse il più efficace, per accertare quale sia il peso rispettivo che esse hanno nella specifica fattispecie, al di là della loro corrispondenza ai relativi modelli legali" (Cass. 13.10.1978, Losco);

"per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell'art. 133 C.P. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità (in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti) il

supporto motivazionale sul punto, quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto" (Cass. Sez. I, 1988, N.180654); anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione" (Cass. Sez. IV, 1990, n. 184914);

"il giudizio di varenza tra le circostanze di segno opposto non richiede l'adozione di espressioni formali, sicché la sua effettuata esecuzione, con i criteri posti a suo fondamento, può implicitamente essere desunta dalla lettura della sentenza" (Cass. Sez. IV, 1989, N. 180855).

Ciò posto, il Collegio, facendo riferimento a quanto già evidenziato con le argomentazioni contenute nei paragrafi 10 ed 11 circa l'effettiva portata delle contestate aggravanti, e avuto riguardo al peso riconosciuto alle attenuanti concesse sub nn.12 e 13, perviene ad un giudizio di equivalenza fra tutte le menzionate circostanze, a seguito della comparazione effettuata a norma dell'art. 69 C.P.



[Handwritten signature]

15. La prescrizione del reato.

Il reato di omicidio aggravato, di cui il PRIEBKE è stato riconosciuto responsabile, comporterebbe la pena dell'ergastolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.2, CPMG, 575, 577, nn. 3 e 4 e 61, n. 4, C.P.

Tale reato però, come si è visto, è stato ritenuto circostanziato anche dalle equivalenti attenuanti previste dagli artt. 59, n.1, CPMP e 62/bis C.P.

A seguito di tale bilanciamento il reato è divenuto punibile con la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno (art. 575 C.P.).

Ciò deriva da una corretta ermeneutica giuridica ed è confermato dalla interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in relazione ad un reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, quando vengono concesse all'imputato circostanze attenuanti, equivalenti alla aggravante che comporta la pena dell'ergastolo, la pena applicabile è quella della reclusione da 21 a 24 anni, prevista per il reato non aggravato.

Al PRIEBKE, dunque, dovrebbe essere irrogata una pena non inferiore ad anni ventuno e molto vicina ad anni trenta di reclusione, tenuto conto della sussistente continuazione di reato e del conseguente aumento di pena previsto dall'art. 81, c.1, C.P.

E questa, sulla base degli argomenti finora esplicitati, sarebbe stata la pena da infliggere ai-

235

l'imputato se egli fosse stato sottoposto a giudizio a pochi anni di distanza dai fatti, e non mezzo secolo dopo.

Ciò non è più possibile giacché, nel frattempo, è decorso un termine lunghissimo che supera abbondantemente quello di vent'anni previsto dall'art. 157, n.1, C.P. per la prescrizione del reato di omicidio.

Tale termine ha iniziato la sua decorrenza il 24 marzo 1944 (data di commissione del reato) ed è stato interrotto dall'ordine di cattura emesso il 25 novembre 1946 dal Procuratore Militare di Roma nei confronti dell'imputato: così dispone, infatti, l'art. 160, c.2, C.P., applicabile nella sua originaria formulazione - nonostante la modifica del 1989 per adeguarlo al nuovo processo penale - giacché trattasi di norma sostanziale sottratta al principio del tempus-regit-actum.

A mente del 3° comma di detto art. 160 C.P., la prescrizione interrotta comincia a decorrere dal giorno della interruzione e, quindi, il reato risulta essersi prescritto alla data del 25 novembre 1966.

Quello addebitato al PRIEBKE, infatti, almeno formalmente, è un crimine di guerra e non può essere qualificato come "crimine contro l'umanità" al solo fine di renderlo imprescrittibile: ciò è impedito dal fatto che il reato di "genocidio" è entrato nel nostro ordinamento giuridico solo dal 1967 ed il principio di irretroattività della legge penale rappre-



Autelli

contemporanea, oltre che della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli articoli 531, comma 1, 532, comma 1, C.P.P.; 261 e 364 C.P.M.P., 47 C.P.M.G.;

D I C H I A R A

non doversi procedere a carico di PRIEBKE Erich in ordine al reato ascritto in epigrafe, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis C.P. e 59, n. 1, C.P.M.P., equivalenti alle contestate aggravanti, essendo il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione;

O R D I N A

la scarcerazione immediata dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Trattandosi di motivazione particolarmente complessa, indica il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza.

Roma, primo agosto millenovecentonovantasei

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dr. Agostino QUISTELLI)



Agostino Quistelli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL TRENTA SETTEMBRE 1996



IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Giulio VALENTINI
Giulio Valentini



BU307752

BU307751



BU307753

BU307865



BU307754

BU309953

Colgono = 5 v. H. (eme)

A 56 anni dalla tragedia il caso della figlia del tenore Nicola Ugo Stame, una delle vittime della strage nazista

Priebke querela un'orfana delle Ardeatine

L'amarezza di Rosetta: «Si dice offeso dalle mie parole, ma all'udienza abbassò gli occhi»

Quella mattina, domenica 24 marzo 1944, era nel quarto piano di via Po, 10, che il padre, Nicola Ugo Stame, italiano tenore soprano, uno dei tanti uccisi alle Ardeatine. Poco dopo fu un nuovo giudice a far recapitare una cartolina in tribuna, quella rivolta, per un'udienza preliminare. «Signore, lei è stata querelata per diffamazione dal signor Erich Priebke...»

Quel giorno la figlia di Nicola Ugo Stame ha guardato in faccia i figli. E ha accettato con un sorriso pudico vedere a pagina cinque la rubricca avanzata dall'ex ufficiale nazista 100 milioni per i danni morali subiti e altri 50 come riparazione pecuniaria, oltre alla restituzione necessaria e agli interessi. Rosetta Stame dovrà consegnare il 12 aprile. Nel frattempo, la vedova divideva il suo dolore con un altro figlio, il tenore Paolo, che nel 1945, all'indomani della capitolazione, era in



... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-



SENZA RIMORSI Erich Priebke al processo che lo ha visto incolpato per l'eccidio delle Ardeatine (foto Mario Penna)

«Io non odio quell'uomo, mi domando perché»

«Lui non padre ho solo un fazzoletto inasquinato»

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

... e faceva l'autopista. Il primo che era stato ferito, prima di essere ferito. Aveva il petto tutto dattato. E scrisse il verbale d'istituto. Poi, da dal professor Alcarelli e Bonestano, consegnato per il giudice di Stato di Roma... Non è facile ricordare, neanche 56 anni dopo. Rosetta Stame ricorda alcune cose e trattiene le lacrime. «Padre era stato ferito molto, forse un colpo di fucile... Per anni ho sempre visto la mia madre per avermi tenuto lontana dal funerale di papà. Poi un giorno la lei mi ha rivelato una verità dolorosa. Non poteva farla vedere non era ridotta, le non ho puntato l'indice contro Priebke, non ho mai fatto il suo nome. Però è venuto quel giorno ho capito che Priebke si era occupato di mio padre. Fu quando apristi il microfilm e ap-

Uomini sportello chiude prima, rissa in circoscrizione

È stata un'errata una vicenda della politica del Pd che ha suscitato per sportello la rissa tra i deputati. Negli uffici circoscrizionali di Ostia, il sindaco Pd, il sindaco Pd sono stati avvertiti dal pd locale dell'ufficio di magistrato di via Claudio che gli uffici avrebbero chiuso il 4 a parte, non un'ora di anticipo, per curare di emergenza. L'ora della gente ha spinto gli stessi dipendenti a chiedere la prima. Gli agenti hanno tentato al personale di restare regolarmente, risultato aperti al pubblico e aspettando l'arrivo previsto. Il numero delle persone in attesa di Ostia è cresciuto perché sono chiusi gli uffici.

Parcheggi, protesta a Montesacro per i taxi privati

Circa 100 persone hanno manifestato per un'ora in via Val Padovana, a Montesacro, contro l'istituzione di 30 taxi privati, che secondo i manifestanti minerebbero a rischio la stabilità dei palazzi. Le manifestazioni hanno partecipato esponenti di Legambiente e Italia Nostra e il deputato Verde Paolo Cristini, che ha annunciato un'interrogazione parlamentare chiedendo la sospensione dell'iter dei lavori in attesa di verifiche geologiche e dell'impatto ambientale. La loro realizzazione metterebbe a rischio la stabilità dei palazzi.



RITORNO IN CLASSE Walter Veltroni e Antonello Venditti al Giulio Cesare

Insieme al segretario dei Ds anche Antonello Venditti, ex alunno del liceo romano Veltroni al Giulio Cesare: film e lezione sull'apartheid

«L'intero classico (Giulio Cesare) con la, solo in Aula Magna. Per una mattina, tutti sono passati a fare l'aula rimasti a casa. Né Cossiga, né Antonicelli, protettori della disciplina, e Frignoli, il segretario dei Democratici, e Veltroni, Walter Veltroni. Che era stato invitato ad assistere al 14 gennaio del film «Da Giulio Cesare»...»

«L'intero classico (Giulio Cesare) con la, solo in Aula Magna. Per una mattina, tutti sono passati a fare l'aula rimasti a casa. Né Cossiga, né Antonicelli, protettori della disciplina, e Frignoli, il segretario dei Democratici, e Veltroni, Walter Veltroni. Che era stato invitato ad assistere al 14 gennaio del film «Da Giulio Cesare»...»

«L'intero classico (Giulio Cesare) con la, solo in Aula Magna. Per una mattina, tutti sono passati a fare l'aula rimasti a casa. Né Cossiga, né Antonicelli, protettori della disciplina, e Frignoli, il segretario dei Democratici, e Veltroni, Walter Veltroni. Che era stato invitato ad assistere al 14 gennaio del film «Da Giulio Cesare»...»

«L'intero classico (Giulio Cesare) con la, solo in Aula Magna. Per una mattina, tutti sono passati a fare l'aula rimasti a casa. Né Cossiga, né Antonicelli, protettori della disciplina, e Frignoli, il segretario dei Democratici, e Veltroni, Walter Veltroni. Che era stato invitato ad assistere al 14 gennaio del film «Da Giulio Cesare»...»

LA POLEMICA

Storace: «Ha fatto un comizio»

«Che bravo ha fatto un comizio al Parlamento. Il risultato del Pd è la guida della Regione Lazio. Francesco Storace, sia chiaro nel partito organizzato da Adriano Panzeri, sia chiaro nel partito organizzato da Adriano Panzeri, sia chiaro nel partito organizzato da Adriano Panzeri...»

«L'intero classico (Giulio Cesare) con la, solo in Aula Magna. Per una mattina, tutti sono passati a fare l'aula rimasti a casa. Né Cossiga, né Antonicelli, protettori della disciplina, e Frignoli, il segretario dei Democratici, e Veltroni, Walter Veltroni. Che era stato invitato ad assistere al 14 gennaio del film «Da Giulio Cesare»...»

L'Unità



Coste L.700 - costo 0,87 GIOVEDÌ 9 MARZO 2000

ANNO LVII - N. 100 - 11 MARZO 2000 - 11 PAGINE - 110.000

Quotidiano di politica, economia e cultura

LE RISSE PER
LE REGIONALI
NON INCIEDONO
SULLA MAGGIORANZA
IN GOVERNO
GOELLA
E' UNA RIGGA
A PARTE



Rc auto, ecoincentivi: alt all'inflazione

Vertice dei ministri economici: si preparano le misure da proporre alle parti sociali
La benzina ancora su, inchiesta del Senato. Iran e Arabia: produrremo più petrolio

DARE UN COLPO ALLA SFIDUCIA

PIER CARLO PADOA

L'inflazione è di nuovo un problema, è inutile nasconderselo, ed è duplice. È un problema per noi perché, a parità di importo del prezzo del petrolio, la nostra inflazione è più alta di quella dei partner europei. È un problema per noi ma anche per altri perché oggi, con l'Iran, occorre in larga parte rinegoziare gli strumenti di controllo della crescita dei prezzi a livello nazionale.

Prima dell'arrivo il problema dell'inflazione veniva affrontato in modo tanto chiaro quanto, se vogliamo, brutale. La crescita dei prezzi veniva interpretata essenzialmente come fenomeno macroeconomico, da eccesso di domanda, da crescita dei costi, e come tale veniva osteso, con un mix (nel migliore dei casi) di politiche restrittive e di politiche del reddito. Questo meccanismo comportava dei costi, in termini di minore crescita e occupazione complessive, ma anche in termini di redistribuzione del reddito, non solo tra salari e profitti ma soprattutto da settori «sposti» a settori «preziosi» (diritti alla concorrenza).

SANITÀ Medici, nuovo contratto e vecchie liti



STAGNATA

MARCOCCO MISRELLI

ROMA. Inflazione, lavoro in corso. Il pacchetto di misure che puntano a rallentare l'aumento dei prezzi è stato discusso ieri sera al Palazzo Chigi. Riduzioni fiscali, modifiche del meccanismo bonus-malus delle assicurazioni. In attesa, maggiore vigilanza sui prezzi al consumo: sono alcune delle direttive su cui i tecnici del governo ministeriale sono al lavoro. I rapporti saranno tentati dopo aver ascoltato il confronto con le parti sociali. Sono in arrivo anche nuove regole per le assicurazioni: auto e sanità, per essere ancora più precisi, penalizzando chi fa più incidenti in pratica per le categorie a rischio. I premi potrebbero essere anche più alti di quanto non avvenga oggi. Il governo intende produrre più petrolio. Il mercato sarà il primo pubblico.

IL DEBITO PUBBLICO

Nel 2000

risultata

migliore

del previsto

È il di setta

del Dpef

di GIOVANNI GIOVANNI WITTEBERG

ALL' PAG. 2 e 3

La Lega riscopre il Parlamento padano

Proposta alla Camera, è polemica. Veltroni: che ne dice il Polo?

IL CASO

Proporzionale in campo. Andreatti

ROMA. Ecco riportare il Parlamento della Padania. L'iniziativa economica della Lega.

IN PRIMO PIANO Presidenziali Usa: la partita sarà fra Bush e Gore



CAVALLINI DI GIOVANNANGELI GINZBERG

ALL' PAG. 11 e 12

IN QUESTA

UNA LETTERA

Eleonora e gli altri eroi del Piovosso 1799

La rivoluzione napoletana e i suoi protagonisti nelle «cronache» di Puntillo

GIULIANO CAPECELAURO

La Storia alla cronaca quotidiana, che può assumere cadenze da romanzo. Un romanzo della tradizione, che si apre schiude tra le mura di Castel Sant'Elmo, fucinata che domina Napoli e il suo golfo, come una divinità preposta a dirigerne il destino. Nell'arco di centoquarantatré giorni, dal 21 gennaio al 14 giugno, si scrive l'epopea umana della Repubblica partenopea del 1799. Che Eleonora Puntillo ha specioso con le armi e la spregiudicatezza della cronista, mentre che egregiamente esercita da cronista, per il «Corriere del Mezzogiorno» (inserto napoletano del «Corriere della Sera») che successivamente è diventato un libro (Diaro 1799, Tallò Piovosi editore, pagine 186, lire 18.000).

La Storia si è occupata, e non

che poco, della piccola rivoluzione napoletana. A partire da Vincenzo Cuoco, testimone dell'attore ceco di quell'epoca, che nel suo «Saggio» aveva coniato l'espressione di «rivoluzione passiva» per indicare i limiti di un movimento portato avanti da pochi spiriti eletti, ma che non presideva una sua propria forza motrice, risultando piuttosto un pallido risveglio della grande rivoluzione francese, guardata come un'illusoria piovosa, ma che alla fine del secolo si rivelò una costante matrice. Per arrivare, e non poteva essere diversamente, a Gerardo Chiaromonte, che vide in quel manipolo

di redentori, estrani alla religione della Libertà il nucleo e il modello di quella classe dirigente di cui il Meridione aveva sempre patito l'assenza, non meno in giorni in cui il fu, che in mesi che in quelli che chiacchierò il diciottesimo secolo, assumendosi ad esempi di eroica passione civile.

La cronaca minuta, l'elencazione di quello che effettivamente accadeva giorno dopo giorno, abbassa il tono della narrazione, scende dal cielo dei grandi dibattiti ideali e si addentra nelle viscere della Storia. Per scoprire una realtà che si accende di speranza il 21 gennaio, quando con uno strata-

gemita i giacobini penetrano a Sant'Elmo innando la bandiera della rivoluzione e mettendole il generale francese Jean-Baptiste Championnet in grado di entrare a Napoli, dopo aver avanzato della stessa resistenza dei zarzavoni, e mettere in fuga i pochi restanti rimasti. Il re, con la sua corte, aveva già fatto le valigie un mese prima, ripartendo a Palermo sul Vespuglio di Rosario Nelson.

È il prologo di un'avventurosa vicenda sulle ali di un'emozione che spesso faceva velo alla critica; e, in qualche caso, all'insegna dell'opportunismo: nel

momento in cui entravano i francesi, cominciava una catena di ripetizioni, e non senza espedienti, convenzioni al verbo rivoluzionario.

Il primo passo di un progetto costituzionale che sarebbe andato avanti a singuioni, tra polemiche, incertezze e tanta confusione. Si procede per stadi costituzionali. Vengono analizzati altri calendari visti prima alle orelle e sostituito dal nuovo calendario rivoluzionario, che avrà però appena il tempo di declinare l'ovoso, Ventoso, Gemello e prati.

Ma soprattutto Carlo Linborg, primo presidente del governo repubblicano, Francesco Mario Pagano, presidente della commissione legislativa, Eleonora Puntillo, direttrice de «Il monitor napoletano», Domenico Cirillo, Ignazio Ciaia, Vincenzo Porta, insomma tutta la paragonia di intellettuali che si erano messi alla testa della rivoluzione confidando nella fievole solidarietà della grande nazione francese. Che non arrivò mai. I francesi, a parte qualche strappata di Championnet, che fu presto difeso, si comportarono da con-

quistatori, badando soltanto a risarcire i risentimenti contribuiti per la loro partecipazione, e in qualche caso abbandonandosi anche a personali ruberie. Non stupisce, quindi, che la repubblica sia caduta come un castello di carte di fronte alla reazione tartarica capeggiata dal cardinale Ruffo.

La fitta e intricata trama del parteculari Eleonora Puntillo ricostruisce attingendo al diario dell'avvocato Carlo De Nicola e alle testimonianze di altri protagonisti di quelle giornate. In un crescendo drammatico, che si avverte e fructuato nelle ore della nazione. Per concludere simbolicamente con l'ultimo gruppo di repubblicani che, nell'illusione di poter ancora resistere alle armate di Ruffo, si rifugiarono a Sant'Elmo.

La dove era scopata la scintilla della speranza.

«L'artista? Sia ricco e cambi sempre parere»

Achille Perilli fa una rivista e si confessa

DOMENICO PASOLI

Già il tempo di Achille Perilli, il uno dei maggiori artisti italiani d'arte contemporanea, spuntati dalla letteratura al teatro, alla musica, al cinema, e il suo continuo approfondimento teorico, caricano la sua pittura di implicazioni, di sensi multipli. Pittura che esalta ancora una spontaneità immaginativa, una sorgività dell'invenzione: scriveva Claudio Spadoni, curatore di una mostra antologica di Perilli, «ma che al tempo stesso è colta, ricca di memorie diplomate,

commercio e in commercio, a quanto per cento di influenza in lego l'Europa (merito felicemente dalla piovosa e dai manzoni); ma vuole anche essere la testimonianza della presenza di uno spirito riciclatorio attivo tutt'oggi e continua a essere alimentato dalla creatività sperimentale e dalla tensione schizofrenica, che per sé segreti, attraverso i tentativi sotterranei, per acquistare e detestare frenati, afferma la piovosa presenza con una costante trasformazione del codice e delle loro leggi soprattutto quando nel loro persistere tendono a trasformarsi in convenzioni, in abitudini, in usanze, in usanze e polvere».

«Voglio testimoniare uno spirito»

«straordinario!»
«È il resume di un periodo di lavoro, il chiusura di un ciclo di ricerche, tutto dell'ombelico con le proprie opere, un distacco affettivo, ma detto con quanto si è fatto, è un senso di colpa per quanto non si è potuto mettere a fuoco».

«Per alcuni fare ricevere arte non è mai ideologica. L'arte è sempre soltanto un momento di subbuglio interiore, dalle finalità incerte. Eaccolabile?»

«Confondere il fare ricerca pittorica con una cattiva gestione significa rinnegare la funzione dell'artista che è quella del portare alla luce il visivo finora non scoperto e non rivelato».

«Quanta incidenza ha avuto la letteratura nella sua produzione artistica?»
«Solo quella di un

con gli altri linguaggi ed infine spiegare e far capire fino a che punto si è arrivato serve anche per continuare e cambiare direzione. È utile soprattutto per definire, non in modo esatto ma approssimativamente il campo nel quale si sta operando».

«Su quali aspetti, il suo pensiero trova una profonda risonanza con quello di Giorgio de Chirico?»

«Marzanello ha scritto: "Il linguaggio è a mio avviso lo strumento organizzativo. L'importante. Organizzazione di se stesso. Linguaggio non è assoluto, non un significato non comunicabile". Su questa idea abbiamo

fatto una rivista con altri, "Grammatica", che si poneva come scopo un consumo lessicale del risultato dei risultati della creatività l'avanguardia del linguaggio come rit-

BREVI

«Noi donne» verso il sequestro?

■ L'Associazione stamparomana ha chiesto ai suoi legali di verificare l'esistenza del denaro per richiedere il sequestro della testata «Noi Donne» o il fallimento della cooperativa Libera Informazione Editrice. L'As spiega infatti che «l'azienda che ha impeso le pubblicazioni a partire dalla fine di dicembre, licenziando le colleghe, non ha ancora provveduto a liquidare le spettanze che comprendono stipendi arretrati, di emendati di preavviso. Questiononostante il sindacato abbia più volte concesso una mediazione soddisfacente per entrambe le parti». Per l'Associazione stamparomana si tratta dell'ennesimo caso di «malaffidabilità».

Turner a luci rosse

■ Da oggi parte la prima volta esposta alla Tate Gallery una serie di schizzi e disegni di un famoso pittore paesaggista come Da quasi ottant'anni sotto chi non è indovinato del prestigio di un'edizione inglese, gli schizzi di un pittore londinese, un tempo a Londra «Klein», Turner e per il fatto erano più o meno espliciti nella decisione di ampliare, con i disegni e i colori di un altro ufficio, Turner, ricominciò



Prof. Dott. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. IN MEDICINA DEL LAVORO

CONSULENZA MEDICOLEGALE CENTRALE INCA
00198 ROMA - VIA PAISELLO, 43 - TEL. 855631

ROMA
00193 ROMA - PIAZZA ADRIANA, 5 - TEL. 687.50.67

ovv. Giulio Valori - 375/3621

Claudio Copotosti -

688 9951

Dopo l'arresto aveva ingoiato una lametta ed era fuggito da un ambulatorio del Santo Spirito

Evaso, si costituisce per amore

Il sequestratore di Masera: "Così rivedrò Daniela"

MASSIMO LUGLI

NON hanno potuto abbracciarsi ma si sono guardati a lungo, con gli occhi pieni di lacrime, nell'ufficio del capo della mobile, Nicolò D'Angelo. «Ti amo», ha ripetuto lui per l'ennesima volta mentre gli agenti della polizia penitenziaria lo riportavano in carcere. «Ti aspetterò fino a quando uscirai, verrò a trovarti appena mi danno un colloquio» ha promesso lei con la voce spezzata.

Un finale alla Mario Merola per una storia d'amore e d'evasione durata due giorni. Quarantotto ore da infarto, di trattative e indagini, con il fuggitivo del Santo Spirito espulso per Roma con una lametta nella pancia e gli agenti che lo beccavano chiudendogli ogni possibile via di fuga.

E, intanto, conversazioni frenetiche al telefono, intercettazioni, appostamenti, giuramenti d'amore eterno, brevi colloqui col dirigente della V sezione della mobile, Maurizio Ingraia, che ha dovuto dar fondo a tutte le sue doti di diplomazia.

«Carmine, non fare l'idiota che rischi la pelle, vieni a costituirti», insisteva Improta. E lui, Carmine Chitè, 22 anni, detto "Melo", il sequestratore di Stefano Masera, sempre sul punto di crollare e sempre indeciso. «Ci sto pensando, detto». A un certo punto, Chitè ha addirittura annunciato che voleva uccidersi e nella stanza dell'improvvisata "unità di crisi" è calato un gelo rotto solo dai singhiozzi disperati della ragazza. Poi il funzionario della mobile ha preso in mano la situazione. «Se ti ammazzi spezzerei il cuore di Daniela e non la vedrò mai più. Se ti costitui, una volta scontata la pena potrai tornare insieme. Parlo che hanno convinto l'evaso ma non del tutto. L'uomo è stato picchiato davanti a un bar sulla Tiburtina. Una breve sosta in questura, il colloquio con la fidanzata (D'Angelo è Improta, che

non potevano lasciar soli i due innamorati, si sono giudicatamente voltati dall'altra parte) e subito al San Giovanni dove nei prossimi giorni il detenuto potrebbe essere operato per rimuovere i frammenti d'acciaio. Sempre che, nel frattempo, il suo demone tentatore non lo spinga a tentare nuovamente la fuga.

Un tipo decisamente controverso, "Melo". Duro ma "coracione" nella più classica tradizione della mala romana. Una tragedia familiare alle spalle (il padre si è ucciso un anno fa) e un amore folle per Daniela, 25 anni, una bella ragazza bionda che vive con la nonna e lavora in un bar sulla Tiburtina. Anche lei ha avuto una vita difficile: non ha mai conosciuto il padre e la madre l'ha abbandonata.

Le trattative con l'uomo che ha minacciato di uccidersi

Un passo indietro. Una settimana fa, Carmine, armato di scalpello, affronta in strada Stefano Masera, figlio dell'ex ministro del Bilancio Rinaldi e amministratore delegato del San Paolo Imi. Via il "Boles", il cellulare e la macchina. Il giovane è anche costretto a prelevare 500 mila lire in contante e a consegnarli al rapinatore. Poi la fuga, che dura sette giorni: Carmine Chitè viene identificato e ammesso dal carabinieri. Ma non si arrende non per niente in passato era già fuggito da un commissariato. Ingoia una lametta, accusa alcuni dolori e viene trasferito al Santo Spirito proprio mentre la sua ragazza, trafelata, sta scrivendo in carcere per il primo colloquio.

Poi un inaspettato: il detenuto viene rinchiuso in una stanza con due inglesi. Daniela cerca di vederlo, ma, si dispera e Chitè ne approfitta per sguagliarsela. Ma non resiste a lungo senza chiamare "la sua donna", che nel frattempo è stata portata in questura. Le telefona cinque volte mentre la rete della mobile si stringe sempre di più. E alla fine si arrende. Per amore o per paura.



MONTEVERDE

I vigili del fuoco davanti al deposito caldaia esploso a Monteverde

Gravi gli operai. Lavoravano nel locale-riscaldamento del palazzo

Esplode caldaia, tre feriti

ALL'IMPROVISO un boato. Il per i tre operai non c'è stato neanche il tempo di capire. Sono stati investiti dalle fiamme che uscivano dalla caldaia. È accaduto ieri, alle due del pomeriggio, al numero 92 della circoscrizione Gianicolo. Gli uomini della ditta Bnt2 erano nel locale caldaia per la manutenzione dell'impianto ammantato quando, per cause ancora non accertate, c'è stata l'esplosione. I tre hanno riportato ustioni alle braccia, al volto e al busto. Francesco P., 55 anni, ed il figlio Antonio, appena ventiduenne, sono in progressiva ripresa. A preoccupare i medici sono soprattutto le condizioni del ragazzo che è stato trasferito al San Camillo al reparto grandi

ustioni del Sant'Eugenio. In questo ospedale è stato ricoverato anche Fabrizio M., di 25 anni, per ustioni al secondo e terzo grado al viso e alle mani. Guarirà, salvo complicazioni, in trenta giorni. Grande la paura tra i condomini della Gianicolense, ma i danni sono stati limitati al locale caldaia. «Ho sentito un boato cupo», racconta un negoziante — e poi ho visto gli operai che venivano soccorsi. Erano coscienti, ma con le mani e capelli bruciati». Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. «Non ci ho capito niente», ha detto il titolare della Bnt2 subito ricoverato all'ospedale. L'ipotesi è quella di una fuor di metano che ha saturato il locale, esploso poi per una scintilla



Erich Priebke

L'ufficiale nazista in aula contro Fracassi e Bentivegna

“Quegli autori mi diffamano”

Priebke chiede un risarcimento

«E'STATA fatta una campagna di demonizzazione della mia figura». Così ieri l'ex capitano delle SS Erich Priebke ha sostenuto davanti al giudice Maria Lenzi le due cause per diffamazione intentate contro Edilberto Rinaldi. Priebke si è presentato in tribunale scortato dai carabinieri: sta infatti scontando ai domiciliari la condanna all'ergastolo per l'ecidio delle Fosse Ardeatine. L'ex capitano delle SS ha citato a giudizio il partigiano Rosario Bentivegna, che ha scritto il libro "Operazione via Rasella", e il giornalista Franco Fracassi, autore del "Quarto Reich". I libri pubblicati da Edilberto Rinaldi.

Priebke contesta la pubblicazione di Bentivegna nella parte in cui afferma che l'ex capitano delle SS avrebbe sevizato per un mese il tenente Maurizio Giglio, una delle vittime delle Fosse Ardeatine. L'ex ufficiale nazista cita, invece, Fracassi fiero in aula per averlo accusato di aver finanziato le organizzazioni sovietiche, nei primi anni '90, davanti a un fuoco agli ostelli per comunisti in Germania. Priebke, assistito dall'avvocato Lorenzo Borrè e dal procuratore Paolo Giachini, ha chiesto un risarcimento di 500 milioni e il ritiro dei due libri o almeno la ristampa senza le parti incriminate. «Se il danno venisse liquidato i soldi andranno in beneficenza», ha detto Borrè.

(rosa polito)

Particolarmente drammatica e importante la testimonianza di *Maria Teresa Mattei*, già deputato alla Costituente e sorella del tenente *Gianfranco Mattei*, medaglia d'oro alla Memoria, a proposito di un intervento sollecitato dalla madre, molto amica del cardinale *Montini*, il quale attraverso il noto padre *Pancrazio Pfeiffer* portò a *Kappler* una lettera di intercessione firmata da un'altissima personalità del Vaticano in favore del giovane prigioniero. Secondo quanto raccontò padre *Pfeiffer* alla madre di *Maria Teresa* e di *Gianfranco*, "Kappler, come una furia, la prese senza aprirla e senza leggerla. La strappò e disse a padre *Pfeiffer*: "Questa lettera io non l'ho mai ricevuta".....Padre *Pfeiffer* convocò me e mia mamma(e) riferì che *Kappler* aveva detto: "Questo comunista *Mattei* è terribile, è terribilmente silenzioso, ma ora useremo il tenente *Priebke* che saprà farlo parlare con mezzi fisici e chimici". E difatti il tenente *Gualberti* ci disse che gli erano state fatte delle iniezioni che gli elevavano la febbre oltre i quaranta. Mio fratello temeva nel delirio di poter dire dei nomi.....".

Fu così che *Gianfranco Mattei*, per non correre il rischio di tradire i suoi compagni sotto le torture, preferì darsi la morte. (v. pagg. 66-67 op. citata, allegato 4)

(?) (Allegato n. 5: *R. Katz*, "Dossier *Priebke*", ed. Rizzoli, Milano, 1996, pagg. 174).

W. Leszl ("Priebke. Anatomia di un processo", Ed. Riun., Roma, 1997, pagg. 288) esamina e condivide le tesi del Collegio giudicante circa la illegittimità della strage delle Ardeatine e la responsabilità del *Priebke* di non aver rifiutato ma anzi di aver attivamente partecipato all'esecuzione (v. Cap. III, "Questioni di fatto e questioni di diritto al processo *Priebke*, pagg.